

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	28
DIFESA (IV) .....	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	35
FINANZE (VI) .....	»	43
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	73
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	81

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	<i>Pag.</i>	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	104
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	107
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	154
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE . . . . .	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	194
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	196

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 3

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 3) (*Esame e rinvio*) ..... 4

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 10 aprile 2019. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 aprile 2019.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.

Nella seduta odierna si procederà, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ad ascoltare l'interessato, il quale ha comunicato la sua intenzione di intervenire personalmente.

*(Viene introdotto Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti).*

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che Guido Crosetto è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni.

Guido CROSETTO svolge un breve intervento, riepilogativo della vicenda, ormai risalente nel tempo e già oggetto dell'audizione svolta nel corso della precedente legislatura, relativa a dichiarazioni da lui rese in occasione della partecipazione al programma televisivo « Porta a porta », trasmesso poche ore dopo la conclusione del dibattito parlamentare all'esito del quale la Camera dei deputati aveva deliberato di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino (XVI legislatura, Doc. IV, n. 26 – A).

Ricorda di aver argomentato in ordine alla sussistenza del *fumus persecutionis* e di avere anche riferito quanto precedentemente dichiarato in Aula dai rappresentanti del suo gruppo in relazione alla possibilità di ravvisare tale *fumus* nei confronti di Nicola Cosentino in considerazione di taluni comportamenti tenuti da uno dei magistrati procedenti. Tali comportamenti costituiscono fatti notori, inerenti la partecipazione ad un corteo dei « No global » nonché ad un messaggio di posta elettronica in cui si commentava favorevolmente l'attività delle Brigate Rosse, in relazione all'omicidio D'Antona, che è risultato essere stato inviato da un computer situato nell'abitazione del magistrato, probabilmente dal figlio minore.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, chiede all'audito di precisare se il voto sulla domanda di autorizzazione nei confronti di Nicola Cosentino sia stato palese o segreto.

Guido CROSETTO ricorda che il voto fu segreto.

Roberto CASSINELLI (FI), *relatore*, chiede chiarimenti sul contenuto e sulle finalità delle dichiarazioni fatte nel corso della trasmissione televisiva.

Guido CROSETTO precisa che il suo intervento non poteva certamente avere finalità diffamatorie, in quanto si trattava della citazione di dichiarazioni altrui, formulate in risposta ad una domanda del conduttore della trasmissione televisiva sul contenuto e sulle ragioni del voto espresso. Inoltre, egli partecipava alla trasmissione per esprimere le sue posizioni personali, spesso caratterizzate da autonomia rispetto alle posizioni del gruppo di appartenenza, che peraltro era il medesimo dell'onorevole Cosentino, con cui notoriamente si era trovato in disaccordo in più di un'occasione.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede chiarimenti sulle modalità del dibattito parlamentare a cui si riferivano le dichiarazioni dell'onorevole Crosetto.

Guido CROSETTO ricorda che egli intende menzionare alcuni contenuti dell'intervento svolto in Assemblea dal collega Lehner, appartenente allo stesso gruppo parlamentare, limitandosi a circostanze di fatto già note in quanto apparse su organi di informazione e circolanti su mezzi di comunicazione.

Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede conferma della citazione testuale delle dichiarazioni dell'onorevole Crosetto, presenti agli atti della Giunta, nonché se nelle sue intenzioni il riferimento era al voto espresso in Assemblea, sia pure in forma segreta. Chiede infine se nel tempo ci sono stati contatti anche in sede stragiudiziale con il querelante.

Guido CROSETTO conferma la correttezza della citazione in ordine alle sue dichiarazioni, che erano rivolte esclusivamente ad illustrare, rispondendo ad una domanda, il contenuto del proprio voto, esplicitandone le motivazioni; precisa che nel tempo non sono intercorsi contatti con il querelante, che peraltro gli risulta abbia invece ritirato la querela nei confronti del conduttore della trasmissione televisiva.

*(Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula)*

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'esame della richiesta in titolo ad una prossima seduta.

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 3).**

*(Esame e rinvio).*

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente e relatore*, comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame del Doc. IV, n. 3, relativo ad

una richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, ai fini dell'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, risalenti all'epoca in cui Marti rivestiva la carica di deputato.

Ricorda che ha informato la Giunta dell'assegnazione di tale domanda in occasione della seduta del 13 febbraio scorso, segnalando che, alla luce dei precedenti in materia, con riferimento ad essa si poneva la questione pregiudiziale relativa al riparto di competenze tra Camera e Senato relativamente all'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Nella successiva seduta del 20 febbraio ha fornito alla Giunta elementi di approfondimento sul tema del riparto di competenze, illustrando i precedenti formati nella scorsa legislatura anche a seguito di interlocuzioni con il Senato.

Nelle sedute del 27 febbraio e del 6 marzo ha poi riferito alla Giunta dei contatti intercorsi con la Presidenza della Camera in merito all'opportunità di avviare nuove interlocuzioni tra i due rami del Parlamento sul tema del riparto di competenze nella materia delle richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Avverte che è prossimo alla scadenza il termine, già prorogato, per riferire all'Assemblea e che pertanto la Giunta è chiamata a completare l'esame della domanda pervenuta da parte del tribunale di Lecce.

Ricorda a tale proposito che l'orientamento finora emerso è in senso conforme ai precedenti più recenti, anche in ragione delle interlocuzioni della scorsa legislatura tra la Camera e il Senato, che hanno portato alla definizione di un criterio applicativo dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ampiamente condiviso a suo tempo, volto ad affermare la competenza della Camera di attuale appartenenza del parlamentare.

Nel caso relativo al senatore Marti, quindi, la Giunta potrebbe deliberare di

proporre all'Assemblea di dichiarare la propria incompetenza con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente.

Ricorda quindi le principali argomentazioni a sostegno di tale tesi, soffermandosi in particolare sul tenore letterale dell'articolo 68 della Costituzione, che è chiaro nello stabilire che « *Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza* ».

Sottolinea che la norma in esame non attribuisce un privilegio al singolo in quanto membro del Parlamento, bensì fornisce un presidio all'organo parlamentare la cui ragion d'essere è appunto nella tutela dell'integrità della sua composizione in ogni forma.

Fa presente infine che la sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 1999, talvolta richiamata, è relativa al riparto di competenze nella diversa materia dell'insindacabilità per le opinioni espresse, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e non del secondo comma, come nel caso di specie. Inoltre, si tratta di una sentenza emanata in un momento anteriore all'entrata in vigore della legge n. 140 del 2003.

Alla luce di quanto esposto, invita tutti i colleghi a compiere gli opportuni e necessari approfondimenti in vista della prossima seduta, che si riserva di convocare quanto prima per la discussione finale e il voto.

**La seduta termina alle 10.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII n. 17 Palazzotto ed altri e Doc. XXII n. 36 Sabrina De Carlo ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Jacopo Morrone.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.**

**Doc. XXII n. 17 Palazzotto ed altri e Doc. XXII n. 36 Sabrina De Carlo ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che nella seduta svoltasi nella giornata di ieri il relatore per la II Commissione, on. Potenti, ha svolto la relazione sulla proposta di inchiesta parlamentare n. 36 De Carlo.

Laura BOLDRINI (LeU), avendo svolto un esame comparato tra le due proposte in titolo, sottolinea che la proposta a prima firma Sabrina De Carlo appare pienamente condivisibile e nello spirito di un convinto sostegno alla istituzione della Commissione d'inchiesta. Nella prospettiva della deliberazione delle Commissioni riunite in merito all'adozione di un testo base, segnala, pertanto, che la proposta a prima firma Sabrina De Carlo potrebbe, a suo avviso, essere validamente presa in considerazione a tal fine.

Roberto TURRI (Lega) ritiene opportuno che le Commissioni procedano all'audizione di esperti di diritto costituzionale, al fine di acquisire elementi di conoscenza utili ad una più approfondita valutazione dei contenuti dei provvedimenti in esame. Sottolinea, inoltre, la necessità che le Commissioni audiscano il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Pignatone, allo scopo di verificare se vi siano ostacoli al regolare svolgimento delle indagini sulla vicenda di Giulio Regeni, come recentemente dichiarato dallo stesso dottor Pignatone ad alcuni organi di stampa. A tale riguardo,

precisa, quindi, che lo scopo dell'audizione non sarebbe quello di entrare nel merito delle indagini in corso, né di interferire con l'oggetto della stessa Commissione d'inchiesta, ma unicamente quello di comprendere, nell'ottica della valutazione dell'interesse pubblico che deve sottendere all'istituzione delle Commissioni d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82, primo comma, della Costituzione, se l'attività di indagine della magistratura si stia svolgendo o meno in modo ordinario.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare al collega Turri, fa presente che le richieste da lui avanzate potranno

essere oggetto di valutazione nel corso della riunione degli Uffici di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, già convocata per la giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .....

8

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.**

**Atto n. 76.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente per la VIII Commissione*, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il

parere di competenza entro il prossimo 7 maggio 2019.

Dà quindi la parola ai relatori, onorevoli Vallotto e Barbuto, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Sergio VALLOTTO (Lega), *relatore per la VIII Commissione*, riferisce sui profili di carattere generale dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, lasciando alla collega Barbuto, relatrice per la Commissione Giustizia, l'illustrazione dei contenuti.

Lo schema di decreto legislativo in esame introduce sanzioni amministrative per la violazione di alcuni obblighi posti a carico delle imprese di navigazione dal regolamento UE 2015/757.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, la finalità del provvedimento è collegata alla necessità per cui tutti i settori dell'economia, compreso il settore del trasporto marittimo internazionale, concorrano alla riduzione delle emissioni



di gas ad effetto serra. Fino all'adozione del regolamento, il trasporto marittimo internazionale era l'unico ramo del settore dei trasporti non incluso nell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

La consapevolezza della crescente incidenza delle emissioni di gas serra provocate dal trasporto marittimo ha indotto la Commissione europea, nel 2013, a definire una strategia per l'integrazione delle emissioni del trasporto marittimo nelle politiche di riduzione dei gas a effetto serra dell'UE (COM(2013)479 final).

Il primo passo da compiere, secondo tale strategia, è quello di implementare un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle grandi navi che utilizzano i porti dell'UE. A tal fine è stato emanato il regolamento (UE) n. 2015/757.

In base a tale regolamento, dal 1° gennaio 2018, le navi di grandi dimensioni che caricano o scaricano merci o passeggeri nei porti dello Spazio Economico Europeo (SEE) devono monitorare e comunicare le relative emissioni di CO<sub>2</sub> e altre informazioni pertinenti, in conformità alle modalità individuate dal regolamento medesimo.

Il secondo passo da compiere, sempre secondo la strategia in questione, è quello di inserire gradualmente fra gli impegni di riduzione anche quelli relativi alle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Si può ricordare come secondo i dati forniti dall'International Maritime Organization (IMO), il consumo di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub> delle navi potrebbero essere ridotti fino al 75 per cento mediante l'applicazione di misure operative e l'utilizzo delle tecnologie esistenti.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'articolo 20 del regolamento UE n. 2015/757 impone agli Stati membri di introdurre un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dagli articoli da 8 a 12 del regolamento medesimo

e di adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate.

Come segnala l'analisi tecnico-normativa che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, « la Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot (2017)9246 attualmente pendente sulla questione, ha prospettato nei confronti dello Stato italiano la violazione del citato articolo 20 che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1° luglio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di monitoraggio e comunicazione, nonché le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate ».

Gli obblighi per i quali devono essere previste le sanzioni citate sono: l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 1° gennaio 2018, di « monitoraggio delle attività »; l'obbligo di « monitoraggio per tratta »; l'obbligo di « monitoraggio su base annua »; l'obbligo, in capo alle società, decorrente dal 2019, di presentare alla Commissione europea e alle autorità degli Stati di bandiera, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sulle emissioni di CO<sub>2</sub>; l'obbligo di trasmettere la relazione secondo modalità e formati definiti dalla Commissione europea.

Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), *relattrice per la II Commissione*, prima di passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni, rammenta che lo stesso è adottato sulla base della norma di delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), entrata in vigore il 21 novembre 2017, con il quale si delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare – ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012 e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge – disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione

europea, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Rammenta che il provvedimento in esame si compone di 6 articoli attraverso i quali reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dagli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757.

In particolare, l'articolo 1 definisce il campo d'applicazione del provvedimento.

L'articolo 2 reca disposizioni per il caso di violazione degli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8 (« monitoraggio delle attività »), 9 (« monitoraggio per tratta ») e 10 (« monitoraggio su base annua ») del regolamento.

In particolare, l'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave stessa, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione è dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.

L'articolo 3 prevede che l'armatore della nave o chiunque abbia la responsa-

bilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di presentazione delle relazioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalità prescritte (articolo 12 del regolamento), sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'articolo 4 individua nella Capitaneria di Porto-Guardia Costiera l'autorità competente per svolgere la vigilanza sul rispetto degli obblighi di relazione e monitoraggio delle emissioni. I verbali di accertamento dovranno poi essere inviati al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.

Infine, l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente per la VIII Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	11
7-00072 Acunzo: Per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027</i> ) .....	11
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	13

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00072 Acunzo: Per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 marzo 2019.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il sottosegretario Tofalo ha dichiarato la disponibilità del Governo ad accogliere la risoluzione in titolo, purché il primo impegno sia riformulato con l'aggiunta, alla fine, delle seguenti parole: «previa valutazione della fattibilità tecnico-economica da condursi da parte della Forza armata competente e a patto di prevedere condizioni agevolate per i militari, rispetto all'utenza, per la partecipazione alle attività culturali in argomento».

Nicola ACUNZO (M5S) riformula la sua risoluzione nei termini auspicati dal Governo.

Roberto ROSSINI (M5S) domanda ai presentatori dell'atto di indirizzo ed al Governo se siano disponibili ad integrare la riformulazione proposta del primo impegno, nel senso di prevedere condizioni agevolate non solo per i militari, ma anche per le loro famiglie.

Nicola ACUNZO (M5S) si dichiara favorevole a integrare l'impegno nel senso auspicato dal collega Rossini.

Il sottosegretario Angelo TOFALO manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere una ulteriore riformulazione del primo impegno che preveda che le condizioni agevolate per la partecipazione alle attività culturali di cui si parla siano previste non solo « per i militari », ma « per i militari ed eventualmente le famiglie ».

Matteo DALL'OSSO (FI) ribadisce quanto affermato nella precedente seduta, precisando che l'approvazione dell'atto di

indirizzo in esame rappresenta, a suo avviso, un obbligo morale, se davvero si vuole promuovere la diffusione della cultura. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la risoluzione in titolo nel nuovo testo di cui all'allegato (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 10.25.**

ALLEGATO

**7-00072 Acunzo: Per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali (8-00027).**

**RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni IV e VII,

premesso che:

in Italia una fascia estesa di popolazione meno abbiente è ancora lontana dalla piena fruizione di spettacoli teatrali e dal vivo, a causa della scarsità di idonee strutture operative, ma soprattutto per i costi elevati e per le difficoltà logistiche (accessi scomodi per scarsità di collegamenti, mancanza di parcheggi e altro);

è ormai riconosciuto e provato che il teatro nelle sue molteplici forme, ha una grande valenza educativa e sociale, e quindi va valorizzato e aiutato; esistono alcune strutture dello Stato al momento poco utilizzate e/o riservate ad un numero esiguo di persone che ne usufruiscono per esigenze istituzionali;

in questo quadro fa eccezione il caso della sala polifunzionale-teatro dell'Aeroporto militare di Capodichino (Napoli), pioniera in una iniziativa, ideata e portata avanti da una associazione artistica campana, che da circa dieci anni ha ottenuto grande successo e, grazie alla quale, su designazione dei comandanti, sono state realizzate stagioni teatrali di caratura nazionale, con attori prestigiosi tra cui Claudia Cardinale, Pino Caruso, Carlo Buccirosso, Carlo Croccolo, Maurizio ed Antonio Casagrande, Biagio Izzo ed altri;

da questa esperienza si intende partire per far decollare un progetto pilota, e generare un modello da applicare in altre strutture d'Italia;

tali manifestazioni sono state rese possibili grazie a una direzione culturale accurata e di alto profilo, che ha saputo coniugare liturgia militare e professionalità artistica;

l'esperienza maturata a Capodichino ha avuto una ricaduta positiva notevole sull'intero comprensorio sul cui sedime opera l'Aeronautica militare,

impegnano il Governo:

a promuovere e realizzare un progetto pilota che renda strutturale questa collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali, aprendo alla fruizione cinque sale polivalenti, selezionate tra le circa cinquanta esistenti in Italia appartenenti al Ministero della difesa, previa valutazione della fattibilità tecnico-economica da condursi da parte della Forza armata competente e a patto di prevedere condizioni agevolate per i militari ed eventualmente le famiglie, rispetto all'utenza, per la partecipazione alle attività culturali in argomento;

a continuare, nel contempo, nel processo di apertura delle istituzioni alla società civile, favorendo l'accesso delle fasce sociali meno abbienti, con grande beneficio culturale e sociale, a cartelloni teatrali di livello nazionale, e dando la possibilità alle produzioni teatrali di allargare il loro raggio d'azione e la loro attività a costi contenuti.

(8-00027)

« Acunzo, Iovino ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga, C. 1065 Vignaroli e C. 1224 Muroi, recanti Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore, di rappresentanti di Mercatino s.r.l., della Federazione Mani Tese, dell'Unione Imprese Economia circolare (FISE UNICIRCULAR) e dell'Associazione Bidonville .....

14

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga, C. 1065 Vignaroli e C. 1224 Muroi, recanti Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore, di rappresentanti di Mercatino s.r.l., della Federazione Mani Tese, dell'Unione Imprese Economia circolare (FISE UNICIRCULAR) e dell'Associazione Bidonville.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.45 alle 11.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'avvocato Beniamino Migliucci, Presidente del Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura » .....	15
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622 (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	23
Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ». C. 1203 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	24

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	18
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale forense, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ». .....	22
Audizione di Cesare Pinelli, Professore ordinario di Diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura » .....	22

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Audizione dell'avvocato Beniamino Migliucci, Presidente del Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare, nell'ambito all'esame, in**

**sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.15.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 14.****Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino.**

**C. 622.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla IV Commissione Difesa, la proposta di legge C. 622 Golinelli, recante istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, composta da 5 articoli, essa prevede, all'articolo 1, l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, individuandola nella data del 26 gennaio di ciascun anno, con lo scopo di tenere vivo il ricordo dell'eroismo dimostrato dagli alpini in occasione della battaglia di Nikolaevka, combattuta dagli stessi alpini il 26 gennaio 1943, e di tramandare alle nuove generazioni « i valori che incarnano gli alpini nella difesa della sovranità e dell'interesse nazionale e nell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato »

Segnala come la battaglia di Nikolaevka sia ricordata dalla storiografia militare per l'esempio di coraggio, di spirito di sacrificio e di alto senso del dovere offerto da tutti gli alpini coinvolti nel combattimento, senza distinzione di grado e di origine. La battaglia fu combattuta il 26 gennaio 1943 durante il ripiegamento delle residue forze

dell'Asse nella parte meridionale del fronte orientale a seguito del crollo del fronte sul Don dopo la grande offensiva dell'Armata Rossa iniziata il 12 gennaio 1943. L'Associazione Nazionale Alpini, per ricordare il sacrificio di migliaia di alpini in terra di Russia, ha costruito a Rossosch (luogo in cui nel 1942 c'era la sede del Comando del Corpo d'Armata Alpino) un asilo che ospita 150 bambini russi, in segno di solidarietà e di fratellanza fra i popoli.

In ordine alle celebrazioni previste in occasione della ricorrenza, l'articolo 2 attribuisce agli organi competenti di ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente (ad esempio città metropolitane) il compito di provvedere a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche e mostre fotografiche, nonché testimonianze sull'importanza della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile che incarna il Corpo degli Alpini.

In virtù di una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, è previsto, ove possibile, il coinvolgimento dell'Associazione nazionale alpini nella promozione delle predette iniziative.

L'articolo 3 della proposta precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.

L'articolo 4, in considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale che rivestirà l'istituenda ricorrenza, attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di stabilire le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definito, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello



nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ».**

**C. 1203.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esprimere il parere alla VII Commissione Cultura sulla proposta di legge C. 1203 Racchella, recante Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ».

Il provvedimento, che si compone di un solo comma, dichiara monumento nazionale il Ponte Vecchio di Bassano, sul fiume Brenta, sito a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

Sotto il profilo normativo ricorda che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, attraverso una modifica all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha introdotto una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ».

In particolare, la normativa prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice, la quale accerta, ai fini della definizione di « bene culturale », la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con

la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. La normativa non attribuisce, peraltro, effetti giuridici a tale dichiarazione.

Al riguardo ricorda che il ponte – di proprietà del comune di Bassano del Grappa – è stato dichiarato bene culturale, da ultimo, con decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto del 24 giugno 2016, risultando definitivamente soggetto alle disposizioni di tutela di cui al predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Rammenta inoltre che il ponte, il quale costituisce uno dei rari esempi di ponte coperto in legno ancora esistenti, è stato inserito nel programma di investimenti per il biennio 2015-2016 per i « Grandi progetti beni culturali »), con uno stanziamento di 3 milioni di euro per interventi di ripristino e consolidamento.

In tale contesto la relazione illustrativa della proposta di legge motiva l'esigenza di dichiarare monumento nazionale il ponte sia per il rilievo artistico del manufatto, opera del grande architetto Andrea Palladio, sia per il suo rilievo storico nell'arco di molti secoli, sia in quanto esso rappresenta il simbolo di tutti gli alpini d'Italia, dedicato alla memoria delle centinaia di migliaia di soldati che, durante la Prima guerra mondiale, attraverso il ponte, salivano sull'altopiano dei Sette Comuni.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come la proposta di legge sia riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In merito ricorda inoltre che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente e che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

In tale ambito segnala come nella sentenza n. 9 del 2004 la Corte costituzionale abbia individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione, affermando che la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale »; la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa ».

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione.

Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dal citato articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.**

**C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 aprile 2019 il gruppo del Partito democratico ha ribadito la richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647 Ceccanti, recante « Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ».

Stefano CECCANTI (PD) rileva come la questione centrale sia costituita non tanto dall'abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647, quanto dalla definizione del perimetro della materia oggetto di esame ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. Ricorda come la presentazione di emendamenti costituisca una prerogativa costituzionale dei parlamentari che non può essere limitata, anche in considerazione della formulazione dell'articolo 89 del Regolamento della Camera, a norma del quale l'ammissibilità delle proposte emendative a progetti di legge può essere negata soltanto qualora esse siano relative ad argomenti « affatto estranei » all'oggetto della discussione. Dichiara pertanto che, qualora da parte della Presidenza fosse manifestato fin d'ora un orientamento nel

senso dell'ammissibilità di proposte emendative concernenti l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le due Camere non vi sarebbe, da parte del proprio gruppo, alcuna difficoltà a ritirare la richiesta di abbinamento, mentre l'atteggiamento sarebbe ben diverso qualora il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative risultasse illogicamente restrittivo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa presente che la valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti è strettamente collegata all'eventuale abbinamento di altre proposte e alla conseguente definizione del perimetro, questioni sulle quali la Commissione sarebbe chiamata a pronunciarsi laddove i gruppi interessati insistessero per una deliberazione della medesima Commissione in tal senso.

Stefano CECCANTI (PD) chiede alla Presidenza ulteriori chiarimenti sulla delimitazione della materia oggetto della discussione, e in particolare se ritenga che l'argomento dell'uniformazione dell'elettorato attivo e passivo sia da considerarsi o meno « affatto estraneo » ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento della Camera.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che una eventuale deliberazione sulla definizione del perimetro non potrebbe che avere effetti anche relativamente alla successiva valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative. Fa notare, dunque, che la questione che si pone ora è quella relativa all'eventuale abbinamento di altre proposte e alla relativa definizione del perimetro.

Stefano CECCANTI (PD) chiede nuovamente ulteriori chiarimenti al Presidente, in particolare se egli ritenga fondata o meno la richiesta di ampliamento del perimetro nei termini indicati.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, non comprende le ragioni per le quali il deputato Ceccanti insista nel porre quesiti al Presidente, a fronte delle ripetute de-

lucidazioni che gli sono state fornite dalla medesima Presidenza.

Stefano CECCANTI (PD) ritiene non del tutto esaurienti le delucidazioni fornitegli dalla Presidenza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come non sia importante il suo personale orientamento, quanto l'orientamento della Commissione in merito a tale questione. Ribadisce quindi che appare opportuno concentrarsi sulla questione della definizione del perimetro di esame, dalla quale dipenderà la successiva valutazione di ammissibilità delle proposte emendative.

Stefano CECCANTI (PD) dichiara, a nome del proprio gruppo, di non insistere nella richiesta di abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 1647, al fine di evitare che la sua reiezione possa determinare un'eccessiva restrizione del perimetro pregiudicando le decisioni della Presidenza sull'ammissibilità degli emendamenti. Dichiara, peraltro, che un'eventuale declaratoria di inammissibilità di proposte emendative concernenti l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo sarebbe suscettibile di determinare gravi conseguenze, ivi compresa la proposizione da parte del suo gruppo di un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Emanuele PRISCO (FdI) fa presente che il suo gruppo non insiste nel richiedere l'abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 295 Meloni, pur rilevando che apparirebbe opportuna, anche sulla base di quanto emerso dall'attività conoscitiva svolta, un'estensione del perimetro di esame ad altri aspetti di riforma costituzionale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i gruppi del Partito democratico e di Fratelli d'Italia non insistono nella richiesta di abbinamento delle proposte di legge costituzionale C. 1647 e C. 295 Meloni.

Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato.

Stefano CECCANTI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dal Presidente. Ritiene, infatti, che un conto è presentare proposte puntuali e limitate, altro è non prendere in considerazione le conseguenze di sistema delle scelte che si compiono. Dopo aver premesso come da parte del proprio gruppo non vi sia alcuna contrarietà alla riduzione del numero dei parlamentari, rileva come la mancata previsione di interventi volti a tenere conto delle implicazioni di tale riduzione, ad esempio per quanto concerne i delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica e i requisiti di elettorato attivo e passivo, denoti il carattere essenzialmente demagogico delle proposte di legge costituzionale in esame.

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di adottare come testo base la proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, facendo notare che, con tale provvedimento, che non prende in considerazione, ad esempio, alcuna ipotesi di differenziazione delle funzioni delle Camere, si pone in essere un tentativo di riforma slegata da qualsiasi logica di sistema, rischiando di generare contraccolpi sul corretto funzionamento dei meccanismi istituzionali.

Osserva quindi come, analogamente ad altre proposte di riforme costituzionali di cui è già stato avviato l'iter, la maggioranza, con un atto di forzatura, rischia di mettere a rischio l'equilibrio del sistema costituzionale. Non comprende peraltro, come si possa perseguire l'obiettivo dell'autonomia differenziata, perseguito con forza da una parte della maggioranza, senza prendere in considerazione l'eventuale introduzione di una diversificazione nelle funzioni delle due Camere.

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come, anche sulla base degli elementi

emersi nel corso delle audizioni, alcune delle problematiche suscettibili di emergere a seguito della riduzione del numero dei parlamentari potrebbero trovare soluzione attraverso modifiche dei Regolamenti parlamentari.

Per quanto concerne il tema dell'omogeneizzazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le due Camere, assicura come esso sia oggetto di attenta considerazione da parte della maggioranza, ma ritiene che la sede idonea per la sua trattazione non possa essere la proposta di legge costituzionale in esame, volta a introdurre modifiche della Costituzione specifiche e puntuali in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Dichiara conclusivamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dal Presidente.

Emanuele PRISCO (FdI), pur condividendo la finalità di porre in essere interventi di riforma costituzionali mirati e puntuali, fa notare, dissentendo da quanto affermato dalla deputata Macina, che il provvedimento in esame – come peraltro rilevato, a suo avviso, dagli stesso soggetti auditi – incide inevitabilmente su altri articoli della Carta costituzionale, rinvenendosi pertanto la necessità di ampliare l'intervento su tali versanti. Fa riferimento, ad esempio, alla questione dei requisiti di età per l'elezione alle cariche di Presidente della Repubblica e di membro del Parlamento, richiamando altresì l'esigenza di valutare il ruolo dei delegati regionali nell'ambito della elezione del Presidente della Repubblica, nonché eventuali modifiche regolamentari relative alle conseguenze organizzative sui lavori parlamentari derivanti dalla riduzione del numero dei componenti del Parlamento. Osserva, dunque, come tali aspetti non possano non essere ricompresi nel perimetro di esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che, salve eventuali deliberazioni in materia di abbinamento di altre proposte di legge o di ampliamento del perimetro di

esame, il perimetro stesso coincide con quello della proposta di legge C. 1585, approvata dal Senato. Rileva quindi come in questa fase la Commissione sia chiamata unicamente a deliberare sull'adozione del testo base.

Emanuele PRISCO (FdI) auspica che sia quantomeno possibile considerare, durante l'esame delle proposte emendative, un ampliamento dell'ambito di esame ad altri temi, augurandosi che il giudizio sull'ammissibilità degli emendamenti da parte della Presidenza non sia improntato a criteri di eccessivo rigore.

Lorena MILANATO (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di adozione del testo base formulata dal Presidente, ritenendo che sarebbe stato necessario far precedere tale deliberazione da una definizione del perimetro e osservando come, a suo avviso, le proposte di legge costituzionale in esame rechino un intervento eccessivamente limitato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa di non voler entrare nel merito delle valutazioni legittimamente espresse dalla deputata Milanato, ma rileva come non sia necessaria alcuna deliberazione della Commissione sul perimetro, in quanto esso è quello definito dalla materia trattata dalle proposte di legge costituzionale in esame.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1585, approvata dal Senato.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base è fissato alle ore 10 di venerdì 12 aprile.

Avverte quindi che la seduta di esame del provvedimento prevista per domani non avrà luogo, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.**

**C. 1616, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che il gruppo Fratelli d'Italia non insiste nella richiesta di abbinamento della proposta di legge C. 466 Meloni.

Stefano CECCANTI (PD) preannuncia l'orientamento contrario del suo gruppo sulla proposta di legge C. 1616, osservando come tale intervento non tenga conto degli effetti negativi prodotti sull'ambito di applicazione della legge elettorale, in particolare sulle caratteristiche dei collegi elettorali uninominali. Rileva, infatti, che questi ultimi rischiano di assumere dimensioni eccessivamente ampie, facendo notare che sarebbe al limite più opportuno – al fine di scongiurare effetti che sarebbero giudicati irragionevoli in qualsiasi democrazia europea – riconsiderarne una complessiva ridefinizione del sistema, passando a un sistema di collegi totalmente uninominale ovvero a un meccanismo integralmente proporzionale.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) ritiene che – a differenza della proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, il cui oggetto di esame, a suo avviso, appare adeguatamente definito – sulla proposta di legge in titolo si ponga con maggiore rilievo l'esigenza di definire in termini più precisi il perimetro di esame, a fronte delle evidenti ricadute sui meccanismi di funzionamento della legge elettorale, in particolare sulla dimensione dei collegi elettorali. Chiede dunque alla Presidenza, in vista della successiva fase emendativa, se sarà possibile introdurre tali tematiche, connesse al funzionamento complessivo della legge elettorale, nella discussione.

Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di comprendere lo spirito della proposta di legge C. 1616, che è quello di introdurre nella legge elettorale esclusivamente le modifiche necessarie per assicurarne l'applicabilità a seguito della riduzione del numero dei parlamentari. Ritiene, tuttavia, che non si possa non tenere conto di alcuni effetti paradossali derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari: richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che senza adeguati correttivi verrebbe introdotta per l'elezione del Senato in gran parte delle regioni, in particolare in quelle medio-piccole una soglia di sbarramento implicita pari al 10-15 per cento. Suggestisce di prendere in considerazione, al fine di porre rimedio a tale distorsione, il sistema elettorale in vigore per l'elezione dei consigli regionali, che prevede che la ripartizione proporzionale dei seggi avvenga a partire dal quoziente più basso anziché da quello più alto. Auspica un'attenta riflessione al riguardo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 1616 alle ore 10 di venerdì 12 aprile.

Stefano CECCANTI (PD), chiede alla Presidenza delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*, in particolare per quanto riguarda la tempistica relativa ai giudizi sull'ammissibilità delle proposte emendative. Al riguardo, auspica che siano concessi ai gruppi tempi adeguati di approfondimento, anche considerata l'esigenza di valutare, a seguito di tali giudizi, la conseguente posizione del Gruppo, nonché eventuali ricorsi alla Corte costituzionale, laddove fossero rilevati giudizi lesivi di diritti fondamentali dei parlamentari.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dopo aver precisato che la tempistica relativa all'organizzazione dei lavori sarà definita con più precisione una volta avuta conoscenza del numero delle proposte emendative presentate, fa presente che, a fronte

della presentazione di un numero ragionevole di emendamenti, è possibile ipotizzare che la valutazione di ammissibilità sia svolta all'inizio della prossima settimana, eventualmente nella giornata di lunedì.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 di venerdì 12 aprile.

Avverte quindi che la seduta di esame del provvedimento prevista per domani non avrà luogo, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 14.35.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Audizione di Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale forense, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

**Audizione di Cesare Pinelli, Professore ordinario di Diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 622 Golinelli, recante « Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino », come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;

rilevato come l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino, individuata nella data del 26 gennaio di ciascun anno, intenda tenere vivo il ricordo dell'eroismo dimostrato dagli alpini in occasione della battaglia di Nikolaevka, combattuta il 26 gennaio 1943, e di tramandare alle nuove generazioni « i valori che incarnano gli alpini nella difesa della sovranità e dell'interesse nazionale e nell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato »;

evidenziato come l'articolo 3 della proposta di legge precisi che l'istituenda ricorrenza non è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949;

rilevato, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica richieda, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale e appaia dunque riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto  
« Ponte Vecchio di Bassano ». C. 1203.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri,  
esaminata la proposta di legge C. 1203  
Racchella, recante dichiarazione di monu-  
mento nazionale del ponte sul Brenta  
detto « Ponte Vecchio di Bassano »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto  
delle competenze legislative costituzional-  
mente definite, come la proposta di legge

sia riconducibile alla materia « tutela dei  
beni culturali », attribuita alla competenza  
esclusiva dello Stato dall'articolo 117, se-  
condo comma, lettera s), della Costitu-  
zione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
AVVERTENZA .....	27

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.*

#### La seduta comincia alle 14.25

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto.**

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, non avendo la Commissione Agricoltura ancora concluso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimersi sul testo originario del decreto-legge.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto, assegnato in sede referente alla XIII Commissione.

Evidenzia preliminarmente che il decreto-legge all'esame reca un insieme di interventi in materia di agricoltura, volti ad incidere sui settori olivicolo-oleario, lattiero caseario del comparto ovino e caprino e agrumicolo, in ragione dello stato di crisi nel quale versano. La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori in questione un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole, in crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi

atmosferici avversi di carattere eccezionale dello scorso anno e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Ciò premesso, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata delle singole disposizioni del provvedimento, che si compone di 14 articoli, avverte che si soffermerà esclusivamente sulle parti di competenze della Commissione Giustizia.

Segnala a tale proposito che l'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. In particolare, il comma 1 prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN): i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali; i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi.

Rileva che il comma 2 prevede invece che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino sono tenute a registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Rammenta che, ai sensi del comma 4, chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai succitati commi, entro il quinto giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Nel caso in cui la mancata registrazione riguardi quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri non registrati mensilmente nel rispetto del termine previsto, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere le

attività previste dai commi 1 e 2 sull'intero territorio nazionale, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

Osserva che il comma 5 prevede che le sopra indicate sanzioni siano irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il comma 6 dispone che lo stesso Ispettorato, le regioni, gli enti locali e le autorità di controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, esercitino i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni in esame.

Fa presente che l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede norme per il contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa*, aggiungendo un nuovo articolo – l'articolo 18-*bis* – al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Con riguardo alle competenze della Commissione giustizia segnala che il comma 3 del nuovo articolo 18-*bis* prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi che non fornisce tempestiva denuncia ai Servizi sanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 18-*bis*, i medesimi soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. In tal caso è prevista la sostituzione degli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, nel procedere alle misure indicate. La sopra indicata sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio per chiunque impedisce tali operazioni.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE CONSULTIVA**

*Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco.*

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 28

#### INCONTRI INFORMALI:

Incontro con il portavoce della Alleanza per le riforme *Al-Sairoon* del Parlamento iracheno, Kahtan Al Jubori ..... 28

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.*

**La seduta comincia alle 10.05.**

**Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.**

**Audizione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giampiero MASSOLO, *presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Pino CABRAS (M5S), Paolo FORMENTINI (Lega), Emilio CARELLI (M5S), Ivan SCALFAROTTO (PD), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Yana Chiara EHM (M5S) e Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI).

Giampiero MASSOLO, *presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INCONTRI INFORMALI

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Incontro con il portavoce della Alleanza per le riforme *Al-Sairoon* del Parlamento iracheno, Kahtan Al Jubori.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14.20 alle 15.10.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019. 1660 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	34

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani .....	32
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea**

**e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.**

**C. 1648 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca TOCCALINI (Lega), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osservando che l'Accordo, firmato in occasione della 11a riunione ministeriale UE-Asia Centrale, si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica.

Ricorda, quindi, che la Repubblica del Kazakistan ha perseguito negli anni un percorso di sostanziale avvicinamento all'Unione e che nel 2009 le Parti hanno concordato sulla necessità di elevare il livello delle relazioni bilaterali, attraverso un esercizio che avrebbe trovato la sua espressione ottimale in un « accordo rafforzato », secondo una formula innovativa di approfondimento delle relazioni applicabile a Paesi partner che, pur non rientrando nella politica estera e di vicinato (PEV), ricoprono comunque ruoli chiave.

Sottolinea, quindi, che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.

Più specificatamente, il testo stabilisce i principi generali e gli obiettivi dell'Accordo (titolo I) richiedendo il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, che costituiscono elementi essenziali dell'Accordo e contiene, inoltre, disposizioni in materia di dialogo politico e cooperazione nei settori della politica estera e della sicurezza (titolo II) e del commercio e delle imprese (titolo III).

Esso reca, inoltre, disposizioni in materia di cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (titolo IV) e della libertà, sicurezza e giustizia (titolo V), nonché in materia di cultura, ricerca e innovazione, protezione civile e tutela dei consumatori (titolo VI).

Sotto il profilo istituzionale (titolo VIII), è prevista la creazione di un Consiglio di cooperazione, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, coadiuvato da un Comitato di cooperazione.

Infine, è istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, per favorire scambi tra membri del Parlamento kazako e del Parlamento europeo.

Passando alle materie che rientrano negli specifici ambiti di competenza della Commissione difesa, segnala gli articoli da 4 a 13 del Titolo II, relativi al dialogo politico ed alla cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, ai sensi del quale le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicu-

rezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali.

Le Parti si impegnano, inoltre, ad intensificare il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la stabilità dell'Asia centrale, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e prodotti di uso duale.

Infine, evidenzia l'importanza degli impegni che le Parti hanno assunto nel contribuire alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e nel collaborare, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, rileva che questo si compone di 4 articoli che contengono, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione (articoli 1 e 2), la norma di copertura finanziaria (articolo 3), l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

Conclude sottolineando che la Repubblica del Kazakistan rappresenta per estensione e collocazione geografica, abbondanza di riserve energetiche e tassi di crescita economica, uno degli attori chiave della regione centro-asiatica e, più in generale, dello spazio post-sovietico. L'obiettivo del Paese è infatti quello di diventare un *hub* logistico, commerciale e finanziario nell'Asia centrale, avvalendosi della sua posizione geografica nel cuore dell'Eurasia.

Alla luce di quanto richiamato, preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Domenico FURGIUELE (Lega) evidenzia come nella Repubblica del Kazakistan, dopo un trentennio di ininterrotto governo da parte del Presidente Nazarbayev, si stia

avviando un processo di democratizzazione che auspica possa più pienamente compiersi nelle elezioni che tra breve si svolgeranno.

Ritiene, quindi, importante procedere alla ratifica dell'Accordo anche in considerazione della rilevanza che tale Paese riveste per l'Italia sia per l'abbondanza di risorse energetiche, sia per lo sviluppo dei traffici commerciali nell'ambito dell'area dell'Asia centrale.

Giovanni RUSSO (M5S) condivide le considerazioni sulla valenza strategica che la Repubblica del Kazakistan assume nell'ambito dell'area dell'Asia centrale e sull'opportunità di incrementare i rapporti commerciali con tale Paese.

Esprime, quindi, una valutazione favorevole sul provvedimento

Salvatore DEIDDA (FdI) auspica che l'Accordo in esame non finisca per contribuire ad alimentare tensioni, come avvenuto per esempio con l'Ucraina, ma piuttosto segni un'inversione di tendenza dell'Unione europea nell'ambito di una politica di partenariato più rispettosa delle tradizioni e delle culture dei popoli.

Luca TOCCALINI (Lega), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO condivide la proposta presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.**

**1660 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, rileva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione affari esteri in merito al disegno di legge C. 1660 che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

Riferisce, quindi, che il Protocollo regola tempi e modalità dell'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord alla Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) e trae origine dalla manifestazione di volontà politica dei Paesi alleati, formalizzata in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo svoltosi a Bruxelles l'11 e il 12 luglio 2018, di invitare il Paese balcanico ad avviare i colloqui propedeutici all'adesione all'Alleanza atlantica, successivamente allo storico accordo tra Atene e Skopje sulla soluzione del problema della denominazione ufficiale dello Stato macedone (Accordi di Prespa).

Ricorda che la disputa tra Atene e Skopje sul nome Macedonia si è composta con l'Accordo di Prespa firmato il 17 giugno 2018, in virtù del quale la Repubblica ex jugoslava ha assunto la denominazione ufficiale di Macedonia del Nord (*Republic of North Macedonia*).

Osserva, quindi, che l'invito dell'Alleanza alla Repubblica di Macedonia del Nord è stato formulato in applicazione dell'articolo 10 del Trattato istitutivo dell'Alleanza atlantica e che il Protocollo in esame ricalca fedelmente la formulazione degli atti equivalenti utilizzati in occasione dei recenti allargamenti dell'Alleanza, da ultimo nel caso del Montenegro divenuto il ventinovesimo Stato membro dell'Alleanza nel giugno 2017.

Precisa, quindi, che il Protocollo è composto da un breve preambolo, nel quale le Parti del Trattato di Washington affermano che l'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord al Trattato stesso accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica, e da tre articoli.

In particolare, l'articolo 1 prevede che, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, il

Segretario generale della NATO, a nome di tutti i Paesi membri, inviti il governo della Macedonia del Nord ad accedere al Trattato del Nord Atlantico. Successivamente, come precisato ai sensi dell'articolo 10 del Trattato istitutivo, la Macedonia del Nord diverrà parte della NATO una volta depositato lo strumento di adesione al Trattato stesso presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 2 concerne l'entrata in vigore del Protocollo, che è subordinata al momento in cui tutti i paesi membri avranno notificato la loro approvazione al Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo depositario è inoltre tenuto ad informare tutti i Paesi NATO della data di ricevimento di ciascuna notifica e dell'entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo 3 stabilisce che il Protocollo, redatto in lingua francese e in lingua inglese – entrambe facenti ugualmente fede –, sarà depositato presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

Quanto al disegno di legge in esame, esso si compone di tre articoli.

I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione del Protocollo di accesso della Macedonia del Nord, firmato a Bruxelles il 6 febbraio 2019.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Aggiunge che il disegno di legge in esame è corredato da una relazione introduttiva e da una relazione tecnica, in base alla quale l'attuazione del provvedimento non implica maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendo il Protocollo di adesione della Macedonia del

Nord alla NATO nuove attività per le competenti Amministrazioni dello Stato.

Conclude rilevando che, allo stato attuale, la ratifica del Protocollo di adesione è già stata autorizzata dalla Grecia, dalla Slovenia, dall'Albania, dalla Bulgaria, dalla Croazia, dal Montenegro e dalla Romania.

Giovanni RUSSO (M5S) considera fatto positivo l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO, anche perché ottenuta attraverso il consenso dei Paesi limitrofi al nuovo Stato ed auspica che l'allargamento possa incrementare la condivisione di importanti principi.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Angelo TOFALO concorda con la proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.**

**Testo base C. 875 Corda e abbinate C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 20.10 alle 21.50 e dalle 22 alle 22.55.



## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015 (C. 1648 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015 (C. 1648 Governo);

rilevato che l'Accordo in esame si inquadra nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

considerato che il Kazakistan ha perseguito negli anni un percorso di sostanziale avvicinamento all'UE e che nel 2009 le Parti hanno concordato sulla necessità di elevare il livello delle relazioni bilaterali, attraverso un « accordo rafforzato » secondo una formula innovativa di approfondimento delle relazioni applicabile a Paesi partner che, pur non rientrando nella politica estera e di vicinato (PEV), ricoprono comunque ruoli chiave;

evidenziato che gli articoli da 4 a 13 del Titolo II, relativi al dialogo politico ed

alla cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, impegnano le Parti a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali;

evidenziato, altresì, che le Parti si impegnano ad intensificare il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza, come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, la stabilità dell'Asia centrale, la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e prodotti di uso duale, la lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e a collaborare, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico  
sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bru-  
xelles il 6 febbraio 2019 (C. 1660 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 (C. 1660 Governo);

sottolineato che il Protocollo in esame regola tempi e modalità dell'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord alla Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO);

evidenziato che l'invito dell'Alleanza alla Repubblica di Macedonia del Nord è stato formulato in applicazione dell'articolo 10 del Trattato istitutivo dell'Alleanza atlantica;

considerato che nel preambolo al Protocollo le Parti del Trattato di Washington affermano che l'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord al Trattato stesso accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) . . . . .	35
Sull'ordine dei lavori . . . . .	36
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) . . . . .	36

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	39
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	39

##### RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019. Doc. LIX n. 1 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) . . . . .	41
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	42
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.**

**Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2019.

La Viceministra Laura CASTELLI, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009,

la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento in oggetto è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, rileva che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Luigi MARATTIN (PD) chiede alla rappresentante del Governo in quali tempi il Documento di economia e finanza 2019 sarà trasmesso alle Camere.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica che il Documento di economia e finanza 2019 sarà pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e trasmesso alle Camere entro la giornata odierna.

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto.**

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2019.

La Viceministra Laura CASTELLI, con riguardo all'articolo 1, recante misure di sostegno al settore lattiero-caseario del

comparto del latte ovino, e all'articolo 10, recante rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale, evidenzia che l'utilizzo delle risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge di bilancio n. 145 del 2018, non pregiudica gli impegni già assunti sulla base della legislazione vigente. Assicura, altresì, che le risorse complessivamente utilizzate per l'anno 2019 ai sensi delle citate disposizioni non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino, e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari, conferma l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e assegnate alle amministrazioni deputate alle attività di controllo sulla produzione di latte ovino e caprino.

Ricorda che attualmente tali attività di controllo vengono svolte in relazione alla produzione per il tramite delle Direzioni territoriali provinciali delle regioni e/o degli Organismi pagatori (laddove vi sia una delega funzionale) attraverso un controllo amministrativo sistematico e controlli puntuali e in situ solo su un campione preventivamente identificato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Segnala che l'estensione dell'obbligo di controllo anche alla produzione di latte ovino e caprino prevista dalla norma in oggetto avverrà con modalità stabilite con successivo decreto ministeriale simili a quelle esistenti per i primi acquirenti del latte crudo vaccino, tenendo in debito conto – per la suddivisione dei compiti tra i vari soggetti – delle risorse disponibili a livello centrale e decentrato, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 5, che incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, assicura che l'utilizzo delle risorse previste a copertura mediante

riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente non pregiudica gli impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.

Conferma l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, in materia di contrasto della *Xylella fastidiosa* e di altre fitopatie. A tal proposito fa presente che la Regione Puglia ha già deliberato un piano di azioni per contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa*, comprendente misure di controllo e di eradicazione che l'intervento normativo proposto ha il compito di agevolare.

In particolare, evidenzia che con il piano adottato si sono resi disponibili per il 2019 circa 4,4 milioni di euro per la sua attuazione, prevedendo l'impegno, sul territorio pugliese, di una serie di soggetti con compiti di monitoraggio e distruzione delle piante oggetto di prescrizione di abbattimento, che operano a seguito di specifiche convenzioni e comunque nell'ambito delle risorse disponibili, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 12, relativo all'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, in base agli elementi informativi acquisiti dalla struttura commissariale, fa presente che, per quanto riguarda le spese di funzionamento e di personale, il costo mensile ammonta a complessivi 139.130 euro. Pertanto assicura che la consistenza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso il Commissario straordinario, pari a euro 5.042.492,63, che saranno ora impiegate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del prefetto di Genova, risulta adeguata al fine di completare gli interventi già avviati per la bonifica del sito di interesse nazionale.

Assicura, altresì, che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse medesime. Al riguardo, precisa che per gli interventi già programmati saranno trasferiti nella contabilità speciale del prefetto di Genova specifiche risorse,

pari a euro 14.844.288,75, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente, secondo le modalità previste per il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1718 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riguardo all'articolo 1, recante misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino, e all'articolo 10, recante rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale, si evidenzia che l'utilizzo delle risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge di bilancio n. 145 del 2018, non pregiudica gli impegni già assunti sulla base della legislazione vigente;

le risorse complessivamente utilizzate per l'anno 2019 ai sensi delle citate disposizioni non rientrano tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino, e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari, si conferma l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e assegnate alle amministrazioni deputate alle attività di controllo sulla produzione di latte ovino e caprino;

attualmente tali attività di controllo vengono svolte in relazione alla produzione per il tramite delle Direzioni territoriali provinciali delle regioni e/o degli Organismi pagatori (laddove vi sia una delega funzionale) attraverso un controllo amministrativo sistematico e controlli puntuali e *in situ* solo su un campione preventivamente identificato dall'AGEA;

l'estensione dell'obbligo di controllo anche alla produzione di latte ovino e caprino prevista dalla norma in oggetto avverrà con modalità stabilite con successivo decreto ministeriale simili a quelle esistenti per i primi acquirenti del latte crudo vaccino, tenendo in debito conto – per la suddivisione dei compiti tra i vari soggetti – delle risorse disponibili a livello centrale e decentrato, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 5, che incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, l'utilizzo delle risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente non pregiudica gli impegni già assunti sulla base della legislazione vigente;

si conferma l'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, in materia di contrasto della *Xylella fastidiosa* e di altre fitopatie;

a tal proposito si fa presente che la Regione Puglia ha già deliberato un piano di azioni per contrastare la diffusione della *Xylella fastidiosa*, comprendente misure di controllo e di eradicazione che l'intervento normativo proposto ha il compito di agevolare;

in particolare, con il piano adottato si sono resi disponibili per il 2019 circa 4,4 milioni di euro per la sua attuazione, prevedendo l'impegno, sul territorio pugliese, di una serie di soggetti con compiti di monitoraggio e distruzione delle piante oggetto di prescrizione di abbattimento,

che operano a seguito di specifiche convenzioni e comunque nell'ambito delle risorse disponibili, senza ulteriori o nuovi oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 12, relativo all'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, in base agli elementi informativi acquisiti dalla struttura commissariale, si fa presente che, per quanto riguarda le spese di funzionamento e di personale, il costo mensile ammonta a complessivi 139.130 euro;

pertanto la consistenza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso il Commissario straordinario, pari a euro 5.042.492,63, che saranno ora impiegate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi del prefetto di Genova, risulta adeguata al fine di completare gli interventi già avviati per la bonifica del sito di interesse nazionale;

l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

al riguardo, si precisa che per gli interventi già programmati saranno trasferiti nella contabilità speciale del prefetto di Genova specifiche risorse, pari a euro 14.844.288,75, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente, secondo le modalità previste per il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020;

rilevata la necessità:

all'articolo 12, comma 5, di precisare che all'attuazione del medesimo articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, espungendo il riferimento agli oneri ivi contenuto, giacché la disposizione in esame viene attuata ad invarianza di risorse stanziata a legislazione vigente;

all'articolo 13, comma 1, di specificare che le variazioni di bilancio autorizzate sono quelle conseguenti all'attuazione del presente decreto;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 12, comma 5, sostituire le parole:* Agli oneri derivanti dal presente articolo, *con le seguenti:* All'attuazione del presente articolo;

*All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* conseguenti all'attuazione del presente decreto ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.**

**Atto n. 73.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2019.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, comunica che non è stato ancora tra-

smesso il parere della Conferenza unificata sul provvedimento in esame. Chiede, pertanto, che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.**

**Atto n. 76.**

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) – reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Evidenzia che il provvedimento in esame è corredato di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, prende preliminarmente atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui le amministrazioni interessate (Corpo

delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto) provvedono agli adempimenti introdotti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione del « Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto » quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella materia disciplinata dal decreto in esame, rileva che la relazione tecnica si limita ad affermare che tali attività saranno svolte senza la necessità di costituire alcuna nuova struttura, bensì con le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito reputa dunque utile acquisire ulteriori elementi volti a confermare che i predetti nuovi adempimenti possano effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 5, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che le attività che il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e supporto gestione nell'attività di progetto Protocollo di Kyoto dovrà svolgere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto legislativo in questione consistono nella contestazione e notifica del verbale e coincidono con quelle che il medesimo Comitato già eser-

cita nell'ambito delle attività di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013. Pertanto, non saranno svolte dallo stesso Comitato attività nuove o diverse rispetto a quelle che già esercita.

Inoltre, conferma che dal trasferimento dell'attività di accertamento delle violazioni delle norme di cui al citato decreto legislativo n. 30 del 2013 in capo al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera non deriveranno effetti negativi per la finanza pubblica, provvedendovi l'amministrazione competente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Rileva che per lo svolgimento delle attività di funzionamento del Comitato sono a disposizione le risorse di cui al capitolo n. 2030 denominato « Spese per attività di funzionamento connesse al sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra », la cui gestione compete alla Divisione II – Clima e certificazione ambientale della Direzione generale per il clima ed energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala che su tale capitolo, che non ha mai avuto necessità di integrazioni e le cui risorse provengono dal pagamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 214 del 25 luglio 2016, potranno gravare le spese per le attività di contestazione e notifica dei verbali che saranno irrogati ai sensi del presente schema di decreto. Inoltre, osserva che l'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto in esame, prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 saranno versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che saranno appositamente istituiti.

Pertanto, evidenzia che i predetti adempimenti possono essere effettivamente fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.



Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 5, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, concorda sull'opportunità di riformularne la rubrica sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019.**

**Doc. LIX n. 1.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame della Relazione in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dello scorso 3 aprile 2019.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, nel rinnovare le considerazioni già svolte nella seduta precedente, ricorda che, come assicurato dalla Viceministra Castelli, a breve sarà presentato alle Camere il Documento di economia e finanza 2019, che recherà in apposito allegato il quadro aggiornato dell'andamento degli indicatori

di benessere equo e sostenibile. Ritiene che quella sarà la sede più opportuna per discutere l'integrazione di tali indicatori, che reputa fondamentali ai fini delle analisi di politica economica.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene opportuno proseguire con la discussione della relazione in esame poiché il Documento di economia e finanza 2019 farà riferimento solo alle previsioni per i prossimi tre anni. A tale proposito ritiene necessario chiudere l'analisi sperimentale sui quattro indicatori di benessere equo e sostenibile avviata dal Governo precedente, esaminando i dati a consuntivo. In particolare, ritiene che avere i dati a consuntivo relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas climalteranti permetterebbe di mantenere al meglio i *target* prefissati. Auspica che la sperimentazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile prosegua e sia condivisa da tutti i gruppi parlamentari, anche da quelli che non votarono a favore della sua introduzione. Ricorda che per quattro dei dodici indicatori di benessere equo e sostenibile, la Relazione in esame presenta sia i consuntivi 2015-2017 che le previsioni 2018-2021. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno concludere l'analisi su questi dati piuttosto che attendere i dati contenuti nel Documento di economia e finanza 2019, per evitare di creare ulteriore confusione. Oltretutto, non condivide le previsioni ottimistiche del relatore in merito all'impatto del reddito di cittadinanza e di « quota 100 » su questi indicatori. In conclusione, anche a nome del gruppo del Partito Democratico, che ha sempre sostenuto la necessità dell'introduzione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, auspica che l'esame del provvedimento possa concludersi con l'approvazione di una risoluzione che tenga conto anche della sperimentazione effettuata negli scorsi anni.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, non condivide le riflessioni del deputato Boccia in merito all'impatto del reddito di cittadinanza sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, poiché ritiene che tale mi-

sura non possa che avere un effetto positivo sulla vita dei cittadini. Auspica, inoltre, la collaborazione da parte di tutti i gruppi parlamentari su un tema tanto importante qual è quello degli indicatori di benessere equo e sostenibile.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel replicare al deputato Boccia, ricorda che l'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, prevede che in apposito allegato al Documento di economia e finanza siano riportati sia l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile, sia le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Nel concordare pertanto con le

considerazioni svolte dal deputato Sodano in merito all'opportunità di approfondire, per economia dei lavori, la tematica dei predetti indicatori nell'ambito dell'esame, ormai imminente, del DEF 2019, auspica che in quella sede possa giungersi a valutazioni ampiamente condivise sull'utilizzo degli indicatori stessi.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	56
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	62

##### SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i> ) .....	71

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.**

**C. 1074 Ruocco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile scorso.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, dà conto delle sostituzioni e informa la Commissione di aver ritirato il suo emendamento 30.1.

Avverte quindi che i lavori della Commissione inizieranno dall'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta del giorno precedente. Si tratta in particolare dell'articolo aggiuntivo Currò 1.02, degli emendamenti riferiti all'articolo 2,

dell'articolo aggiuntivo 3.01 della Relatrice e del relativo subemendamento Brunetta 0.03.01.1, dell'articolo aggiuntivo a sua firma 7.03 (*Nuova formulazione*), dell'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, dell'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11, e dell'emendamento Ungaro 13.5.

Passando all'esame dell'articolo aggiuntivo Currò 1.02, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Giovanni CURRÒ (M5S) accoglie la riformulazione proposta dalla Relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Currò 1.02 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverte di aver ritirato il suo emendamento 2.6, e che deve pertanto considerarsi precluso il subemendamento Cattaneo 0.2.6.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Giacomoni 2.2 e parere contrario sull'emendamento Fregolent 2.3.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Giacomoni 2.2 (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Fregolent 2.3 è da considerarsi precluso in seguito all'approvazione dell'emendamento Giacomoni 2.2, soppressivo dell'articolo.

Invita quindi i presentatori al ritiro del subemendamento Brunetta 0.3.01.1 ai fini di una sua ripresentazione nel corso del

successivo esame in Assemblea e raccomanda invece l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 3.01.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.01 da questa presentato.

Antonio MARTINO (FI) accoglie l'invito della Presidente e ritira il subemendamento Brunetta 0.3.01.1, del quale è firmatario.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3.01 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando all'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (*Nuova formulazione*), esprime parere favorevole.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (*Nuova formulazione*), a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (*Nuova formulazione*), come da ultimo ulteriormente riformulato.

Raffaele TRANO (M5S) accoglie la ulteriore nuova formulazione proposta dal Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Trano 7.03 (*Ulteriore nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando all'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere favorevole.

Giulio CENTEMERO (Lega) accoglie la formulazione della Relatrice.

Claudia PORCHIETTO (FI) chiede chiarimenti in ordine ai contenuti dell'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, così come riformulato.

Giulio CENTEMERO (Lega) rileva come attraverso il *Patent box* si sia cercato di prevedere un regime opzionale, all'interno del quale i contribuenti che vogliono beneficiare dell'agevolazione devono mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate idonea documentazione.

Claudia PORCHIETTO (FI) osserva che tale disposizione finisce per far ricadere l'onere della prova in capo al contribuente, per il quale la possibilità di contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, non avendo limiti temporali, determina una sorta di perenne « spada di Damocle ». Ciò costituisce un ulteriore aggravio per i cittadini, mentre sarebbe stato meglio prevedere date certe entro le quali l'Agenzia delle entrate debba svolgere le verifiche di sua competenza.

Silvia FREGOLENT (PD) si associa alle considerazioni espresse dalla collega Porchietto circa l'opportunità di prevedere date certe per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate, altrimenti la norma proposta finirebbe per complicare, anziché semplificare, la vita del contribuente.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI osserva come una modifica dell'emendamento dovrebbe in ogni caso essere oggetto di una ulteriore valutazione da parte all'Agenzia delle entrate. Propone quindi di approvare l'articolo aggiuntivo nella sua attuale stesura, per pervenire successivamente, anche mediante la presentazione di emendamenti in Assemblea, ad una migliore formulazione della disposizione.

Antonio MARTINO (FI) ritiene condivisibile la proposta avanzata dal Sottosegretario.

Mauro DEL BARBA (PD) giudica apprezzabile la proposta emendativa presentata e la disponibilità manifestata dal Governo ad un suo miglioramento. Riterrebbe tuttavia preferibile, anche in considerazione dell'atteggiamento collaborativo sinora dimostrato dal Partito Democratico, un ritiro dell'articolo aggiuntivo in discussione, al fine di una sua ripresentazione in Assemblea in una forma definitiva e maggiormente condivisa, alla luce delle criticità rilevate di colleghi.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI suggerisce di approvare in ogni caso, sin d'ora, l'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, così come riformulato, onde acquisire gli elementi migliorativi della normativa vigente che tale disposizione reca e porre le basi per una sua modifica da parte dell'Assemblea. Ciò anche al fine di evitare che la diversa dinamica dei lavori di Aula rispetto ai lavori di Commissione possa rendere più difficile l'introduzione *ex novo* della disposizione.

Silvia FREGOLENT (PD) evidenzia come l'articolo aggiuntivo Centemero 8.07, nella sua attuale formulazione, non possa essere considerato migliorativo dell'attuale disciplina, ma semmai peggiorativo, viste le condizioni di incertezza che impone ai contribuenti. Rassicura circa il fatto che il Partito Democratico manterrà, anche nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea, l'atteggiamento collaborativo sinora dimostrato, e propone pertanto un ulteriore accantonamento della proposta emendativa, affinché il Governo possa svolgere una ulteriore riflessione.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI, viste le obiezioni manifestate, invita il presentatore Centemero al ritiro del suo articolo aggiuntivo 8.07, ai fini della ripresentazione in Assemblea di una nuova proposta emendativa, auspicabilmente sottoscritta da tutti i gruppi.

Giulio CENTEMERO (Lega) ritira il suo articolo aggiuntivo 8.07.

Luca PASTORINO (LeU) condivide l'opportunità di pervenire ad una riformulazione della proposta emendativa, sottoscritta dalla Commissione, da presentare in Assemblea.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme alla proposta di riformulazione, volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo.

Luca PASTORINO (LeU) accoglie la riformulazione proposta del suo articolo aggiuntivo 9.035.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Pastorino 9.035 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sui subemendamenti Cattaneo 0.11.6.1, Giacomoni 0.11.6.2, 0.11.6.3 e 0.11.6.4. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Lucaselli 0.11.6.5 e Fregolent 0.11.6.6. Esprime parere contrario sui subemendamenti Marco Di Maio 0.11.6.7, Giacomoni 0.11.6.8, Centemero 0.11.6.9 e sugli identici Fragomeli 0.11.6.10, Pastorino 0.11.6.11 e Martinciglio 0.11.6.12. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 11.6. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Giacomoni 11.1, sugli identici Mandelli 11.3 e Marco Di Maio 11.4, nonché sull'emendamento Fregolent 11.5. Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento Martino 0.11.01.1 e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 11.01.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla Relatrice. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 11.6 della Relatrice, a condizione che sia riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e sull'articolo aggiuntivo 11.01 della Relatrice.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, accoglie la riformulazione del suo emendamento 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cattaneo 0.11.6.1 e Giacomoni 0.11.6.2, 0.11.6.3 e 0.11.6.4.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti Lucaselli 0.11.6.5 e Fregolent 0.11.6.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Marco Di Maio 0.11.6.7, Giacomoni 0.11.6.8, Centemero 0.11.6.9 e gli identici subemendamenti Fragomeli 0.11.6.10, Pastorino 0.11.6.11 e Martinciglio 0.11.6.12.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) osserva che la riformulazione dell'emendamento 11.6 della relatrice comporta, a suo parere, un aggravamento procedurale a carico degli enti locali, che il suo subemendamento 0.11.6.10 avrebbe consentito di evitare.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ritiene che compito del Governo e della maggioranza sia quello di ridurre gli aggravamenti procedurali a carico dei cittadini.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, fa presente che la riformulazione, concordata peraltro con l'Agenzia delle entrate, prevede limiti ed esclusioni specifici, volti proprio a limitare gli aggravamenti a carico dei contribuenti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ritiene necessario non appesantire le procedure di accertamento a carico degli enti locali, i cui tributi non sono comparabili agli altri tributi erariali. Per tale ragione, preannuncia la presentazione in Assemblea da parte del gruppo del Partito Democratico

di uno specifico emendamento, sul quale auspica una riflessione da parte del Governo.

Silvia FREGOLENT (PD) si unisce al collega nell'auspicare un'ulteriore riflessione sul tema da parte del Governo, a tutela delle amministrazioni comunali.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, rileva che la previsione del contraddittorio non sempre costituisce un appesantimento a carico delle parti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) osserva che il sistema fiscale a livello locale è molto diversificato dopo la recente entrata a regime della riforma della tassazione comunale. Pertanto, è opportuno non appesantire i comuni, che sono ancora in una fase delicata di assestamento, con ulteriori aggravii di natura procedurale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ritiene che le modifiche proposte nella nuova formulazione dell'emendamento 11.6 della Relatrice sono coerenti con quanto previsto dallo Statuto del contribuente. L'eventuale appesantimento burocratico per i comuni è bilanciato dalla possibilità per gli stessi di evitare un contenzioso a seguito del quale possono risultare soccombenti.

Raffaele TRANO (M5S) sottolinea che la riformulazione non introduce un obbligo ma una facoltà per i comuni.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice* ritenendo opportuno rinviare la discussione sul punto alla successiva fase di esame in Assemblea, nel corso della quale le questioni sollevate dai colleghi potranno essere oggetto di adeguata valutazione, pone in votazione il suo emendamento 11.6 nella nuova formulazione.

La Commissione approva l'emendamento 11.6 della Relatrice (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 11.6 (*Nuova formulazione*), sono da ritenersi preclusi l'emendamento Giacomoni 11.1, gli identici Mandelli 11.3 e Marco Di Maio 11.4, nonché l'emendamento Fregolent 11.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Martino 0.11.01.1 e approva l'articolo aggiuntivo 11.01 della Relatrice (vedi allegato 2).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 13.5, in precedenza accantonato, in quanto non conforme alla normativa europea.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo UNGARO (PD) chiede che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti sulle motivazioni alla base del parere contrario al suo emendamento 13.5, che, a suo giudizio, potrebbe avere effetti positivi per i bilanci dei piccoli comuni.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI evidenzia come sia stata recentemente chiusa, negativamente, una procedura di pre-contenzioso (caso EU-Pilot 8638/16/TAXU) avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, relativa ai regimi preferenziali IMU, TSI e TARI già accordati a favore dei cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.

La Commissione respinge l'emendamento Ungaro 13.5.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri, la Commissione può ora riprendere l'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 22 e seguenti. Resta per ora invece accantonato l'articolo aggiuntivo 18.017 a sua firma ed il relativo subemendamento Gusmeroli 0.18.017.1.

Con riferimento all'articolo 22, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caon 22.01.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caon 22.01.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 23, esprime parere contrario sugli identici subemendamenti Osnato 0.23.5.1 e Fregolent 0.23.5.2, sui subemendamenti Bignami 0.23.5.3, Schullian 0.23.5.4, sugli identici Bignami 0.23.5.5, Fregolent 0.23.5.6 e Osnato 0.23.5.7, nonché sul subemendamento Fregolent 0.23.5.8. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Fregolent 0.23.5.9 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.5.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole all'emendamento 23.5 della Relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, accoglie la riformulazione del proprio emendamento 23.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Osnato 0.23.5.1 e Fregolent 0.23.5.2, i subemendamenti Bignami 0.23.5.3, Schullian 0.23.5.4, gli identici Bignami 0.23.5.5, Fregolent 0.23.5.6 e Osnato 0.23.5.7, nonché il subemendamento Fregolent 0.23.5.8. Approva, quindi, il subemendamento Fregolent 0.23.5.9 (*vedi allegato 2*).

Claudia PORCHIETTO (FI) chiede chiarimenti sul tenore della riformulazione dell'emendamento 23.5 della Relatrice.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, sottolinea che la riformulazione è volta a

limitare la proposta normativa ai nuovi contratti.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI interviene per fornire ulteriori chiarimenti sulla riformulazione dell'emendamento 23.5 della Relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 23.5 della Relatrice (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pastorino 23.1, Schullian 23.2 e Fregolent 23.4.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.**

**C. 1074 Ruocco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, rammenta che la Commissione, nella seduta antimeridiana, ha esaminato le proposte emendative sino all'articolo 24 del provvedimento, dal quale si riprende ora l'esame.

Esprime parere contrario sull'emendamento Fregolent 24.1 e sui subemendamenti Gebhard 0.24.4.1 e Ungaro 0.24.4.2 e 0.24.4.3. Invita al ritiro del subemendamento Ungaro 0.24.4.4, mentre esprime parere contrario sui subemendamenti Gebhard 0.24.4.5, Ungaro 0.24.4.6, 0.24.4.7



e 0.24.4.10. Invita al ritiro del subemendamento Ungaro 0.24.4.11 ed esprime parere contrario sui subemendamenti Gebhard 0.24.4.12 e 0.24.4.13. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 24.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 24.2 e sul subemendamento Lucaselli 0.24.09.1. Raccomanda infine l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 24.09.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 24.4 della Relatrice, nonché sull'articolo aggiuntivo 24.09 della Relatrice, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, accoglie la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 24.09.

La Commissione respinge l'emendamento Fregolent 24.1.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento Gebhard 0.24.4.1, del quale è firmatario.

Massimo UNGARO (PD) riconosce il valore positivo dell'emendamento 24.4 della Relatrice, che interviene con misure di sostegno volte a favorire il rientro in patria di lavoratori italiani residenti all'estero. Ritiene tuttavia che le disposizioni potrebbero essere ulteriormente migliorate, e in tal senso ha presentato diverse proposte emendative. Soffermandosi in primo luogo sul suo subemendamento 0.24.4.2, evidenzia come questo sia volto ad eliminare le disparità tra coloro che già risiedono in Italia e coloro che sono in procinto di rientrarvi nel corso del 2019. Si tratta di una misura importante poiché, a causa della *Brexit*, nel corso del 2019 saranno numerosi i rientri in Italia di professionisti residenti nel Regno Unito, mentre la misura proposta dalla Relatrice trova applicazione solamente a partire dal 2020.

La Commissione respinge il subemendamento Ungaro 0.24.4.2.

Massimo UNGARO (PD) illustra il suo subemendamento 0.24.4.3, raccomandandone l'approvazione. Rileva che l'emendamento 24.4 della Relatrice prevede che i cittadini italiani non iscritti all'AIRE possano accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Il suo subemendamento è invece volto a stabilire che, in assenza di una convenzione di tal specie con il paese di provenienza del lavoratore e ai fini dell'accesso ai benefici previsti, si considera il periodo fiscale durante il quale è stata richiesta la registrazione all'AIRE.

La Commissione respinge il subemendamento Ungaro 0.24.4.3.

Massimo UNGARO (PD) chiede di conoscere le ragioni dell'invito al ritiro del suo subemendamento 0.24.4.4.

Il sottosegretario Massimo BITONCI segnala che la stima degli effetti finanziari valutata dal Governo è pari a 74,9 milioni di euro per il 2020 e 106,8 milioni di euro per il 2021, pertanto l'invito al ritiro è dovuto all'onerosità della proposta emendativa.

Massimo UNGARO (PD) ritiene eccessiva la stima fornita dal Governo, che ritiene possa essere frutto di un errore di valutazione, ed invita ad un nuovo calcolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI propone al presentatore, onde consentire gli opportuni approfondimenti, di ritirare il subemendamento 0.24.4.4, ai fini di una sua ripresentazione nel corso del successivo esame in Assemblea.

Massimo UNGARO (PD) accoglie la proposta del Sottosegretario e ritira il suo subemendamento 0.24.4.4.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento Gebhard 0.24.4.5, di cui è firmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Ungaro 0.24.4.6.

Massimo UNGARO (PD) illustra il suo subemendamento 0.24.4.7, volto a migliorare il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio italiano, di cui all'emendamento 24.4 della Relatrice. Il subemendamento prevede che il Portale assista i soggetti che intendono trasferirsi in Italia anche in relazione al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e al reclutamento per il personale medico-sanitario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Ungaro 0.24.4.7 e 0.24.4.10.

Massimo UNGARO (PD) ritira il suo subemendamento 0.24.4.11.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira i subemendamenti Gebhard 0.24.4.12 e 0.24.4.13 di cui è firmatario.

La Commissione approva l'emendamento 24.4 della Relatrice (*vedi allegato 2*) mentre respinge l'emendamento Ungaro 24.2 e il subemendamento Lucaselli 0.24.09.1. Approva altresì l'articolo aggiuntivo 24.09 della Relatrice (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 25, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mandelli 25.1 e Marco Di Maio 25.2, mentre esprime parere favorevole sugli identici Mandelli 25.3, Marco Di Maio 25.4, Pastorino 25.5 e Gusmeroli 25.6. Esprime parere contrario sull'emendamento Ungaro 25.7 e sul subemendamento Lucaselli 0.25.8.4. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 25.8.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice e parere favorevole sull'emendamento 25.8 della Relatrice medesima.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Mandelli 25.1 e Marco Di Maio 25.2 e approva gli identici Mandelli 25.3, Marco Di Maio 25.4, Pastorino 25.5 e Gusmeroli 25.6 (*vedi allegato 2*). Respinge quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Ungaro 25.7 e il subemendamento Lucaselli 0.25.8.4. Approva infine l'emendamento 25.8 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 26, esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 26.1, a condizione che venga riformulato come nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 26.2.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 26.1.

Raffaele TRANO (M5S) avverte che tutti i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione intendono sottoscrivere l'emendamento Gusmeroli 26.1.

La Commissione approva l'emendamento Gusmeroli 26.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 26.2 di cui è firmatario.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Martino 27.1.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Martino 27.1.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Giacomoni 28.1.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Giacomoni 28.1.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 31, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Prestigiacomino 31.01, Mandelli 31.04 e 31.03 e Donno 31.06. Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 31.07 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 31.07 della Relatrice medesima, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Prestigiacomino 31.01, Mandelli 31.04 e 31.03, Donno 31.06, mentre approva l'articolo aggiuntivo 31.07 della Relatrice (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Martino 35.01.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Martino 35.01.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 36, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Brunetta 36.02, Giacomoni 36.03 e 36.04, Gebhard 36.05. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Trano 36.06 e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 36.07.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 36.07 della Relatrice medesima.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Brunetta 36.02 e Giacomoni 36.03 e 36.04.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'articolo aggiuntivo Gebhard 36.05 di cui è firmatario.

Raffaele TRANO (M5S) ritira il suo articolo aggiuntivo 36.06.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 36.07 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ritira il proprio subemendamento 0.18.017.1, precedentemente accantonato.

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che anche l'articolo aggiuntivo 18.017 deve intendersi ritirato. Propone, infine, una correzione di forma riferita al suo emendamento 4.3 (*Nuova formulazione*), approvato nella seduta svoltasi il 9 aprile, volta a coordinare il comma 2 con il comma 5 dell'articolo 4 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la correzione di forma proposta dalla Relatrice (*vedi allegato 3*).

Carla RUOCCO, *presidente e relatrice*, avverte che, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del provvedimento, come modificato, sarà trasmesso

alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

#### **La seduta termina alle 15.10.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

#### **La seduta comincia alle 15.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.**

**C. 1648 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1648, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015.

L'Accordo in esame contribuisce alla definizione della cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan e consta di un breve preambolo, 9 titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo.

Il Titolo I (articoli da 1 a 3) reca i principi generali e gli obiettivi dell'Ac-

cordo. In esso è stabilito che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. Le Parti si impegnano, inoltre, a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato, quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica.

Nel Titolo II – Dialogo politico; cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza (articoli da 4 a 13) le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse, al fine di promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale, l'osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, nonché il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni internazionali. Collaborano, infine, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Il Titolo III – Commercio e imprese (articoli da 14 a 198) regola lo scambio di merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie e fitosanitarie, lo scambio di servizi e stabilimento, i movimenti di capitali e i pagamenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la concorrenza, le imprese di proprietà dello Stato, la trasparenza e la risoluzione delle controversie.

Con riferimento agli aspetti fiscali del Titolo III, il capo 5, dedicato allo scambio di servizi e stabilimento, consente alle Parti di adottare misure che derogano al principio del trattamento nazionale, purché il regime differenziato « sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra Parte », e non sia applicato in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria e ingiustificata. È altresì precisato – nella nota in calce all'articolo – che le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle

imposte dirette comprendono tutti i provvedimenti adottati da una Parte in applicazione delle norme del proprio sistema fiscale.

Il Titolo IV – Cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (articoli da 199 a 234) copre un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute.

Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202 prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali. Queste disposizioni tendono ad un'efficace attuazione dei principi di buon governo in materia fiscale, compresi la trasparenza e lo scambio di informazioni. Le Parti, infine, si impegnano a intensificare il dialogo e lo scambio di esperienze con l'intento di evitare pratiche fiscali dannose.

Il Titolo V – Cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (articoli da 235 a 243) riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica.

Nel Titolo VI – Altre politiche di cooperazione (articoli da 244 a 260) viene trattata la cosiddetta « cooperazione settoriale »: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica.

Nel Titolo VII – Cooperazione finanziaria e tecnica (articoli da 261 a 267) si

specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali.

Il Titolo VIII – Quadro istituzionale (articoli da 268 a 270) istituisce un Consiglio di cooperazione con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo.

Il Titolo IX contiene le disposizioni generali e finali (articoli da 271 a 287) relative a entrata in vigore, applicazione provvisoria, durata e denuncia.

L'articolo 276 (Fiscalità) prevede, infine, che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che « nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale ».

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza**

nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto.

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì, 15 aprile.

Paolo GIULIODORI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Gusmeroli, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1680, già approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

La revisione dell'Accordo di sede, che risale al 1992, deriva sia dall'opportunità di considerare il mutato quadro istituzionale interno dell'IDLO, sia di dare riscontro a specifiche esigenze segnalate dall'Organizzazione medesima, al fine di consolidarne la presenza nel nostro Paese.

L'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di diciotto articoli.

L'articolo I è dedicato alle definizioni delle Parti, degli organi dell'IDLO, del suo personale e pertinenze.

L'articolo II riguarda l'idoneità e la fruibilità della sede centrale dell'Organizzazione.

L'articolo III stabilisce l'inviolabilità della medesima.

L'articolo IV prevede che alla protezione della sede centrale provveda la competente Autorità italiana.

L'articolo V è relativo alla fruizione dei servizi pubblici e stabilisce che il Governo adotterà le misure necessarie per renderli fruibili e, in caso di interruzione di detti servizi, l'IDLO riceverà il medesimo trattamento delle maggiori amministrazioni dello Stato.

L'articolo VI riguarda il regime giuridico dell'organizzazione e dei suoi beni e stabilisce che l'IDLO godrà della piena immunità giurisdizionale, i suoi beni saranno esenti da sequestro, confisca esproprio e qualsiasi altra forma di intervento. L'articolo impegna altresì l'IDLO a prevedere disposizioni per istituire sistemi di soluzione delle controversie.

L'articolo VII prevede il riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'IDLO e la sua capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni.

L'articolo VIII stabilisce il regime delle comunicazioni e dei trasporti, prevedendo che ogni forma di comunicazione diretta all'Organizzazione o al suo personale non sarà soggetta a censura o ad altre forme di intercettazione o ingerenze.

Di interesse per la Commissione Finanze è l'articolo IX, che riguarda il regime di esenzione delle imposte dirette o indirette. In particolare, l'Organizzazione, le sue proprietà, redditi e beni saranno

esentati da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Organizzazione godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane. Per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, l'Organizzazione godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. L'Organizzazione sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. L'Organizzazione sarà anche esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale nonché dai diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Organizzazione per attività istituzionali.

L'articolo X prevede le agevolazioni finanziarie per l'Organizzazione finalizzate al raggiungimento dei propri fini.

L'articolo XI è relativo alle assicurazioni sociali e sanitarie.

L'articolo XII prevede che il Governo assicuri le misure necessarie per facilitare il transito, il soggiorno e la partenza del personale IDLO e loro famiglie e dei partecipanti ai programmi o delle persone in visita alla sede ufficiale.

L'articolo XIII contiene le disposizioni relative ai privilegi ed immunità dei rappresentanti di Stati e di membri del Consiglio consultivo IDLO.

L'articolo XIV disciplina il regime delle immunità per esperti e funzionari non appartenenti all'Organizzazione ma dispiegati per compiti istituzionali della medesima.

L'articolo XV stabilisce il regime di immunità per il personale IDLO.

L'articolo XVI, definisce lo scopo del regime di privilegi e immunità e la cooperazione con le autorità italiane.

L'articolo XVII rimette a negoziati tra le parti la soluzione delle eventuali controversie.

L'articolo XVIII reca le disposizioni finali.

La proposta di legge, d'iniziativa del sen. Ferrara ed altri, già approvata dal Senato, si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE**

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

Art. 1-bis.

*(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)*

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi ».

**1. 02.** *(Nuova formulazione)* Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli.

ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« Art. 7-bis.

*(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)*

1. L'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali" ».

**7. 03.** *(Ulteriore nuova formulazione)* Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

Art. 8-bis.

*(Patent Box)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da



emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

2. In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo di cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

3. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento, di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'e-

spresa volontà di rinuncia alla medesima procedura. I soggetti che esercitano l'opzione prevista dal presente comma ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

5. Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea di cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**8. 07. (Nuova formulazione)** Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

#### ART. 9.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### Art. 9-bis.

*(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)*

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei

relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

**9. 035.** *(Nuova formulazione)* Pastorino.

ART. 11.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 11.

*(Obbligo di invito al contraddittorio)*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 5-ter.

*(Invito obbligatorio)*

1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione,

l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.

5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento. ».

2. All'articolo 5, dopo le parole « [2. – 3...] *(Abrogati)* », è inserito il seguente comma: « 4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera *b)*, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni. ».

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: « all'articolo 5 » sono inserite le parole: « e all'articolo 5-ter ».

**11. 6.** *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ART. 23.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 23.

*(Redditi fondiari percepiti)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: « dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. » sono sostituite dalle seguenti: « sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni

non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

**23. 5.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

#### ART. 24.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)*

1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito,

non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

**24. 09.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

#### ART. 26.

*Al comma 3, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 » con le seguenti: « 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 »*

e aggiungere infine il seguente periodo: « In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente ».

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente:* 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

**26. 1.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

#### ART. 31.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

#### Art. 31-bis.

*(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso).*

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

*a)* semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

*b)* compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a

condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

*a)* sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;

*b)* non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*c)* sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

*Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.*

**31. 07. (Nuova formulazione)** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

## Art. 1-bis.

*(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)*

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi ».

**1. 02.** *(Nuova formulazione)* Currò, Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavadoli.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 2.** Giacomoni, Mandelli, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

## Art. 3-bis.

*(Impegno cumulativo a trasmettere)*

1. All'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis. »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a

trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

**3. 01.** La Relatrice.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« Art. 7-bis.

*(Revisione della disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore)*

1. L'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

“4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali” ».

**7. 03.** *(Ulteriore nuova formulazione)*  
Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavadoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

**(Approvato)**

ART. 9

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali)*

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

**9. 035.** *(Nuova formulazione)* Pastorino.

**(Approvato)**

ART. 11

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 11.

*(Obbligo di invito al contraddittorio)*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente articolo:

« Articolo 5-ter.

*(Invito obbligatorio)*

1. L'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

2. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica

blica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.

5. Fuori dai casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento. ».

2. All'articolo 5, dopo le parole « [2. – 3...] (Abrogati) », è inserito il seguente comma: « 4. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di centoventi giorni. ».

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: « all'articolo 5 » sono inserite le parole: « e all'articolo 5-ter ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

**11. 6.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)*

1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all'articolo 43, comma quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

**11. 01.** La Relatrice.

**(Approvato)**

ART. 23

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.

**0. 23. 5. 9.** Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

**(Approvato)**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 23.

*(Redditi fondiari percepiti)*

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al



decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: « dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. » sono sostituite dalle seguenti: « sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *n-bis*). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetti per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

**23. 5.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

**(Approvato)**

ART. 24

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 24.

*(Incentivi per il rientro dei lavoratori)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020 »;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidio preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori

che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. »;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al dieci per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. »;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6. I cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire dall'anno 2020.

3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli

aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'agricoltura. ».

4. È istituito presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato. Il Portale opera attraverso il sito *internet www.capitaleumanoitalia.it*.

5. Il Portale di cui al comma 4 è gestito in coordinamento con il Ministero dell'interno, e assiste i soggetti che intendono trasferirsi in Italia in relazione, ma non esclusivamente, alle seguenti tematiche:

« a) normativa vigente in tema di incentivi fiscali per i cittadini, italiani e stranieri, che decidono di trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato;

b) documentazione necessaria per trasferirsi in Italia;

c) offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l'impiego (Cpi);

d) offerte di lavoro per persone altamente qualificate;

e) i concorsi pubblicati dalla PA ».

6. Al fine di espletare le finalità di cui al comma precedente, è istituita presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.

7. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « nei tre periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei cinque periodi d'imposta successivi »;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. »;

c) è aggiunto il seguente comma:

« 4. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2020, purché

abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. ».

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dall'anno 2020.

**24. 4.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)*

1. L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro diecimila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di dieci milioni di euro per l'anno 2020. Il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito

né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per il rispetto dei limiti di spesa.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

**24. 09.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

**(Approvato)**

ART. 25.

Al comma 2, dopo le parole: commercio al dettaglio aggiungere le seguenti: , limitatamente ai soli esercizi di cui all'articolo

4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,.

\* **25. 3.** Mandelli, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni.

**(Approvato)**

\* **25. 4.** Marco Di Maio, Fregolent.

**(Approvato)**

\* **25. 5.** Pastorino.

**(Approvato)**

\* **25. 6.** Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

**(Approvato)**

Al comma 6, sostituire le parole: 1° gennaio 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2020.

**25. 8.** La Relatrice.

**(Approvato)**

ART. 26.

Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023 e aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 30, comma 1, con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, nel limite di spesa di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal

2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

**26. 1.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Trano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Grimaldi, Mannerio, Martinciglio, Migliorino, Radduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro.

**(Approvato)**

ART. 31.

*Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)*

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il

contributo di cui al comma 1 spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3:

a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono riconosciuti;

b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti di imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi indicati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 18.

*Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.*

**31. 07.** *(Nuova formulazione)* La Relatrice.  
**(Approvato)**

ART. 36

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

Art. 36-bis.

*(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)*

1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Art. 77.

*(Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali).*

1. Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di

somme a titolo di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:

a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

b) mediante bonifico bancario;

c) mediante accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;

d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;

e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo giustificano.

2. Le modalità per il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia. ».

**36. 07.** La Relatrice.

**(Approvato)**

ALLEGATO 3

**Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074 Ruocco).**

**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 4:*

*in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 4.3 (Nuova formulazione) della Relatrice, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020 ».*

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: « La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 2020 ».*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

---

### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello ..... 72

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.**

**C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 15.15.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (*Rinvio del seguito dell'esame*) ..... 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 74

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01886 Muroli: Misure adottate per preservare la falda acquifera del territorio di Alessandria, in seguito alla decisione di localizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi ..... 74

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 77

5-01887 Ilaria Fontana: Salvaguardia della qualità delle acque del lago di Bolsena e del fiume Marta ..... 74

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 78

5-01888 Labriola: Risultato degli accertamenti condotti da Ispra relativi ai livelli di diossina nell'area di Taranto ..... 75

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 79

5-01889 Braga e 5-01890 Butti: Misure di controllo della discarica di Mariano Comense, anche alla luce dell'incendio verificatosi lo scorso 25 marzo ..... 75

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 80

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.**

**C. 1074 Ruocco.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile 2019 è stata svolta la relazione introduttiva, con riguardo al testo originario della proposta di legge. Risulta peraltro che la Commissione di merito ha previsto di concludere le votazioni delle proposte emendative entro la giornata odierna, così da consentire alle Commissioni di esprimersi sul nuovo testo nella giornata di domani giovedì 11 aprile.

Rinvia pertanto il prosieguo dell'esame ad una seduta che sarà convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte altresì che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

**5-01886 Muroli: Misure adottate per preservare la falda acquifera del territorio di Alessandria, in seguito alla decisione di localizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi.**

Federico FORNARO (LeU), *cofirmatario*, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (LeU), *replicando*, si dichiara insoddisfatto della risposta resa

dal rappresentante del Governo, che non contiene alcun elemento riguardo al quesito posto ovvero per quale motivo il Ministro non abbia dato seguito a quanto precedentemente annunciato riguardo all'invio degli ispettori dell'Ispira nel sito della discarica. Nulla si dice inoltre rispetto alla valutazione del Ministero in ordine alla possibile applicazione del principio di precauzione, ai sensi dell'articolo 191 del Trattato europeo.

La risposta, fotografando lo stato dell'arte della discarica, conferma che essa è in costruzione, elemento che desta forte preoccupazione e che ha dato origine all'interrogazione. Nella consapevolezza che intervenire in questo momento del percorso potrebbe rappresentare una strada difficile, seppur a suo giudizio possibile, invita il Ministero a verificare l'applicazione del principio di precauzione, anche in considerazione dell'acquifero profondo ubicato a valle del sito individuato per la discarica, che potrebbe risultare danneggiato. Osserva infatti che, in presenza di una progressiva siccità nel territorio, questo costituisca un elemento che andrebbe valutato con particolare attenzione.

**5-01887 Ilaria Fontana: Salvaguardia della qualità delle acque del lago di Bolsena e del fiume Marta.**

Ilaria FONTANA (M5S), *illustra* l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilaria FONTANA (M5S), *replicando*, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, sottolineando con favore la vigilanza del Ministero sulle misure intraprese dalla regione Lazio, il cui ruolo in ambito di depurazione, come anche in altri ambiti, si è rivelato inadeguato. Esprime soddisfazione, anche a nome dei cittadini che hanno lungamente lottato per la questione oggetto dell'interrogazione, per l'individuazione di una data certa entro la quale

disporre di un impianto a norma. Invita infine il Ministero a verificare che oltre alla continuità idraulica ci sia anche una piena funzionalità della fognatura che raccoglie i reflui intorno al lago di Bolsena, al fine di una piena tutela dell'ambiente.

**5-01888 Labriola: Risultato degli accertamenti condotti da Ispra relativi ai livelli di diossina nell'area di Taranto.**

Vincenza LABRIOLA (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza LABRIOLA (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta. Osserva infatti che si è passati dalle dichiarazioni storiche che attribuivano la mortalità di Taranto all'uso di tabacco da parte dei cittadini alle dichiarazioni odierne in cui si richiamano le condizioni meteo climatiche che indurrebbero un aumento delle sostanze cancerogene, cosa a suo giudizio inaccettabile. Lo stabilimento è in affitto con obbligo di acquisto da parte di Arcelor Mittal. Ritiene abbastanza bizzarro che vengano registrati dati molto diversi in zone limitrofe del territorio. Pur concordando con l'attuazione di un monitoraggio mensile, ritiene che la situazione dello stabilimento più grande e più inquinato d'Europa, che costituisce oltretutto un *asset* strategico del Paese, venga affrontata in modo inadeguato e poco serio da parte del Governo, che invece di procedere ad una interlocuzione diretta e costante con i proprietari dello stabilimento, si sta disinteressando di fatto della questione. Ritiene che si possano mettere in atto azioni che permettano una rilevazione più affidabile dei dati. Osserva inoltre che il picco delle malattie connesse all'inquinamento si avrà nel 2020 e ritiene inaccettabile che non si sia ancora intervenuti, neanche sotto il profilo sanitario, e non si sia ancora

provveduto a definire un piano per il futuro dello stabilimento.

**5-01889 Braga e 5-01890 Butti: Misure di controllo della discarica di Mariano Comense, anche alla luce dell'incendio verificatosi lo scorso 25 marzo.**

Chiara BRAGA (PD), illustra l'interrogazione in titolo, facendo presente, nello specifico che l'interrogazione, come si evince dalle premesse, mira ad acquisire elementi riguardo alle misure intraprese dal Ministro interrogato in raccordo con le autorità preposte, e soprattutto con il Ministro dell'interno, essendo stata menzionata più volte dal ministro Costa una circolare del Ministro dell'interno alle prefetture volta a inserire le discariche nei piani coordinati di controllo del territorio.

Alessio BUTTI (FdI), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che proprio qualche giorno fa si è verificato nella discarica di Mariano Comense l'ennesimo incendio, generando una preoccupante catena di episodi di cui è indispensabile capire la matrice.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta, in quanto non è stata data alcuna risposta alla richiesta posta nella propria interrogazione. Non si riscontra, infatti, nessun riferimento alla circolare del Ministro dell'interno volta ad inserire le discariche nei piani coordinati di controllo del territorio, né le linee guida contengono alcun elemento al controllo degli impianti da parte delle forze di polizia. Dalla risposta resa deduce che la circolare più volte annunciata dal Ministro Costa di fatto non esiste, incrementando così il novero degli annunci privi di un seguito. Riguardo al caso specifico di Mariano Comense, ritiene che con un controllo preventivo delle forze di polizia sul territorio avrebbe potuto essere evitato l'incendio del 25 marzo scorso, così

come il successivo. L'amministrazione comunale non dispone di strumenti per il controllo degli impianti. Prende atto che il Ministro dell'interno non ha assunto alcuna iniziativa al riguardo, cosa della quale ritiene responsabile anche il Ministro dell'ambiente, che ha più volte annunciato che tale iniziativa era stata intrapresa, trasmettendo un messaggio non veritiero ai territori.

Alessio BUTTI (FdI), replicando si dichiara insoddisfatto della risposta, che ripete gli elementi contenuti nell'interrogazione e quanto emerso sugli organi di stampa. È un dato di fatto che sia in corso una indagine da parte dei carabinieri e avrebbe auspicato che il rappresentante

del Governo, anche in ragione della grande sensibilità del Ministro in relazione alla precedente professione svolta, avesse dato in questa sede alcuni elementi riguardo ai convincimenti da questi maturati. Rileva che in Lombardia si sono verificati numerosi episodi di incendio e ritiene che essi non siano casuali ma corrispondano ad un disegno di cui va indagata la matrice. Preannuncia che manterrà alta attenzione su tale questione, riservandosi di ritornare sull'argomento.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**5-01886 Muroli: Misure adottate per preservare la falda acquifera del territorio di Alessandria, in seguito alla decisione di localizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, fermo restando che si ribadisce anche in questa sede la competenza primaria della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, si conferma che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, data la straordinarietà della situazione e l'importanza di garantire la tutela della falda acquifera in argomento, ha seguito con costante attenzione la vicenda.

A tal proposito, si fa presente, in particolare, che nei mesi scorsi si sono svolti incontri tra il personale tecnico del Ministero ed il personale della Provincia di Alessandria – soggetto competente per le funzioni autorizzatorie e di valutazione di impatto ambientale. Inoltre, come noto, il 21 novembre scorso, il Ministro Costa si è recato ad un incontro pubblico nel Comune di Acqui Terme.

In seguito ai predetti incontri ed alle richieste del Ministero di ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed Arpa hanno provveduto a tenere informato lo stesso circa le attività poste in essere relativamente alla realizzazione della discarica.

A tal proposito, l'Arpa ha rappresentato di aver effettuato, nell'ambito del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, sopralluoghi sul posto finalizzati a prendere atto dei lavori in corso di approntamento della discarica mediante

scavi e movimentazione terre. La relazione tecnica redatta all'esito dei predetti sopralluoghi del 26 e 27 febbraio scorso, ha evidenziato che l'attività di predisposizione del cantiere avveniva, al momento del controllo, nel rispetto formale delle prescrizioni autorizzative.

La Regione Piemonte ha comunicato, da parte sua, di aver provveduto, in un'ottica di precauzione, ad inserire la delimitazione e la disciplina relativa alle Aree di ricarica degli acquiferi profondi nella revisione del PTA, adottata con DGR del 14 dicembre 2018 e attualmente all'esame del Consiglio Regionale. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, l'ATO6 ha completato e pubblicato lo Studio sugli acquiferi profondi relativo al proprio territorio, che esamina in dettaglio l'idrogeologia della pianura alessandrina con particolare riguardo al sistema acquifero profondo. Pertanto, tenuto conto che l'area sulla quale insiste il progetto di discarica è inclusa nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi e che nella relativa disciplina, per quanto riguarda le discariche di rifiuti non pericolosi, è ammessa la realizzazione o ampliamento di nuovi impianti purché siano garantite maggiori protezioni del terreno e delle acque sotterranee, la realizzazione della discarica all'interno della perimetrazione delle aree di ricarica dovrà necessariamente tenere presente tali maggiori misure di protezione della falda.

## ALLEGATO 2

**5-01887 Ilaria Fontana: Salvaguardia della qualità delle acque del lago di Bolsena e del fiume Marta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti dai soggetti competenti, si rappresenta, in particolare che, secondo quanto riferito dalla Regione Lazio, per rimpianto di depurazione in argomento è stato previsto il completo rifacimento della parte elettromeccanica, riutilizzando le opere civili preesistenti, in buono stato di conservazione, mentre per il sistema fognario circumlacuale è previsto un intervento di manutenzione straordinaria sulle stazioni di sollevamento, sostanzialmente attraverso l'installazione di nuove pompe.

La Regione ha evidenziato, inoltre, che, durante la fase di realizzazione dei lavori, sono emerse esigenze legate alla gestione dei fanghi presenti nell'impianto di depurazione, nonché alla necessità di intervenire in maniera più profonda sulle stazioni di sollevamento della circumlacuale. A fronte di tali esigenze, il 10 gennaio 2018 la Regione ha disposto la parziale sospensione dei lavori sull'impianto di depurazione, per meglio definire le modalità di intervento per la gestione dei fanghi residui presenti nei comparti. Il 20 dicembre 2018, la Regione Lazio ha approvato una perizia di variante al progetto redatta per far fronte alle esigenze emerse durante le lavorazioni. Inoltre, a seguito di ripetuti incontri con i soggetti istituzionali competenti, con il coinvolgimento dell'ATO 1, di ARPA Lazio, della ASL e degli Uffici della Provincia di Viterbo, è stato redatto un piano di gestione provvisoria dell'impianto di depurazione che delinea le fasi di

lavoro, garantendo nel contempo la gestione dei fanghi. Tale piano di gestione è stato formalizzato alla Provincia di Viterbo, come parte integrante della richiesta di autorizzazione provvisoria allo scarico, il 7 marzo scorso. A valle del rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico da parte della Provincia, potranno essere ripresi i lavori previsti sull'impianto di depurazione. Verosimilmente le lavorazioni avranno una durata di c.a. 6 mesi, dopo i quali potrà essere raggiunta e stabilizzata un'adeguata capacità depurativa. Considerando le necessarie successive operazioni di taratura, prova e collaudo, il tempo stimato per poter consegnare formalmente l'impianto al Gestore è stata stimata in 9-12 mesi dall'inizio delle lavorazioni.

Per quanto riguarda invece, il collettore fognario circumlacuale, l'intervento ha coinvolto 23 stazioni di sollevamento. Sono state alloggiate n. 31 pompe e sono stati forniti n. 23 nuovi quadri elettrici. Sebbene siano da completare ancora alcuni cablaggi elettrici e siano ancora da mettere in campo le lavorazioni e forniture ulteriori previste nella variante, ad oggi risulta ripristinata, in condizioni di funzionamento *standard*, la continuità idraulica del collettore fognario circumlacuale. Al termine delle lavorazioni previste in contratto, per le quali è stato stimato un tempo di 2-3 mesi, sarà possibile procedere ad un collaudo parziale dell'opera, propedeutico ad una consegna del comparto al Gestore.

## ALLEGATO 3

**5-01888 Labriola: Risultato degli accertamenti condotti da Ispra relativi ai livelli di diossina nell'area di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base delle attività svolte all'interno del sito Arcelor Mittal (ex ILVA), in ambito AIA statale e in ambito di verifica ed assistenza all'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i lavori afferenti il Piano Ambientale, ISPRA ha comunicato che sta verificando a mano a mano la corretta applicazione delle prescrizioni AIA da parte del Gestore.

In merito ai valori di benzene, idrogeno, IPA e diossina, ISPRA è in possesso dei *report* mensili relativi ai dati di qualità dell'aria trasmessi da Arpa Puglia ed aggiornati a gennaio 2019 e dei dati rilevati dal Gestore in autocontrollo sulla rete dei deposimetri ubicati in corrispondenza delle centraline di qualità dell'aria, aggiornati ad ottobre 2018. Con particolare riguardo all'andamento delle emissioni di diossina dal camino E312 dello stabilimento, dai dati dell'Arpa si evince il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti in AIA a seguito dei monitoraggi 2017 e 2018.

Si segnala, inoltre, che il 6 marzo scorso il Prefetto di Taranto ha convocato un Tavolo di lavoro con ISPRA ed ARPA per esaminare le questioni recentemente sollevate sulla qualità dell'aria, all'esito del quale ha riferito che: l'analisi condotta dai tecnici di ISPRA e Arpa, sui dati raccolti presso le centraline di monitoraggio urbano del quartiere Tamburi non ha evidenziato, per l'anno 2018, il superamento dei parametri previsti dalla normativa dell'Unione Europea; anche i dati acquisiti nel bimestre gennaio-febbraio 2019 non mettono in evidenza superamenti per quanto concerne i valori limite normativi di qualità dell'aria; per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici

(IPA) non normali, si è registrato un lieve incremento nella sola stazione di via Machiavelli Tamburi rispetto al bimestre dello scorso anno, ma secondo i tecnici tale valore è correlato alle condizioni meteo-climatiche; dai dati forniti dalla stazione di rilevamento posta nella cokeria all'interno dello stabilimento, si è registrato, nell'ultimo bimestre, un incremento delle concentrazioni di benzene, acido solfidrico e IPA. A tale ultimo riguardo, ISPRA ha segnalato che, nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è stato effettuato il 14 marzo scorso un sopralluogo presso lo stabilimento, per verificare la tenuta ed il funzionamento degli impianti e l'applicazione rigorosa delle prescrizioni AIA, i cui esiti sono in corso di elaborazione. Per quanto riguarda il monitoraggio del particolato e dei sedimenti, è stato evidenziato presso la stazione di Masseria Carmine, per i primi dieci mesi dell'anno 2018, l'incremento più rilevante rispetto ai minimi della serie storica registrato negli anni 2016-2017. Su tale specifica circostanza, verrà effettuato da ISPRA e Arpa un monitoraggio stringente e rafforzato per l'accertamento delle fonti e delle cause. Sulla scorta di quanto emerso dal predetto Tavolo di lavoro, si è condivisa la necessità di rendere operativo un sistema di comunicazione interistituzionale e informativo che, con cadenza mensile, fornirà un quadro compiuto ed aggiornato dell'andamento delle rilevazioni ambientali effettuate nell'area di Taranto. Si è costituito a questo fine un Gruppo di Lavoro permanente di cui fanno parte i tecnici dell'ISPRA, dell'Arpa, della ASL, della struttura commissariale nonché di Regione, Provincia e Comune.

## ALLEGATO 4

**5-01889 Braga e 5-01890 Butti: Misure di controllo della discarica di Mariano Comense, anche alla luce dell'incendio verificatosi lo scorso 25 marzo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con atto del 15 marzo 2018, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato un documento recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione del rischio» indirizzato a tutte le Regioni e le Province autonome, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, chiedendone la diffusione a tutte le strutture territoriali competenti ad eseguire i controlli. Con atto del 21 gennaio 2019 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'esito di un ulteriore confronto avvenuto con le Amministrazioni interessate, ha revisionato le suddette Linee Guida, al fine di ottimizzarne ed aggiornarne i contenuti.

Il Ministero dell'interno ha diffuso tali Linee Guida alle Prefetture, che, sul territorio regionale lombardo, hanno segnalato a Regione ed Organi di controllo la necessità di uniformare le azioni di rispettiva competenza. A tal proposito, la Regione Lombardia ha fatto presente che alle citate Linee Guida hanno fatto seguito, presso le diverse Prefetture, e con la partecipazione della Regione medesima, di ARPA e delle Province, incontri di approfondimento specifici, nei quali è stata affrontata anche l'attuazione della disposizione che prevede l'obbligo, per le Prefetture, di predisporre i Piani di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti. Tali Piani di emergenza, attualmente in fase di realizzazione, rappresenteranno dei veri e propri piani di azione per il controllo del territorio.

Con riferimento all'incendio della discarica in argomento, verificatosi il 25 marzo scorso, secondo quanto riferito dalla Regione e dalla Prefettura di Como, si rappresenta che sono prontamente intervenuti sul posto sia i Vigili del Fuoco, sia ARPA Lombardia, unitamente all'ATS e ai militari della Tenenza Carabinieri. L'Arpa ha provveduto ad installare un sistema di campionamento ad alto volume per la raccolta di campioni da destinare alle analisi di microinquinanti in fase particolato ed in fase gassosa. Sulla base delle misurazioni eseguite dall'ARPA, l'incendio ha avuto un impatto nel centro abitato che, se confrontato con i dati disponibili negli archivi dell'Agenzia medesima, è da classificarsi tra quelli di rilevanza contenuta. Già dal secondo giorno, la qualità dell'aria nell'abitato è rientrata nella normalità. L'Arpa ha, inoltre, rappresentato che il principio di incendio del 7 aprile scorso è verosimilmente riconducibile ad un focolaio rimasto attivo a seguito dell'evento precedente. Ad ogni modo, la Prefettura ha evidenziato che sono tuttora in corso le indagini a cura dell'Arma dei Carabinieri, volte ad accertare l'esatta dinamica degli eventi.

Si segnala, infine, per completezza di informazione, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato propri tecnici nel Gruppo di lavoro che sta elaborando la nuova norma tecnica che definirà in maniera sistematica la gestione in sicurezza degli impianti di stoccaggio dei rifiuti.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli ... 81

##### INTERROGAZIONI:

5-00063 Anzaldi: Gravi disservizi per i passeggeri della compagnia Ryanair presso l'aeroporto di Palermo il 24 giugno 2018 ..... 82

*ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)* ..... 85

5-00835 Foti: Sequestro preventivo dell'area del cantiere del « Parma Urban District » da parte della procura della Repubblica ..... 82

*ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)* ..... 87

5-00992 Ficara: Interventi urgenti per l'ammodernamento della rete infrastrutturale del trasporto su ferro nella regione Sicilia ..... 82

*ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)* ..... 89

5-01465 Donzelli: Costo del biglietto della linea 2 della tramvia di Firenze per i passeggeri diretti all'aeroporto ..... 82

*ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)* ..... 95

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 83

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1399 Vinci e C. 1400 Vinci*) ..... 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 84

AVVERTENZA ..... 84

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accer-**

**tamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.**  
**C. 680 Baldelli.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

**INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**5-00063 Anzaldi: Gravi disservizi per i passeggeri della compagnia Ryanair presso l'aeroporto di Palermo il 24 giugno 2018.**

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva al riguardo che è stata fornita una ricostruzione dei fatti in base alla quale risulterebbe che la compagnia Ryanair avrebbe tenuto un comportamento del tutto corretto in occasione dei fatti del 24 giugno scorso. In tale contesto ritiene che sarebbe stato opportuno che la stessa compagnia avesse pubblicamente smentito i disservizi presso l'aeroporto di Palermo. Sottolinea invece come molti passeggeri si siano lamentati di non avere ricevuto la necessaria assistenza e di non essere stati messi nelle condizioni di conoscere e far valere i propri diritti.

**5-00835 Foti: Sequestro preventivo dell'area del cantiere del «Parma Urban District» da parte della procura della Repubblica.**

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (FdI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la ricostruzione della vicenda che giudica grave, dal momento che è stato confermato come ENAC sia a venuta a conoscenza del progetto di realizzazione del

centro commerciale solo casualmente. Esprime quindi apprezzamento per l'attività di vigilanza esercitata dal ministero e auspica che non si debbano più verificare abusi amministrativi di tale gravità, nell'interesse e a tutela della sicurezza dei cittadini e dei passeggeri.

**5-00992 Ficara: Interventi urgenti per l'ammodernamento della rete infrastrutturale del trasporto su ferro nella regione Sicilia.**

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo FICARA (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che giudica assai articolata ed esaustiva anche con riferimento agli elementi forniti circa gli investimenti infrastrutturali previsti nel nuovo Contratto di programma con RFI per gli anni 2017-2021.

Al riguardo rimarca l'importanza degli investimenti, oltre che per i collegamenti ferroviari per le città di Messina, Palermo e Catania, anche per gli altri capoluoghi di provincia che sono interessati da importanti movimenti di utenti in zone della regione Sicilia ad alto interesse turistico. Ribadisce l'importanza che nella regione Sicilia possa essere assicurato ai cittadini un servizio di qualità in linea con gli standard rispettati nelle altre regioni provvedendo al rinnovamento del materiale rotabile e sull'obsolescenza della rete ferroviaria locale, anche al fine di garantire l'incremento della domanda da parte degli utenti. In conclusione esprime il proprio apprezzamento per l'inversione di tendenza che si è registrata rispetto al passato.

**5-01465 Donzelli: Costo del biglietto della linea 2 della tramvia di Firenze per i passeggeri diretti all'aeroporto.**

Il viceministro Edoardo RIXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni DONZELLI (FdI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha confermato la fondatezza delle preoccupazioni segnalate nell'interrogazione a sua firma in ordine alla disparità di trattamento per i cittadini di Firenze rispetto agli abbonati. Al riguardo ritiene che i finanziamenti pubblici già erogati al Comune per la realizzazione della nuova linea dovrebbero in realtà essere restituiti, dal momento che non si sono realizzati i vantaggi relativi alla mobilità che erano attesi dalla realizzazione di quell'opera.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 3 aprile 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni la Commissione non può procedere all'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche al codice della strada.**

**C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1399 Vinci e C. 1400 Vinci).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito le memorie scritte della responsabile del programma « Incidenti, trasporti e salute » per la Regione Europea dell'Organizzazione mondiale per la sanità, della Federazione italiana Sport rotellistici e dell'Associazione italiana della telematica per i trasporti e la sicurezza.

Avverte quindi che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge Vinci n. 1399 e n. 1400, che vertendo su materia identica a quella trattata dalle proposte in corso di esame, sono abbinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Giuseppe Cesare DONINA, *relatore*, anche a nome del collega De Lorenzis illustra sinteticamente i contenuti delle proposte di legge di modifica del codice della strada testé abbinate.

La proposta di legge Vinci ed altri n. 1399 interviene in materia di durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica.

Viene in particolare modificato il comma 10 dell'articolo 41 del codice della strada, prevedendo che il periodo di accensione della luce gialla abbia una durata minima pari a 4 secondi, fatta eccezione per i casi in cui i veicoli possono raggiungere una velocità di arrivo di 70 km/h in relazione alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h; in tali casi la durata minima del periodo di accensione deve essere pari a 5 secondi.

La proposta di legge Vinci ed altri n. 1400 interviene in materia di elevazione del limite di velocità a 150 km/h in capo ai soggetti che gestiscono o sono proprietari delle autostrade, facendolo diventare automaticamente applicabile, ma mantenendo ferme ad ogni modo le circostanze e i pre-requisiti di sicurezza e di precauzione già previsti dalle norme vigenti. A tal fine si prevede una modifica dell'articolo 142 del codice della strada disponendo, in particolare, che in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, il limite massimo di velocità sia elevato a 150 km/h, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti e i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco.*

#### *COMITATO RISTRETTO*

*Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38.*

## ALLEGATO 1

**5-00063 Anzaldi: Gravi disservizi per i passeggeri della compagnia Ryanair presso l'aeroporto di Palermo il 24 giugno 2018.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che l'ENAC è stato designato in Italia quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento europeo n. 261/2004 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; nell'espletamento di tale attività l'Ente può irrogare sanzioni amministrative nei confronti dei vettori che, a seguito degli accertamenti, risultano inadempienti.

Per fornire evidenze concrete, nel 2018 i procedimenti sanzionatori avviati da ENAC sono stati 81 con circa 262 mila euro di sanzioni.

Per la tutela dei propri diritti e interessi, il passeggero può avvalersi delle ordinarie vie legali. Inoltre, ad agosto 2015 è stata recepita la Direttiva dell'Unione europea sulle ADR (*Alternative Dispute Resolution* – Risoluzione alternativa delle controversie) che introduce una procedura rapida, economica ed extragiudiziale che si attiva su base volontaria per risolvere le controversie – nazionali o transfrontaliere – relative a contratti di vendita di beni e servizi tra consumatori e imprese residenti nell'Unione.

Qualora poi il passeggero ritenesse opportuno ottenere assistenza legale, può contattare il Centro Europeo dei Consumatori – ECC-Net Italia, associazione finanziata dagli Stati membri dell'Unione proprio al fine di agevolare i cittadini dei Paesi membri per i reclami transfrontalieri, che riguardano cioè imprese e società con sede legale in un Paese dell'Unione diverso da quello di residenza del reclamante.

Nel caso specifico della Ryanair, questa è stata oggetto di un costante monitoraggio che ha dato luogo a reiterati contatti prima, durante e dopo la stagione estiva 2018 e a numerose convocazioni dei rappresentanti della compagnia irlandese proprio per affrontare il tema del diritto all'assistenza, cioè il diritto del passeggero a ricevere a titolo gratuito pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa e alla sistemazione in albergo, qualora si renda necessario un ulteriore soggiorno oltre a quello previsto dal passeggero. Alla compagnia è stata eccepita la pratica scorretta di offrire al passeggero, in caso di cancellazione del volo, la sistemazione in albergo per una sola notte a fronte di ri-protezioni sul primo volo disponibile, anche a distanza di due o tre giorni. Inoltre ENAC ha verificato la correttezza delle informazioni fornite ai passeggeri in caso di disservizi, anche acquisendo copia della procedura imposta a tutti gli *handlers* di riferimento negli aeroporti in cui la compagnia opera al fine di verificare la conformità alle disposizioni del precitato Regolamento.

Quanto allo specifico disservizio segnalato, il volo è stato cancellato per motivi tecnici a causa del ritardato arrivo dell'aeromobile da Bucarest. Dai report ENAC risulta che il *gate* è stato presidiato per tempo dagli addetti che sono stati avvisati dal coordinamento voli Ryanair a non procedere con il pre-imbarco automatico a causa di un problema tecnico all'aeromobile.

Poco dopo l'atterraggio da Bucarest i passeggeri hanno ricevuto il messaggio di cancellazione del volo per Palermo sui loro cellulari; è stata quindi distribuita la

normativa relativa ai diritti dei passeggeri e le istruzioni per l'auto-riprotezione o il rimborso del biglietto. Nel frattempo venivano attivate le procedure per la sistemazione in albergo e per il relativo trasporto e i passeggeri venivano informati sul ritiro dei bagagli spediti.

Contestualmente il personale Ryanair si attivava per la ricerca di posti disponibili su voli alternativi. Le soluzioni venivano proposte ai passeggeri e, in caso di accettazione, accompagnati in biglietteria per il cambio del volo.

Prevedendo la chiusura dei ristoranti degli hotel, è stata chiesta a Dublino l'autorizzazione alla cena dei passeggeri che sono stati poi suddivisi tra due hotel.

Da ultimo ENAC informa che da parte dei passeggeri coinvolti nel disservizio non sono pervenuti reclami relativi al volo Ryanair del 24 giugno 2018 ore 19,15 e, non avendo riscontrato violazioni del Regolamento 261/2004, per il caso specifico non sono stati avviati procedimenti sanzionatori nei confronti del vettore coinvolto.

## ALLEGATO 2

**5-00835 Foti: Sequestro preventivo dell'area del cantiere del « Parma Urban District » da parte della procura della Repubblica.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo il Codice della navigazione, articolo 707, comma 5, prevede che nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti.

Al riguardo ENAC informa che nel caso di specie il Comune di Parma ha autorizzato un'opera non compatibile con i principi posti alla base del piano di rischio, peraltro in assenza di adozione del piano stesso in quanto l'Amministrazione locale non ha mai aggiornato il piano secondo la configurazione vigente con l'emanazione dell'emendamento 7 del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti vigente dal 20 ottobre 2011.

Nell'ottobre del 2011, l'ENAC aveva emesso parere favorevole per il piano di rischio del Comune di Parma per le sole aree ubicate alle spalle delle testate – configurazione vigente ante emendamento 7 – e aveva chiesto di adeguare il piano di rischio con l'inserimento dei vincoli relativi alle aree di tutela laterali alla pista di volo, ripeto piano mai adeguato dall'Amministrazione locale.

Nel 2017, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al Piano di sviluppo dell'aeroporto di Parma, l'ENAC è venuto a conoscenza dell'intenzione del Comune di realizzare un polo fieristico/congressuale/commerciale a nord-ovest dello scalo aeroportuale, opera potenzialmente non compatibile con i criteri di

tutela del territorio alla base dei piani di rischio. Pertanto, a dicembre 2017 ENAC chiedeva al Comune delucidazioni nonché l'aggiornamento del piano di rischio secondo la configurazione vigente dall'ottobre 2011.

Nell'aprile 2018, ENAC ha poi chiesto all'Amministrazione locale di fornire gli estremi dell'autorizzazione del costruendo edificio, di valutare l'adozione di apposite misure di auto-tutela come la sospensione temporanea dei lavori di costruzione nel caso in cui fossero stati già avviati, e di presentare l'aggiornamento del piano di rischio, fasce laterali C e D.

In aggiunta, il Ministero dell'interno ha segnalato che il 18 ottobre 2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma delegava il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, che disponeva di sottoporre a vincolo cautelare l'area ricadente all'interno delle fasce di tutela « C » e « D » di cui al regolamento E.N.A.C., su cui è in corso di realizzazione il centro commerciale « PARMA URBAN DISTRICT », per fronteggiare il ritenuto *periculum in mora*, consistente nella situazione di elevato rischio per la pubblica incolumità, nel caso di disastro aereo, insita nella costruzione di un polo ad altissima capacità recettizia proprio nei pressi della pista di atterraggio aeroportuale.

In particolare, nell'imputazione provvisoria i soggetti coinvolti avrebbero omesso di adeguare il piano di rischio aeroportuale del Comune di Parma al Codice della navigazione di cui al predetto articolo 707,

comma 5, così come integrato dal regolamento ENAC, per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti pubblicato in data 28 ottobre 2011, che prevedeva l'ampliamento delle zone di tutela aeroportuale con l'inserimento di una ulteriore fascia di rispetto denominata fascia D e l'ampliamento della fascia di tutela C, all'interno delle quali vanno evitati insediamenti ad

elevato affollamento quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione.

Da ultimo il Ministero dell'interno evidenzia che la vicenda cautelare è stata già vagliata dal Tribunale del riesame di Parma, il quale ha rigettato l'istanza di riesame proposta dall'impresa Parma *Urban District*.



## ALLEGATO 3

**5-00992 Ficara: Interventi urgenti per l'ammodernamento della rete infrastrutturale del trasporto su ferro nella regione Sicilia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Circa le infrastrutture ferroviarie in Sicilia, in questa sede potrò fare solo una sintesi dei molti investimenti in corso e programmati; la rete regionale siciliana è oggetto di importanti e significativi interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che determineranno positive ripercussioni sul trasporto ferroviario sia regionale che a media e lunga percorrenza, migliorando gli standard di regolarità, puntualità e sicurezza del traffico ferroviario.

Nel nuovo Contratto di Programma – Parte Investimenti 2017-2021 con Rete Ferroviaria Italiana il costo delle opere contrattualizzate è di oltre 14,57 miliardi di euro, compresi circa 5,6 miliardi per il nuovo collegamento Palermo-Catania.

Gli interventi infrastrutturali ai quali si riferiscono dette risorse sono riportati nella tabella 1 che deposito agli atti.

Il Governo sta portando avanti le opere di potenziamento delle linee ferroviarie siciliane, investendo in particolare nei lavori di raddoppio del Corridoio europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo che si sviluppa in Sicilia collegando Messina a Palermo, via Catania. L'obiettivo è quello di produrre benefici, in termini di tempi di percorrenza, in maniera progressiva con l'avanzare dei lavori. Nella tratta Catania-nuova – Fiumetorto RFI prevede di realizzare il raddoppio dell'intera tratta per il 2027. Per il dettaglio delle opere di potenziamento del nuovo collegamento Palermo-Catania-Messina deposito agli atti la tabella 2.

Relativamente all'area di Palermo, i principali investimenti sono:

nodo di Palermo;

chiusura dell'anello ferroviario di Palermo;

Palermo – Trapani via Milo.

Anche per i dettagli di questi interventi rimando ad una tabella che deposito agli atti (tabella 3).

Numerosi sono anche i dettagli sugli interventi nell'area di Catania, per i quali rimando alla tabella 4 che deposito agli atti.

Per quanto riguarda la parte servizi, ricordo che Trenitalia svolge due tipi di servizi fondamentali: il primo è a mercato e riguarda in pratica quelle che più comunemente si chiamano Frecce; il secondo è un servizio pubblico che l'impresa ferroviaria svolge attraverso il servizio Intercity con apposito Contratto di Servizio tra Trenitalia, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze, e il trasporto regionale, mediante Contratti di Servizio con le Regioni.

Per questi ultimi, la normativa vigente attribuisce la programmazione e la gestione dei servizi ferroviari regionali – che assicurano principalmente la mobilità pendolare – alle singole Regioni i cui rapporti sono appunto regolati dai contratti di servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

## Allegato 1 alla risposta all'interrogazione 5-00992


TABELLA 1

n°	Descrizione intervento	Costo	Risorse		Fabbisogni				Benefici	Contab.	Stato
			al 2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Nodo di Palermo	1.152	1.152						C+Q	968	
2	Raddoppio Palermo-Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono	939	914		25				C+Q	374	
3	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Palermo	220	23		8	5	6	4	Q+C	5	
4	Raddoppio Messina - Siracusa 1ª fase	127	122	5					C	119	
5	Sistemazione nodo di Catania	861	17	235			609		C	4	
6	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Messina	138	2		5	4	2	4	Q		
7	Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Catania	138	2		5	4	2	4	Q		
8	Sviluppo e upgrading flotta navale per la continuità territoriale	126	6	60	60				Q	6	
9	Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo	144	70	74					P		
10	Palermo-Trapani	491	1						V	1	
11	Velocizzazione Palermo - Agrigento	168	168						V	162	
12	Velocizzazione Catania-Siracusa 1ª fase	88	81	7					V	34	
13	Velocizzazione Catania-Siracusa completamento	44			44				V		
14	Siracusa-Ragusa-Gela	200							V		
15	Anmodernamento e velocizzazione itinerari Palermo-Catania-Messina, Messina-Palermo e Messina-Siracusa	48	48						Q	3	
16	Upgrading infrastrutturale e tecnologico bacini sud e isole	1.767	246	83	17	17	17	17	Q+V	203	
17	Collegamento ferroviario aeroporto di Catania Fontanarossa	15	15						Q		
18	Linea Messina-Catania: raddoppio Giampilleri-Fiumefreddo	2.300	872	1.428					C+V	36	
19	Nuovo collegamento Palermo-Catania fasi prioritarie	3.990	803	1.776	1.411				C+V	43	
20	Nuovo collegamento Palermo-Catania completamento	1.611							C+V		
<b>TOTALE</b>		<b>14.566</b>	<b>4.542</b>	<b>3.668</b>	<b>1.575</b>	<b>30</b>	<b>637</b>	<b>30</b>		<b>1.960</b>	

- Importi in milioni di euro.
- C= capacità; Q= qualità; V= velocità

## Allegato 2 alla risposta all'interrogazione 5-00992

TABELLA 2



### Raddoppio Giampileri-Fiumefreddo.

L'intervento include: raddoppio in variante tra Giampileri e Fiumefreddo per un'estesa di circa 42 km di cui 85 per cento in galleria; realizzazione delle nuove fermate di Fiumefreddo e di Sant'Alessio-Santa Teresa, Alcantara, Taormina, Nizza-Alì e Itala-Scaletta.

A seguito dell'adeguamento del Progetto Preliminare che prevede la definizione di due fasi funzionali distinte (1<sup>a</sup> fase tratta Fiumefreddo-Letojanni e 2<sup>a</sup> fase tratta Letojanni-Giampileri) e del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto definitivo occorre ora avviare la VIA e successivamente la Conferenza di servizi. Il raddoppio della linea crea le condizioni per un futuro incremento, dell'offerta e una velocizzazione dei servizi per il collegamento tra i capoluoghi di Catania e Messina.

Il costo a vita intera dell'intervento è di 2.300 milioni di euro, tutti finanziati.

### Sistemazione del nodo di Catania.

Per la stretta correlazione dell'intervento raddoppio tra Catania Centrale e Catania Acquicella con il progetto di sistemazione del nodo di Catania, si è ritenuto di prevedere una integrazione di detto intervento nel perimetro originario del progetto. Il costo a vita intera dell'intervento ammonta a 861 milioni di euro, di cui 252 finanziati.

### Tratta Bicocca-Catenanuova.

L'intervento costituisce la prima fase funzionale del nuovo collegamento ferroviario veloce tra Palermo e Catania. Il progetto prevede il raddoppio della linea tra la stazione di Bicocca (inclusa) e Catenanuova (inclusa) per una estesa pari a 38,3 km, di cui circa 21 km in affian-

camento al binario esistente e circa 17 km in variante.

Il costo a vita intera dell'intervento ammonta a 415 milioni di euro, integralmente finanziati.

#### **Tratta Catenanuova-Fiumetorto.**

La realizzazione del nuovo collegamento Palermo-Catania mantenendo invariante la realizzazione della prima fase di raddoppio Bicocca-Catenanuova è stata oggetto di un *project review*, al fine di migliorarne le fasi realizzative e la funzionalità. Il nuovo scenario di realizzazione del progetto è stato approfondito sia per garantire costantemente il mantenimento dell'esercizio ferroviario che per risolvere alcuni problemi correlati con la prestazione della linea.

Il nuovo scenario prevede:

una prima macrofase con un nuovo binario a STI tutto in variante da Fiume-

torto a Catenanuova (da realizzare per lotti funzionali) che si attesta alla stazione di Bicocca/Catania con il raddoppio previsto per la tratta Catenanuova/Bicocca, in fase di progettazione esecutiva a cura dell'appaltatore;

una seconda fase che comprende interventi di adeguamento a STI dei binari in esercizio.

Il CIPE con delibera n. 98/2017 ha approvato la rimodulazione della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione, integrando il finanziamento dell'intervento per ulteriori 866 milioni di euro.

A seguito della rimodulazione, il costo a vita intera dell'intervento risulta di 5.186 milioni di euro, di cui 2.164 finanziati.

Il completamento delle opere lungo tutto l'itinerario crea le condizioni per una riduzione della durata di viaggio tra Palermo e Catania, con un tempo di percorrenza stimato in circa 2 ore.

### **Allegato 3 alla risposta all'interrogazione 5-00992**

TABELLA 3

#### **Nodo di Palermo.**

Progetto suddiviso in tre tratte:

tratta A: raddoppio tratta Palermo C.le/Brancaccio-Notarbartolo (8,5 km);

tratta B: raddoppio tratta Notarbartolo-La Malfa (4,3 km, in variante);

tratta C: raddoppio tratta La Malfa-Carini (16,2 km).

Il 7 ottobre 2018 è stato attivato il collegamento con l'aeroporto di Punta Raisi, in particolare il doppio binario della tratta C, con estensione su nuovo singolo binario fino a San Lorenzo Colli (sulla tratta B).

I lavori sono in corso sulle rimanenti tratte. Il completamento delle opere civili

ha ormai raggiunto il 90 per cento sull'intero passante. È stato abbattuto l'ultimo diaframma da parte della fresa meccanica (TBM) utilizzata per lo scavo della galleria Notarbartolo-De Gasperi, con il compimento tutte le principali opere civili; resta da completare l'attrezzaggio tecnologico dell'infrastruttura, che sarà realizzato da RFI, e della fermata Lazio, in una fase immediatamente successiva.

Successivamente saranno portate a termine tutte le opere necessarie per il completamento del raddoppio del passante pianificato entro il 2021.

Gli interventi consentiranno di eliminare il principale collo di bottiglia della rete ferroviaria siciliana, legato sia alla configurazione infrastrutturale di semplice binario sia alla forte domanda di sposta-

mento delle località interessate. In particolare il completamento delle opere crea le condizioni per l'incremento della frequenza dei convogli nel Nodo, con miglioramento della mobilità sia nel centro cittadino sia verso le aree urbane ad ovest di Palermo, decongestionando il traffico su gomma, e potenziando i servizi per l'aeroporto internazionale di Punta Raisi, sia dall'intero agglomerato cittadino sia dell'area che si estende fino a Termini Imerese e Cefalù.

Il costo a vita intera dell'intervento è di 1.152 milioni di euro, tutti finanziati.

#### **Chiusura dell'anello Ferroviario di Palermo.**

Il progetto prevede la realizzazione della chiusura dell'anello ferroviario a singolo binario finalizzato all'estensione dell'attuale servizio, metropolitano tra la stazione di Palermo Notarbartolo e la fermata Giachery.

L'intervento è suddiviso in due fasi:

I Fase Tratta Giachery-Politeama, ha una lunghezza di circa 1,6 km ed include tre nuove fermate: Libertà, Porto e Politeama;

II Fase Tratta Politeama-Notarbartolo ha un'estesa di circa 1 km, di cui circa 800 metri in galleria naturale (galleria Malaspina) e include la realizzazione della nuova fermata Malaspina.

La I Fase ha un costo a vita intera di 152 milioni di euro, mentre la II Fase prevede costi per circa 100 milioni (risorse FSC 2014-2020 – cabina di Regia).

L'intervento consentirà la realizzazione di una linea di tipo metropolitano a servizio dell'area centrale della città, con frequenza massima dei servizi fino a 15 minuti in prima fase, con possibilità di limitare l'impiego del trasporto su gomma in superficie.

#### **Palermo-Trapani via Milo.**

Il progetto consiste nei seguenti interventi:

modifica alla geometria del tracciato con aumento della velocità di fiancata;

potenziamento infrastrutturale mediante modifiche al corpo stradale e alle opere di difesa;

adeguamento ai nuovi standard tecnologici;

velocizzazione degli itinerari in deviata nelle principali località sede di incrocio.

Il progetto definitivo in fase di consegna sarà sottoposto al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'avvio della gara è previsto ad agosto 2019 previa verifica per la validazione e l'indizione della Conferenza dei Servizi.

Gli interventi creano le condizioni per il ripristino del servizio commerciale sulla tratta Alcamo – Trapani via Milo e per una velocizzazione dei servizi. A seguito degli interventi realizzati, si ipotizza un tempo di percorrenza minimo tra Palermo e Trapani via Milo di 1 ora e 30 minuti con 3 fermate intermedie. Sulla stessa relazione i collegamenti su gomma prevedono un tempo di percorrenza di 2 ore.

#### **Allegato 4 alla risposta all'interrogazione 5-00992**

TABELLA 4

#### **Focus Catania.**

#### **Velocizzazione Catania-Siracusa.**

L'intervento consiste nella velocizzazione della tratta a semplice binario tra

Bicocca e Targia, di circa 68 km, comprendente la realizzazione di variante di tracciato, la correzione di curve, interventi di stabilizzazione della sede ferroviaria e nelle stazioni di Lentini, Brucoli e Augusta la sistemazione dei marciapiedi, sottopassi,

pensiline e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la soppressione dei passaggi a livello esistenti.

L'intervento ha un costo a vita intera di 132 milioni di euro, di cui 88 finanziati, ed è stato suddiviso in due fasi funzionali:

1<sup>a</sup> Fase funzionale: Bicocca-Augusta;

2<sup>a</sup> Fase funzionale: Augusta-Targia, in corso di realizzazione con attivazione prevista nel 2019.

Il progetto, unitamente al completamento degli interventi di velocizzazione nella tratta Giampilieri-Fiumefreddo, consentirà una riduzione dei tempi di viaggio stimabile in circa 14 minuti tra le località di Messina centrale e Siracusa, nonché un miglioramento dell'accessibilità al servizio

con realizzazione sottopassi e nuovi marciapiedi per lo svolgimento del servizio viaggiatori.

**Potenziamento del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Catania Fontanarossa.**

Il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Catania Fontanarossa è assicurato attraverso la realizzazione di una nuova stazione su linea esistente Catania – Bicocca in prossimità dell'aeroporto. Il collegamento con il terminal aeroportuale sarà assicurato da un servizio di bus gestiti dalla Società aeroporti Catania.

Il progetto prevede la realizzazione di una semplice fermata da realizzare entro il 2019.

## ALLEGATO 4

**5-01465 Donzelli: Costo del biglietto della linea 2 della tramvia di Firenze per i passeggeri diretti all'aeroporto.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione al quesito circa il possibile aumento del biglietto ordinario della linea tranviaria di Firenze, ricordo che il trasporto regionale è gestito mediante contratti di servizio stipulati tra le Regioni e i diversi gestori in quanto le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione in materia dei servizi di trasporto pubblico locale sono stati conferiti agli enti locali in applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e del titolo V della Costituzione.

In particolare, le risorse pubbliche destinate dai Comuni ai servizi di trasporto pubblico locale – e non agli investimenti di settore – sono rinvenienti nei bilanci degli stessi enti locali, e in parte derivano dai trasferimenti fatti a tali enti dalla Regione competente per territorio. Infatti i contributi statali sono assegnati per la parte corrente alla sola Regione che provvede poi a ripartirli tra gli enti locali.

Nel caso di specie, nel 2018 alla Regione Toscana sono stati assegnati 435,392

milioni di euro a titolo di contributi per gli oneri sostenuti per tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi i servizi ferroviari.

In ogni caso, il monitoraggio dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale consente di avere un focus esclusivamente sui corrispettivi dei contratti di servizio, dei ricavi da traffico e dei passeggeri trasportati, relativo a tutti i servizi complessivamente eserciti sul territorio del Comune di Firenze, e non quindi sui dati relativi alla sola tramvia.

Da ultimo informo che è il Comune a determinare l'entità delle tariffe tenendo conto della necessità di mantenere in equilibrio economico la gestione del servizio, prerogativa esclusiva di tale ente quale committente del servizio, fermo restando ovviamente il parere della Regione, ente territoriale delegante e istituzionalmente competente per i servizi di TPL e regionale.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	99

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali », di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci e della Fondazione Altgamma .....	97
---	----

##### INTERROGAZIONI:

5-00899 Rosso: Sulle iniziative per tutelare i consumatori dalla obsolescenza programmata degli apparecchi smartphone .....	97
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	100
5-00925 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa.	
5-01634 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa .....	98
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta congiunta</i> ) .....	101
5-01135 Galantino: Sul piano industriale della Universo Salute S.r.l. ....	98
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	103

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza**

**nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.**

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2019.

Alex BAZZARO (Lega), *relatore*, conferma la sua proposta di parere favore-



vole, senza condizioni e osservazioni, presentata nella seduta di ieri.

Gianluca BENAMATI (PD) si rammarica che il relatore non abbia recepito l'osservazione proposta dal suo gruppo nella seduta di ieri. Sottolinea come si trattasse di una semplice osservazione, quindi di un consiglio alla Commissione di merito di valutare se estendere gli interventi, previsti nel decreto-legge a favore di alcune regioni danneggiate da fenomeni calamitosi, anche alla popolazione della regione Emilia-Romagna, colpita dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018. Interventi necessari anche per le difficoltà delle assicurazioni di intervenire a ristoro del danno, in ragione della presunta prevedibilità dei fenomeni di maltempo. Ricorda come il suo gruppo abbia presentato proposte emendative sulla questione in diverse occasioni, proposte non recepite da Governo e maggioranza solo perché, a loro dire, andavano inserite in un contesto più omogeneo. Ora, a suo avviso, il contesto è pertinente ma la misura non viene presa lo stesso in considerazione. Per questi motivi il gruppo del Partito Democratico non può votare favorevolmente sulla proposta di parere del relatore, ma non esprimerà neanche un voto contrario per rispetto delle popolazioni colpite da eventi calamitosi, verso le quali sono indirizzati gli interventi previsti dal decreto-legge. Preannuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 9.40.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani**

**e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali », di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci e della Fondazione Altagama.**

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.15 alle 15.15.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Andrea Cioffi.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**5-00899 Rosso: Sulle iniziative per tutelare i consumatori dalla obsolescenza programmata degli apparecchi smartphone.**

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto ROSSO (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Si meraviglia, prima di tutto, di come il Governo del cambiamento si richiami a direttive europee invece di avviare proprie iniziative. Ritiene utile ricostruire la vicenda a monte dell'interrogazione, che prende origine dalla sanzione comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad Apple e Samsung, sanzione irrisoria per il fatturato di quelle aziende. Ma osserva che sotteso al tema oggetto dell'interrogazione, che investe la tutela dei consumatori, c'è quello della tecnologia 5 G, per la quale il Governo ha investito una cifra rilevante e dalla quale si avvantaggeranno i guadagni di Apple e Samsung. Ricorda come si tratti di una questione che si è iniziato ad affrontare in Commis-

sione Trasporti. Fa presente che quando l'implementazione della tecnologia 5 G sarà completata, l'uso di *smartphone* e tablet diventerà imprescindibile per la vita quotidiana di ciascuno di noi e quanto messo in evidenza dall'interrogazione si eleverà alla massima potenza. È quindi indispensabile avviare iniziative a tutela dei consumatori con misure più efficaci delle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, di certo, non scoraggiano Apple e Samsung dalle loro condotte illecite.

**5-00925 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa.**

**5-01634 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa.**

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo Maria FERRI (PD), replicando, sottolinea di aver partecipato all'incontro del 4 aprile scorso presso il Ministero dello sviluppo economico, citato da ultimo nella risposta del rappresentante del Governo, incontro successivo alla data di presentazione della sua ultima interrogazione. Auspica, quindi, che i tempi indicati siano rispettati e che siano fornite adeguate garanzie, nel piano industriale dell'azienda compratrice, per il rilancio dello stabilimento di Massa, strategico per il territorio ed anche perché è l'unico del gruppo dove si lavorano tre diversi materiali. Invita, quindi, il Governo a vigilare, tenendo conto anche delle richieste sindacali relative alla stabilizzazione del personale precario e alla tutela dei diritti dei lavoratori.

**5-01135 Galantino: Sul piano industriale della Universo Salute S.r.l.**

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide GALANTINO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. È passato circa un anno, infatti, dalla sua prima richiesta di accesso agli atti per visionare il piano industriale della società Universo Salute, relativo ai complessi aziendali della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza. Sottolinea, prima, di tutto, come la società sia privata, ma finanziata con denaro pubblico. Riguardo alla Congregazione, ricorda la sua importanza e l'azione benefattrice del suo fondatore, Don Pasquale Uva, ed anche gli ottimi risultati della gestione commissariale successiva allo scandalo e al fallimento che ha coinvolto la congregazione stessa. È importante per il territorio di Bisceglie, Foggia e Potenza, sedi dei complessi della Congregazione, che non sia modificata la sua ragion d'essere, principalmente per i malati di quei territori che subirebbero un grave danno. Ricorda, infatti, che l'obbligo per Universo Salute di non modificare i termini d'utilizzo delle strutture scade il prossimo trenta giugno. Osserva, inoltre, come si tratti di strutture di notevole valore, appetibili in quanto poste in centro o sul mare e per il fatto che potrebbero essere ricavate molte unità immobiliari. Per questo è preoccupato della resistenza di Universo Salute a rendere noto il proprio piano industriale, resistenza della quale non comprende le ragioni.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

ALLEGATO 1

**DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 27/2019 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto (C. 1718 Governo);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**5-00899 Rosso: Sulle iniziative per tutelare i consumatori dalla obsolescenza programmata degli apparecchi smartphone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'atto in discussione, riguardante i procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nei confronti delle società Samsung Italia S.p.A. e Apple Distribution International per la violazione degli articoli 10, 11 e 22 del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

Preliminarmente, si osserva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è individuata dall'articolo n. 27 del Codice del Consumo quale Autorità competente di riferimento in materia di pratiche commerciali scorrette, con pregnanti poteri inibitori, di accertamento e sanzionatori.

Va, altresì, precisato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rispetto a tali situazioni sanzionatorie, si limita alla fornitura di un parere, in relazione al mezzo utilizzato per la diffusione della pratica commerciale indicata.

Nei procedimenti in argomento, l'AGCOM ha riferito di essersi limitata a rendere i pareri richiesti dall'AGCM, in ragione della diffusione delle pratiche commerciali dei due operatori coinvolti (Samsung e Apple), attraverso la rete *Internet*.

Fatta questa premessa, riguardo ai quesiti specifici posti dagli Interroganti e, in particolare, al fenomeno della cosiddetto, « obsolescenza programmata », è opportuno segnalare la proposta di direttiva « *Modernisation Directive* », presentata dalla Commissione europea l'11 aprile 2018, nell'ambito del pacchetto legislativo « *New deal for consumers* » (la cui approvazione si può prevedere entro l'imminente scadenza dell'attuale legislatura comunitaria).

Tale proposta – con cui si intende modificare, tra l'altro, anche la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno – stabilisce i criteri per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle Autorità; viene anche previsto che queste ultime, al fine di determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie, sarebbero tenute a prendere in considerazione il fatturato del professionista inadempiente, gli utili netti, così come eventuali sanzioni pecuniarie inflitte per la stessa violazione in altri Stati membri.

Nel testo indicato è, inoltre, previsto che, in caso di « infrazioni diffuse » e « infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale » gli Stati Membri dovranno prevedere nel loro diritto nazionale sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia almeno pari al 4 per cento del fatturato del professionista inadempiente nello Stato Membro o negli Stati Membri interessati.

Nell'ambito dell'esame – tuttora in corso – della suddetta proposta di direttiva, su tale specifico punto l'Italia ha rilevato l'opportunità di far riferimento al « fatturato globale d'impresa », in quanto il medesimo rappresenta la reale capacità economico finanziaria della stessa impresa (tenuto conto della sua definizione comunitaria).

In conclusione, si precisa che questa è solo una delle possibili iniziative che il Ministero dello sviluppo economico sta ponendo in essere in tale ambito, anche al fine di garantire il rispetto dei diritti dei consumatori e più adeguate tutele contro le condotte illecite segnalate.

## ALLEGATO 3

**5-00925 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa.**

**5-01634 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Rispondo congiuntamente agli atti in esame, essendo gli stessi riferibili alla stessa problematica.

Preliminarmente, vorrei evidenziare che, la procedura di cessione dei complessi aziendali di SANAC, inizialmente avviata unitamente alle altre società facenti capo al Gruppo l'Ilva in amministrazione straordinaria, a seguito dell'emergente interesse del mercato, è stata effettuata da parte dei Commissari straordinari attraverso una procedura selettiva autonoma e separata.

Tale procedura di cessione di SANAC, avviata fin dal maggio 2017 mediante pubblicazione sulla stampa quotidiana di un invito a manifestare interesse, si è protratta fino al 5 dicembre 2018, termine da ultimo prorogato per la presentazione di offerte vincolanti.

A tale data è pervenuta una sola offerta vincolante da parte di Arcelor Mittal Italy Holding S.r.l., di cui ritengo utile riportare di seguito gli elementi essenziali:

il prezzo complessivo offerto, pari a euro 30.000.000,00, è risultato superiore al valore di perizia;

l'assunzione di un numero minimo di 350 lavoratori dipendenti, sui 379 attualmente impiegati da SANAC (347 sono a tempo indeterminato e 32 a tempo determinato). La società si è resa anche disponibile ad assumere gli ulteriori lavoratori che attualmente sono alle dipendenze a tempo determinato;

la garanzia bancaria autonoma a prima richiesta, d'importo pari a euro

1.000.000,00 a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutti gli impegni assunti;

l'acquisto tramite una *NewCo*, interamente controllata da Arcelor Mittal Italy;

l'impiego di capitale proprio per il pagamento del prezzo offerto (30 milioni), ai flussi operativi derivanti dalla gestione;

di dar corso a investimenti, nel primo biennio, per circa 8 milioni di euro.

I Commissari, all'esito delle proprie valutazioni, hanno pertanto richiesto l'aggiudicazione dei complessi aziendali di SANAC in favore di ArcelorMittal Italy Holding ed in data 16 gennaio 2019 anche il Comitato di sorveglianza ha espresso il proprio parere favorevole a tale aggiudicazione.

Successivamente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 12 marzo 2019 i Commissari straordinari sono stati autorizzati ad accettare detta offerta.

Voglio aggiungere, infine, che il 4 aprile scorso si è svolto presso il Ministero dello sviluppo economico un incontro richiesto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali insieme al Coordinamento delle RSU del Gruppo Sanac con i Responsabili aziendali e i vertici della Struttura Commissariale per l'esame dello stato di avanzamento della procedura di cessione.

Nel corso dell'incontro si è venuti a conoscenza che la sottoscrizione del contratto di vendita è prevista entro la prima settimana di maggio.

Successivamente e in parallelo si svolgeranno le procedure relative al superamento delle cosiddette condizioni sospensive, ovvero: l'espletamento delle procedure di consultazione sindacale ed al raggiungimento della sottoscrizione dell'intesa medesima da parte dei sindacati, il rilascio delle autorizzazioni Antitrust, ai sensi

della normativa in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese da parte delle competenti Autorità di Concorrenza.

L'obiettivo che il Mise vuole perseguire è dunque quello di pervenire alla conclusione dell'intero processo di vendita entro il prossimo mese di settembre nell'interesse dei lavoratori e della continuità aziendale.

## ALLEGATO 4

**5-01135 Galantino: Sul piano industriale della Universo Salute S.r.l.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto all'interrogante, con istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 l'onorevole interrogante ha chiesto di poter visionare il piano industriale della società Universo Salute S.r.l., resasi cessionaria dei complessi aziendali dalla Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in amministrazione straordinaria.

Gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico, all'esito dell'istruttoria svolta e tenuto conto delle osservazioni dei controinteressati, con provvedimento del 15 giugno 2018, hanno ritenuto di non poter accogliere detta richiesta di accesso ai sensi della già citata legge 241/90, atteso che il documento in parola conteneva « segreti tecnici non divulgabili, in quanto espressione di *know-how* industriale ed economico ».

Tuttavia, al fine di assicurare la massima trasparenza e collaborazione istituzionale, il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla società Universo Salute di predisporre un documento chiaro che pur riproducendo dettagliatamente i contenuti del piano industriale proposto,

fosse redatto in modo tale da contenere dati divulgabili e accessibili da parte dei soggetti interessati.

La società, a seguito di sollecito, ha prodotto una breve risposta nella quale venivano riportati in modo sintetico i principali punti del piano industriale.

Con un'ulteriore nota, in data 11 marzo 2019, a seguito di rinnovo della richiesta da parte dell'on. Galantino, sono stati dunque illustrati i principali punti del piano industriale così come trasmessi dalla predetta società.

Al contempo, al fine di garantire maggiore trasparenza e accessibilità al documento richiesto, seppur nel rispetto dei limiti soprarichiamati, è stata nuovamente sollecitata la società Universo Salute ad inviare un piano industriale di maggior dettaglio.

Sarà cura del Ministero dello sviluppo economico, qualora lo stesso dovesse pervenire presso gli uffici del Ministero dello sviluppo economico, informare prontamente l'Onorevole interrogante, a riguardo, anche al fine di addivenire prontamente a soluzioni tese a garantire i lavoratori e assicurare l'attività su tutto il territorio.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 104

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli ..... 106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 106

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.**

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del

parere alla XIII Commissione (Agricoltura), del disegno di legge n. 1718 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Ricorda che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani.

Avverte altresì che, essendo il disegno di legge iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 15 aprile, tale parere sarà reso sul testo originario del provvedimento.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di quattordici articoli, suddivisi in cinque Capi. Sebbene anche le disposizioni contenute nei primi quattro Capi, in quanto volte rispettivamente a introdurre



misure di sostegno a favore del settore lattiero-caseario, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo nonché dei settori agroalimentari in crisi, possano ritenersi tutte rilevanti sotto il profilo della salvaguardia dei livelli occupazionali, la specifica competenza della Commissione è ravvisabile solo in riferimento al Capo V, che, con riguardo allo stabilimento Stoppani di Cogoleto, in provincia di Genova, introduce, all'articolo 12, misure per assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento, i primi dei quali risalgono al 2006.

Tra gli interventi, la cui adozione rientra nella facoltà del Prefetto di Genova, segnala la possibilità, per le misure di bonifica da mettere in atto, di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. (ex stabilimento Stoppani) e di procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell'attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione. La norma prevede, inoltre, che, in caso di mancata esecuzione da parte dell'Immobiliare Val Lerone S.p.a. degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del proprio personale dipendente, il Prefetto è autorizzato a corrispondere, in tutto o in parte, nei limiti delle risorse disponibili, le competenze maturate e non corrisposte.

Segnala, inoltre, che il Prefetto, per l'esercizio dei compiti attribuitigli dalla norma, può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione, e può individuare un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive da lui impartite.

Rileva, infine, che il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale

appartenente alle amministrazioni pubbliche poste in posizione di comando o di distacco, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

Carlo FATUZZO (FI) chiede ulteriori approfondimenti in ordine alle motivazioni che hanno indotto il Governo ad adottare le disposizioni di cui all'articolo 12.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, segnala che la Stoppani era un'industria chimica, la cui attività è cessata nel 2003 dopo aver causato un altissimo livello di inquinamento lungo il litorale ligure. Allo scopo di condurre le necessarie opere di bonifica, nel 2006 si è proceduto alla nomina di un commissario straordinario, che, tuttavia, non ha potuto portare a termine il programma di interventi. Lo scopo dell'articolo 12 del decreto-legge in esame è, appunto, il completamento delle attività di bonifica e il risanamento del territorio. Ricorda, infine, che nel corso della XVII legislatura la questione era stata affrontata anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Debora SERRACCHIANI (PD), rilevando il malfunzionamento dei supporti digitali a disposizione dei deputati, lamenta l'attuale impossibilità per i commissari di prendere visione della relazione sul provvedimento. Auspica una pronta risoluzione dell'inconveniente, per poter approfondire i contenuti del decreto-legge, in vista dell'espressione del parere, prevista nella seduta di domani.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta prevista per domani.

**La seduta termina alle 15.**

**COMITATO RISTRETTO**

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

**C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA onlus), dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS onlus) e dell'Associazione Spazio Asperger onlus, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico .....	107
SEDE CONSULTIVA:	
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	113
RISOLUZIONI:	
7-00131 Novelli e 7-00198 Nappi: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00227 Carnevali</i> ) .....	110
INTERROGAZIONI:	
5-01492 Rostan: Infezioni presso il reparto di terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia .	111
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	150
5-01586 Novelli: Criticità della situazione lavorativa degli operatori della Croce Rossa dell'area metropolitana di Roma .....	111
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	152

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 aprile 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 aprile 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA onlus), dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS onlus)

e dell'Associazione Spazio Asperger onlus, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.**

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, fa presente che il provvedimento all'esame della Commissione reca una serie di importanti interventi di sostegno a settori agricoli in crisi che tuttavia non investono le competenze della Commissione Affari sociali. Evidenzia che l'unica disposizione di interesse della XII Commissione è quella relativa all'articolo 5, che prevede un'integrazione del Fondo indigenti. Tale disposizione, infatti, incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale. In particolare, il comma 1 prevede un finanziamento di 14 milioni di euro per il 2019 per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi e una serie

di altre caratteristiche. La relazione tecnica precisa che con la cifra stanziata è ipotizzabile l'acquisto di oltre 2.000 tonnellate di formaggio pecorino romano DOP.

Ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 58, comma 1) e opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

Come dispone il Regolamento UE 223/2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), per « indigenti » si intendono persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

Segnala che la legge di stabilità 2016 ha finanziato il Fondo per 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 e che la recente legge di bilancio 2019 lo ha rifinanziato per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito dalla legge n. 26 del 2019, è stata inserita una disposizione – all'articolo 11 – che prevede la possibilità di impiegare le eventuali disponibilità del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti per il finanzia-

mento di interventi complementari rispetto al programma operativo FEAD. Viene a tal fine previsto che le risorse corrispondenti possono essere versate nel Fondo di rotazione, istituito dalla legge n. 183 del 1987, che eroga alle amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

Per il comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge in oggetto, l'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole.

Ai sensi del comma 3, ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per il 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Appreziate le finalità del decreto-legge in oggetto e condividendone il contenuto, propone fin da ora, anche in considerazione delle limitate competenze della Commissione Affari sociali, di esprimere un parere favorevole.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, ritiene, se non ci sono obiezioni, che si potrebbe procedere direttamente nella seduta odierna all'espressione del parere.

Chiede, quindi, al relatore di formulare una proposta in tal senso.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.**

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione).*

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 4 aprile 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. In assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che sono pervenute alcune proposte di modifica alla proposta di documento conclusivo presentata dal deputato Siani – in particolare, da parte del gruppo Lega, dell'onorevole Bellucci e dell'onorevole Trizzino – alcune formulate nella precedente seduta, altre trasmesse per le vie brevi.

Dà, quindi, la parola al deputato Siani per l'illustrazione delle modifiche che ha ritenuto di apportare alla proposta di documento conclusivo precedentemente presentata.

Paolo SIANI (PD) illustra una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 2*), precisando che essa tiene conto delle richieste di modifica suggerite dai colleghi della Lega, già illustrate nella precedente seduta, di quanto rilevato dalla collega Bellucci in relazione alla figura professionale dello psicologo specialista e di numerose osservazioni fatte dal collega Trizzino. In relazione a quest'ultime, segnala in particolare le integrazioni alle conclusioni relative all'aggiornamento del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare,

all'adozione delle tariffe nazionali di riferimento per le cure palliative e allo sviluppo di campagne di comunicazione e informative. Nel ribadire la qualità del lavoro svolto, che ha consentito di affrontare un tema di notevole rilevanza, sollecita l'approvazione della proposta di documento conclusivo.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**7-00131 Novelli e 7-00198 Nappi: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00227 Carnevali).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 3 aprile 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione n. 7-00227 Carnevali, vertente sulla medesima materia. La presidenza ne dispone, pertanto, l'abbinamento.

Ricorda che nella precedente seduta il deputato Novelli ha illustrato la risoluzione di cui è primo firmatario e che sono intervenuti alcuni deputati nella discussione.

Chiede, quindi, se vi siano altri colleghi che desiderano intervenire.

Silvana NAPPI (M5S), nell'illustrare la risoluzione di cui è prima firmataria, ricorda le azioni adottate a livello internazionale per un uso consapevole degli antibiotici. Segnala l'esigenza di sensibilizzare alcune categorie di medici, quali urologi, otorini, pediatri e medici di base, che frequentemente prescrivono tali farmaci. Occorre inoltre promuoverne un uso appropriato e un dosaggio corretto, scongiurando iniziative autonome dei pazienti. Richiama l'attenzione sul tema delle infezioni ospedaliere, ribadendo la necessità di adottare corrette procedure di sanificazione, che non sempre vengono applicate. Nel segnalare l'opportunità di procedere a esami microbiologici al fine di consentire un impiego mirato degli antibiotici, sottolinea la positività dell'esperienza olandese che ha consentito di ridurre considerevolmente l'utilizzo di tali sostanze, con ricadute positive sull'efficacia delle stesse. Invitando ad agire anche nel settore dell'allevamento e in quello delle risorse idriche, ribadisce l'esigenza di un uso più circoscritto e appropriato degli antibiotici, anche attraverso la vendita della dose strettamente necessaria alla cura prescritta.

Elena CARNEVALI (PD), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, auspica che la Commissione possa giungere ad approvare un documento condiviso in ragione della seria minaccia rappresentata dall'antibiotico-resistenza, considerato anche che l'Italia si caratterizza per uno dei più alti tassi di utilizzo a livello europeo. Nel richiamare i dati inquietanti sui decessi per infezione batterica ospedaliera, stimati in 25.000 annui in Europa, richiama brevemente gli impegni della risoluzione relativi alla piena attuazione del piano nazionale di contrasto, alla disponibilità di dati epidemiologici, all'adozione di protocolli standard, agli investimenti per la ricerca scientifica, alla formazione dei medici e alla riduzione dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti.

Roberto NOVELLI (FI), nel ringraziare i colleghi per l'apporto dato con la presentazione di altre risoluzioni, ciò che può

consentire di integrare e arricchire il lavoro che la Commissione affari sociali si accinge a svolgere, ritiene utile procedere ad alcune audizioni per acquisire elementi informativi, in particolare da parte di coloro che detengono le necessarie competenze scientifiche. Si associa all'auspicio che si possa giungere all'approvazione di una risoluzione unitaria.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnalando che le modalità di svolgimento delle audizioni richieste potranno essere stabilite in un prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Luca Coletto.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**5-01492 Rostan: Infezioni presso il reparto di terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia.**

Il sottosegretario Luca COLETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppina OCCHIONERO (LeU), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel ribadire lo sconcerto per quanto accaduto presso il reparto di terapia intensiva neonatale di Brescia, osserva che la ricostruzione fornita nella risposta dovrà essere confermata dalle indagini della magistratura in

corso. In ogni caso, invita ad una riflessione politica sul grave tema delle infezioni ospedaliere, causate anche da procedure di sanificazione non corrette e da un uso eccessivo di antibiotici, che provocano ogni anno in Italia migliaia di morti. Ribadisce l'esigenza di un intervento in tal senso, considerato che almeno la metà delle infezioni sono prevenibili.

**5-01586 Novelli: Criticità della situazione lavorativa degli operatori della Croce Rossa dell'area metropolitana di Roma.**

Il sottosegretario Luca COLETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, osserva che, in base al tenore della risposta, la Croce Rossa dovrebbe farsi carico di denunciare per procurato allarme gli operatori che hanno diffuso le notizie oggetto della sua interrogazione. Rilevando che la risposta fornisce rassicurazioni circa le modalità con cui viene assicurato un importante servizio sanitario, si interroga sulle ragioni che hanno portato alla formulazione di accuse di tale gravità da parte di operatori del settore.

Rileva, inoltre, che la risposta non fornisce elementi in ordine al credito che la Croce Rossa vanterebbe nei confronti dell'agenzia regionale del Lazio per i servizi sanitari di emergenza.

Si dichiara, quindi, complessivamente soddisfatto della risposta ma nello stesso tempo preoccupato, invitando pertanto a mantenere una vigilanza rispetto ai temi oggetto dell'interrogazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ALLEGATO 1

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 1718 del Governo: « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto »;

considerato che l'unica disposizione volta ad incidere su materie che afferiscono alle competenze della Commissione Affari sociali è quella contenuta nell'arti-

colo 5 del decreto-legge, che incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, prevedendo in particolare un finanziamento di 14 milioni di euro per il 2019 per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e una serie di altre caratteristiche qualitative;

manifestata condivisione per le finalità e il contenuto di tale disposizione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

*INDICE*

1. Il quadro normativo.
  - 1.1. L'avvio della normativa in materia di cure palliative e terapia del dolore e l'approvazione della legge n. 38 del 2010.
  - 1.2. Il modello organizzativo configurato dalla legge n. 38 e da atti normativi successivi.
  - 1.3. Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e terapia del dolore
  - 1.4. Campagne di informazione e monitoraggio ministeriale
  - 1.5. Farmaci e terapia del dolore
  - 1.6. Le cure palliative nei nuovi LEA
2. Oggetto e svolgimento dell'indagine
3. I temi di maggiore interesse emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione
4. Il quadro sulle cure palliative e la terapia del dolore fornito dalla Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, riferita al triennio 2015-2017
5. Le missioni svolte da delegazioni della XII Commissione presso strutture preposte all'erogazione di cure palliative e terapia del dolore pediatriche
6. Conclusioni

## 1. Il quadro normativo.

### 1.1. L'avvio della normativa in materia di cure palliative e terapia del dolore e l'approvazione della legge n. 38 del 2010

Nel 2014, la prima risoluzione globale sulle cure palliative (*risoluzione WHA 67.19 dell'Assemblea mondiale della sanità*) ha invitato l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e gli Stati membri a migliorare l'accesso alle cure palliative, sottolineando al contempo come l'integrazione delle cure palliative nei sistemi di assistenza sanitaria pubblica sia essenziale per il raggiungimento della copertura sanitaria universale, soprattutto a livello di cure primarie.

Nella pubblicazione *Global atlas of palliative care at the end of life*, sempre del 2014, l'OMS ha poi chiarito come le cure palliative, pur essendo una componente relativamente nuova dei moderni sistemi sanitari, rispondano a una domanda di cura ed assistenza destinata ad aumentare di pari passo alla componente anziana delle popolazioni. L'OMS rilevava, in particolare, come l'Italia, nonostante l'uso non ancora appropriato degli oppiacei, fosse dotata di una normativa fra le più avanzate in materia, frutto di una collaborazione, sempre più auspicabile, fra attori istituzionali e organizzazioni attive nella tutela dei diritti e della dignità delle persone in ambito sanitario. La normativa cui si fa riferimento è contenuta nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", che costituisce il punto di arrivo di un percorso normativo ventennale che ha introdotto e sostenuto la diffusione e la pratica delle cure palliative e della terapia del dolore e che ha cercato di diffonderne la cultura come presa in carico totale del paziente e dei suoi affetti curandone aspetti sanitari, assistenziali, psicologici e sociali legati alla qualità di vita del paziente e di chi lo circonda.

Volendo ripercorrere le tappe principali di questo percorso, si osserva che il Piano nazionale sanitario 1998-2000 (d.P.R. luglio 1998) ha posto per primo, fra gli obiettivi di salute, "il miglioramento dell'assistenza erogata alle persone nella fase terminale della vita", citando fra le azioni a tal fine preposte "il potenziamento degli interventi di terapia palliativa e antalgica".

In coerenza con gli obiettivi del predetto Piano sanitario nazionale, l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39), ha successivamente previsto che il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, adottasse un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa, di supporto prioritario per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. A tal fine, si metteva a disposizione delle regioni un finanziamento pari a circa 200 milioni di euro per la creazione di strutture residenziali di cure palliative (cosiddetti *hospice*).

Il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 1999 ha, quindi, previsto la realizzazione degli *hospice* e l'attivazione delle reti regionali di assistenza ai malati terminali, precisando le competenze delle regioni in materia e ripartendo il finanziamento in base ai tassi regionali di mortalità per neoplasie. Poco dopo, il d.P.C.M. 20 gennaio 2000 ha fissato i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per i centri residenziali di cure palliative.

Il successivo Accordo del 24 maggio 2001, stipulato tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di linee guida concernente il progetto "Ospedale senza dolore", ha invece avuto come finalità specifica la

sensibilizzazione del personale sanitario coinvolto nei processi assistenziali affinché la pratica antalgica divenisse una procedura consueta e fosse utilizzata indipendentemente dal tipo di dolore rilevato, dalle cause originanti e dal contesto di cura. In tal senso, l'Accordo invita a misurare il dolore, a quantificarlo, come uno dei parametri normalmente misurati (come la pressione del sangue o la temperatura) e, come questi parametri, a riportarlo obbligatoriamente in cartella clinica.

Il d.P.C.M 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, ha poi indicato il modello organizzativo, disegnando una rete di assistenza costituita da una aggregazione funzionale e integrata dei servizi distrettuali e ospedalieri, sanitari e sociali, articolata in linee organizzative differenziate e nelle relative strutture dedicate alle cure palliative: assistenza ambulatoriale; assistenza domiciliare integrata; assistenza domiciliare specialistica; ricovero ospedaliero in regime ordinario o *day hospital*; assistenza residenziale nei centri residenziali di cure palliative.

Il Piano sanitario nazionale 2003-2005 testimonia un effettivo cambiamento nel frattempo maturato: esso, infatti, inserisce le cure palliative fra gli obiettivi generali del Piano e mutua dall'OMS la stessa definizione di cure palliative, ma, soprattutto, ritiene necessario, per la diffusione delle cure palliative, rivedere alcuni aspetti normativi riguardo all'uso dei farmaci antidolorifici, migliorando la disponibilità degli oppiacei, semplificando la prescrizione medica, prolungando il ciclo di terapia e rendendone possibile l'attivazione anche in ambiente domiciliare.

In ambito pediatrico, la specificità dei bisogni assistenziali del bambino ha richiesto la definizione dell'Accordo del giugno 2007, in materia di cure palliative pediatriche, e del Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche del 20 marzo 2008, approvati entrambi in sede di Conferenza Stato-regioni. Più specificamente, l'accordo del 2007 ratifica i livelli di cure palliative pediatriche (CPP) con l'intervento continuativo di professionisti esclusivamente ad esse dedicati, operanti in *équipe* multiprofessionali specifiche, in grado di supportare i bisogni clinici, emozionali ed evolutivi del bambino con una presa in carico nelle 24 ore. In tale contesto, le CPP vengono erogate in un sistema a rete (cure ospedaliere e domiciliari) a carattere regionale o sovra-regionale, il cui assetto organizzativo spetta alle regioni. Il citato Documento tecnico del 2008 ribadisce la peculiarità delle cure palliative rivolte ai minori e per questo modulate sulle mutevoli condizioni biologiche, psico-relazionali, sociali, cliniche e fisiche del paziente pediatrico. Sul versante attuativo, il documento propone l'istituzione di Centri di riferimento di CPP con personale specificatamente formato e dedicato, rispondente a un bacino di utenza molto ampio (regionale o sovra-regionale) e in grado di sostenere una rete complessa (servizi ospedalieri, territoriali, sanitari socio-sanitari e socio-assistenziali) prevedendo, ove necessario, la residenzialità in ambiente protetto, anche attraverso l'istituzione di un Centro residenziale di CPP. Per quanto riguarda le modalità di accesso alle CPP, si specifica che queste vengono definite sulla base di strumenti condivisi di valutazione clinico-assistenziale e di analisi del contesto familiare e sociale, attribuendone la pertinenza alle Unità di valutazione multidimensionale e pluriprofessionale, coadiuvate dal medico del Centro di riferimento.

La legge n. 38 del 2010 rappresenta, come già accennato, l'esito di questo processo ultradecennale. Nell'anno della sua approvazione, secondo stime diffuse dal Ministero della salute, a fronte di circa 250 mila malati terminali (160 mila oncologici e 90 mila con altre patologie) che avrebbero necessitato di cure palliative, era stato preso in carico solo il 40% dei pazienti oncologici e meno dell'1% di quelli non oncologici.

Di fronte a tali dati, che testimoniano come, nonostante i progressi compiuti, il tema del dolore e del fine vita copra ambiti sensibili e troppo spesso destinati alla rimozione, si sono mobilitati vasti settori dell'opinione pubblica, soggetti istituzionali, organizzazioni di cittadini e pazienti, con l'obiettivo di dare dignità a esperienze di cura che, seppur presenti, rimanevano confinate a livello locale senza un inquadramento sufficiente per diffondersi uniformemente su tutto il territorio nazionale. Per tale ragione, è fondamentale che la legge n. 38 abbia inserito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, definendo le cure palliative come "l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici" e identificando la terapia del dolore come "l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore".

Occorre precisare preliminarmente che le cure palliative non coincidono con le terapie del dolore, pur costituendone queste ultime un aspetto fondamentale. Come le cure palliative, anche l'uso degli analgesici è stato a lungo circoscritto a esperienze locali, poco richiesto dai pazienti e dai loro familiari e non adeguatamente sostenuto all'interno delle strutture sanitarie ed assistenziali. Per tale ragione, gli articoli 6 e 7 della legge n. 38 rafforzano, anche con autorizzazioni di spesa per il biennio 2010-2011, l'attività svolta dai Comitati "Ospedale senza dolore", istituiti nelle aziende ospedaliere, in attuazione del richiamato Accordo del 2001, al fine di coordinare l'azione delle differenti *équipe* e la formazione continua del personale medico e non medico e promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi, e assicurare la valutazione periodica del loro consumo. Inoltre, viene elevato al rango legislativo quanto già indicato nell'Accordo del 2001 relativamente all'obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica pur con la facoltà di scegliere gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la sua valutazione e rilevazione.

## **1.2. Il modello organizzativo configurato dalla legge n. 38 e da atti normativi successivi**

Dal punto di vista organizzativo, l'articolo 2 della legge n. 38 definisce due reti nazionali specifiche - cure palliative e terapia del dolore - volte a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio, pertanto costituite dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici necessari.

Per quanto riguarda il riparto di competenze, l'articolo 3 della legge specifica che la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla medesima legge deve essere definito da linee guida approvate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità, tenuto conto del Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008, in sede di Conferenza Stato-regioni. In attuazione dell'articolo 3, l'Accordo del 16 dicembre 2010 reca le "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali" in modo tale da garantire l'assistenza palliativa e la

terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il Paese. Viene confermato il concetto di rete assistenziale di cure palliative - come definito nell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità del 28 settembre del 1999 - ma si promuove l'istituzione, con appositi provvedimenti, regionali e aziendali, di una struttura specificamente dedicata di coordinamento della rete. In particolare, la rete locale di cure palliative viene definita come una aggregazione funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate in ospedale, in *hospice*, a domicilio e in altre strutture residenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale. La funzione di coordinamento viene affidata a una struttura dedicata e formata da figure professionali con specifica competenza ed esperienza. Specularmente, per quanto riguarda la terapia del dolore, per tutelare il diritto del paziente ad accedervi, indipendentemente dalla patologia, l'Accordo promuove l'istituzione a livello regionale di una struttura organizzativa con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attività e dello sviluppo della rete (ambulatori dei medici di medicina generale, Centri *Spoke*/Centri ambulatoriali di terapia del dolore; Centri *Hub*/Centri ospedalieri di terapia del dolore, attività specialistiche orientate alla diagnosi, terapia e riabilitazione di patologie dolorose specifiche) interfacciandosi con le aziende e i professionisti della rete nonché con la rete delle cure palliative.

Un'altra disposizione rilevante della legge n. 38 è quella recata dal comma 3 dell'articolo 5, che prevede, su proposta del Ministro della salute, un'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni, che definisca dimensioni strutturali e di processo delle due reti, ai fini dell'accreditamento delle strutture e delle attività sia residenziali che domiciliari, sia per il paziente adulto sia per quello in età pediatrica. In attuazione della legge, l'intesa del 25 luglio 2012, dopo aver individuato le tipologie di strutture nelle quali le due reti si articolano a livello regionale, ne definisce requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, pianta organica e figure professionali, ma non definisce un sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, come invece richiesto dalla legge n. 38, "per permettere il superamento delle difformità attualmente presenti a livello interregionale e per garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza". Tuttora, la mancanza di un codice in grado di definire disciplina e terapia impedisce l'assegnazione di uno specifico DRG (*diagnosis-related group*).

A differenza di quanto avvenuto per i pazienti adulti, l'intesa del 25 luglio 2012 promuove nelle singole regioni un'unica rete regionale di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, saldando nella medesima organizzazione funzionale le CPP e la terapia antalgica specialistica. Nella fattispecie, si stabilisce che, per la relativa bassa numerosità dei minori eleggibili alle CPP e alla terapia antalgica specialistica, e la complessità e la specializzazione delle competenze richieste, la rete debba fornire risposte specialistiche con riferimento ad ampi bacini d'utenza, pur offrendo disponibilità di intervento più vicino possibile al luogo di vita del bambino, idealmente al suo domicilio. La rete così costituita sarebbe volta a garantire la continuità assistenziale (h24), fornendo in maniera congiunta e in continuità e unicità di riferimento risposte residenziali, ospedaliere e domiciliari, in grado di integrarsi e modularsi nei diversi momenti della malattia, a seconda delle necessità. La rete, supportata dai centri di riferimento per le CCP e la terapia del dolore, è pertanto costituita da tutte le strutture e le istituzioni del sistema socio-sanitario, necessarie alla gestione del minore, e si integra e collabora con tutte le reti pediatriche e non, esistenti sul territorio di riferimento.

### **1.3. Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e terapia del dolore**

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 38, ha individuato le figure professionali in possesso di specifiche competenze e dell'esperienza necessaria nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore (medici di medicina generale e medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, infermieri, psicologi e assistenti sociali, nonché altre figure professionali ritenute essenziali), affidando ad un accordo la loro puntuale elencazione. E' stato necessario riconoscere formalmente le cure palliative all'interno delle discipline mediche e salvaguardare il lavoro e le prestazioni professionali di coloro che fino a quel momento avevano preso in carico i malati terminali e dispensato cure antalgiche. A tal fine, nel febbraio 2013, è stato sottoscritto l'Accordo sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, comprendendovi anche le cure palliative. Successivamente, l'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha consentito ai medici in servizio presso le reti delle cure palliative pubbliche o private accreditate di continuare ad operare in tali reti, anche se sprovvisti di una specializzazione, purché in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza. Una disposizione di analogo contenuto è stata inserita nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 522, della legge n. 145 del 2018).

Inoltre, l'Accordo del 10 luglio 2014 ha individuato puntualmente le figure professionali competenti nelle cure palliative dell'adulto, nella terapia del dolore dell'adulto e nell'ambito pediatrico, e indicato i percorsi formativi ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro che operano nell'ambito delle due reti, inclusi i periodi di tirocinio obbligatorio presso le strutture. Per le cure palliative, per i pazienti adulti sono stati individuati: medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie infettive, neurologia, oncologia medica, radioterapia; medico di medicina generale, psicologo specialista, infermiere, fisioterapista e dietista, assistente sociale e operatore socio-sanitario. A tali figure può essere associato l'assistente religioso. Per la terapia del dolore dell'adulto sono stati individuati: il medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva; in rapporto alla specificità delle diverse patologie, tramite il supporto dei medici specialisti in geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia; il medico di medicina generale, lo psicologo specialista, l'infermiere e il fisioterapista.

Per l'area pediatrica, sono stati individuati il medico specialista in pediatria, anestesia, rianimazione e terapia intensiva, il pediatra di libera scelta, lo psicologo specialista, l'infermiere, l'infermiere pediatrico, il fisioterapista e dietista, l'assistente sociale e l'operatore socio-sanitario. Anche in questo caso, si può integrare la figura dell'assistente religioso.

Per quanto riguarda la formazione, gli allegati tecnici elencano i contenuti comuni dei percorsi formativi obbligatori divisi tra: competenze organizzative, psicorelazionali e psicosociali, etiche, nella ricerca e di formazione. Sono poi previsti contenuti specifici per singola figura professionale.

Si ricorda infine che, discendenti dall'articolo 8 della legge n. 38 sono i decreti ministeriali del 2012, istitutivi di master universitari in cure palliative e nella terapia del dolore.

Occorre ricordare che la legge n. 38 ha anche previsto percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nell'ambito delle due reti. Tali percorsi, da stabilirsi con Intesa, non stati ancora fissati nonostante siano stati da più parti richiesti, anche per l'importanza che il volontariato riveste nella cura ed assistenza nel sostegno relazionale e sociale del malato e della sua famiglia.

#### **1.4. Campagne di informazione e monitoraggio ministeriale**

L'Osservatorio per il monitoraggio della terapia del dolore e cure palliative, istituito dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirelli, in una rilevazione del 2017 fotografa le diseguglianze territoriali che hanno contraddistinto fino ad oggi l'applicazione della legge n. 38, conosciuta purtroppo soltanto dal 63% dei cittadini intervistati. Sempre il rapporto sottolinea che, tra le persone che dichiarano di essere affette da dolore cronico, il 45% vive da più di sei mesi senza trovare soluzione al problema. Inoltre, l'informazione dell'esistenza di reti dedicate alle cure palliative e al dolore non sempre parte dai medici di medicina generale, più orientati a prescrivere farmaci analgici piuttosto che ad indicare i Centri delle reti dedicate.

Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome, ha promosso, in attuazione della legge n. 38 del 2010, campagne istituzionali di comunicazione destinate ad accrescere in primo luogo la sensibilità verso temi spesso negati quali la sofferenza e la morte, senza che queste abbiano però ottenuto i risultati sperati.

L'articolo 9 della legge prevede l'attivazione presso il Ministero della salute di un'attività di monitoraggio per le cure palliative e la terapia del dolore, con il compito di verificare lo stato di realizzazione della rete assistenziale, monitorare l'utilizzo di farmaci per la terapia del dolore, in particolare gli oppiacei, monitorare le attività regionali e nazionali di formazione, informazione e ricerca e di operare il controllo sulla qualità delle prestazioni erogate nonché di verificare gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

In tale quadro, le regioni e le province autonome sono impegnate a fornire tutte le informazioni e i dati utili all'attività del Ministero e ad accedere, a loro volta, al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, con cui collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, fornisce alle regioni anche elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2012 ha istituito, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), il sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli *hospice*. Per quanto riguarda il monitoraggio dell'assistenza domiciliare, nell'ambito del NSIS sono disponibili i contenuti informativi del sistema per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD). Tale sistema, istituito con il decreto ministeriale 17 dicembre 2008, è a regime dal 1° gennaio 2012 e il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

Sempre in tema di monitoraggio, l'articolo 11 della legge n. 38 prevede che il Ministro della salute presenti ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione e lo sviluppo delle reti di assistenza in cure palliative e terapia del dolore, riferendo anche in merito alle

informazioni e ai dati raccolti con il monitoraggio, indagando in modo specifico: i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore e, in particolare, dei farmaci analgesici oppioidi; lo sviluppo delle due reti, con specifico riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente; lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte; le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture delle due reti; le attività di formazione a livello nazionale e regionale.

Tale relazione è stata effettivamente presentata dal Ministro della salute al Parlamento negli anni 2011 e 2012, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2010 e 2011, due volte nel 2013, con riferimento agli anni 2012 e 2013, e da ultimo, nel gennaio 2018, con riferimento al triennio 2015-2017 (sul punto si veda *infra*, par. 4).

Ciascuna delle relazioni offre un'analisi degli obiettivi raggiunti e delle criticità irrisolte e, in taluni casi, avanza proposte per il loro superamento.

### **1.5. Farmaci e terapia del dolore**

La legge n. 12 del 2001 ha integrato e modificato il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), al fine di garantire un più efficace trattamento del dolore nei malati terminali o nei pazienti affetti da dolore severo cronico.

Hanno usufruito del procedimento prescrittivo semplificato i principi attivi presenti nei farmaci analgesici oppiacei ed è stata anche introdotta la ricetta ministeriale a ricalco (RMR) utilizzabile per la prescrizione dei medicinali per la terapia del dolore (TD).

Un'ulteriore importante agevolazione nei riguardi dei pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa è stata la volontà di concedere loro i farmaci antidolore in assistenza domiciliare integrata, naturalmente dietro certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare (legge n. 405 del 2001). Con la legge n. 38 del 2010, le semplificazioni nella dispensazione dei farmaci analgesici, prima previste per i soli "pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa", sono state estese a tutti i "malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, indipendentemente dalla sua origine, secondo le vigenti disposizioni".

Si è così completato il processo di semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore, prevedendo anche la possibilità di prescrivere i farmaci oppiacei non iniettabili su ricettario Servizio sanitario nazionale, in alternativa al ricettario a ricalco.

Per quanto concerne specificamente l'utilizzo della *cannabis* a fini terapeutici, si segnala che il 18 settembre 2014 il Ministro della salute e il Ministro della difesa hanno sottoscritto l'Accordo di collaborazione per l'avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis*, con l'obiettivo di garantire l'unitarietà e la sicurezza dell'impiego di preparazioni magistrali di sostanze di origine vegetale a base di *cannabis* e di evitare il ricorso a prodotti non autorizzati, contraffatti o illegali. Il progetto pilota prevede che la produzione nazionale avvenga all'interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), un impianto che opera sotto la vigilanza del Ministero della difesa.

Da ultimo, è stata approvata una disposizione legislativa sulla *cannabis* a uso medico attraverso un emendamento inserito nel decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto decreto fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017.



Il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 ha successivamente disciplinato le modalità per la produzione nazionale di *cannabis* terapeutica e quelle relative a: prescrizione, allestimento, dispensazione e monitoraggio delle preparazioni; appropriatezza delle prescrizioni, tipo di patologie per cui è consentito l'uso di prodotti derivati dalla *cannabis*, sistema di sorveglianza sulle piante e costi di produzione. In base a tale decreto, l'Ufficio centrale stupefacenti (UCS) della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute svolge anche le funzioni di Organismo statale per la *cannabis*.

L'articolo 18-*quater* del suddetto decreto-legge prevede nuove norme per la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico. Dopo aver ribadito che lo Stabilimento di Firenze produce *cannabis* seguendo le procedure GMP (*Good manufacturing practices*), si prevede che «per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti» il Ministero della salute «può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie».

Per quanto concerne le prescrizioni a carico del Sistema sanitario nazionale, si prevede che per la terapia contro il dolore e per gli altri impieghi previsti dal citato decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (l'analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore – sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale; l'analgesia nel dolore cronico; l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; l'effetto stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma e la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette), la *cannabis* sia a carico del Servizio sanitario nazionale nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.

Viene poi specificato che il medico può «prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23», sottintendendo però che l'accesso a queste ultime sia a pagamento.

### **1.6. Le cure palliative nei nuovi LEA**

Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), all'articolo 23 garantisce le cure palliative domiciliari, nell'ambito della rete di cure palliative, a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un progetto di assistenza individuale (PAI). In relazione agli esiti della valutazione multidimensionale, le cure sono integrate da interventi sociali.

Le cure sono erogate dalle unità di cure palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci e dei dispositivi medici monouso, di protesi, di ortesi e degli ausili tecnologici, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e da sostegno spirituale. Le cure palliative domiciliari si articolano in due livelli a seconda del coefficiente di intensità assistenziale (CIA): c'è il livello base, costituito da interventi

coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, che garantiscono un approccio palliativo attraverso il controllo dei sintomi e un'adeguata comunicazione con il malato e la famiglia. Le prestazioni sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale. C'è, poi, il livello specialistico, costituito da interventi da parte di *équipe* multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; essi richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità infermieristica sulle 24 ore.

Gli *hospice* sono regolati dall'articolo 31 del d.P.C.M., che garantisce l'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita, ovvero l'erogazione di prestazioni da parte di *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative-*hospice*, che assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico e il sostegno psico-emotivo all'*équipe*. I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Inoltre, cure palliative e terapia del dolore sono garantite anche nell'ambito delle attività di ricovero ordinario per acuti (ai sensi dell'articolo 38).

## 2. Oggetto e svolgimento dell'indagine

Dal quadro appena descritto emerge che in Italia, a livello normativo, sono stati fatti notevoli progressi nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative, anche con riferimento al dolore pediatrico. E' indubbio il carattere fortemente innovativo della legge n. 38 del 2010, che per la prima volta tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare alla persona malata e alla sua famiglia il rispetto della dignità e dell'autonomia, un'adeguata risposta al bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza alle specifiche esigenze individuali, nonché un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale. La predetta legge definisce le cure palliative come l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.

Come è emerso dall'analisi normativa, con la legge n. 38 si traccia una via precisa per umanizzare la cura e si danno indicazioni organizzative volte a dare forma e sostanza al percorso assistenziale delle cure palliative e della terapia del dolore sia per gli adulti che per l'età pediatrica, su tutto il territorio nazionale. Essa, in particolare, semplifica le procedure di accesso ai medicinali impiegati per il trattamento del dolore: i medici di famiglia possono prescrivere i farmaci oppiacei utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, nonostante l'approvazione di una legge la cui validità è ampiamente riconosciuta e la previsione di strumenti efficaci per dare risposte adeguate, sono molte le conferme, su tutto il territorio nazionale, del fatto che tuttora la gestione del dolore, e specialmente del dolore pediatrico, è lontana dalle reali potenzialità e perdura una situazione di limitata attenzione al problema.

Eppure, la realtà quotidiana conferma che anche i minori possono avere una malattia inguaribile e che, indipendentemente dall'età, essi sperimentano tutte le problematiche cliniche, psicologiche, etiche e spirituali che una malattia inguaribile e la morte comportano. Il progresso medico e tecnologico ha permesso una sopravvivenza a neonati, bambini e adolescenti portatori di malattie altrimenti letali, senza tuttavia consentirne sempre la guarigione, ma allungandone progressivamente la sopravvivenza nella situazione di malattia. Ciò ha portato alla crescita della prevalenza di minori bisognosi di cure palliative, anche per un lungo periodo di tempo, e attraverso diverse fasi della vita. Per l'età pediatrica, in particolare, le cure domiciliari rappresentano l'obiettivo principale da raggiungere, anche se in alcuni casi sono necessari brevi periodi di ricovero in ospedale. Esiste inoltre la possibilità, per le famiglie che non riescono o non possono vivere questa fase della vita nella propria abitazione, di essere accolti in strutture sanitarie molto simili a una casa. Le diverse modalità di assistenza si integrano e si modulano nei diversi momenti della malattia, a seconda delle necessità. Ci sono tanti modi per alleviare il dolore, a volte una sola tecnica non basta, e bisogna usarne diverse. Oltre ai farmaci, il personale sanitario può utilizzare, insieme ai genitori, metodi di distrazione e tecniche di rilassamento e respirazione.

La XII Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto necessario avviare una indagine conoscitiva al fine di acquisire le informazioni e gli elementi utili per poter enucleare le criticità concernenti l'attuazione della legge n. 38 del 2010 su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento all'ambito pediatrico, che è apparso fin da subito quello più bisognoso di interventi correttivi. L'obiettivo che la Commissione si è posta è quello di verificare l'effettivo accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, troppo spesso poste all'ultimo livello degli interventi terapeutici e assistenziali, e, parallelamente, individuare gli strumenti per fare fronte a una carenza culturale in relazione al diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, sempre con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Per acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sugli aspetti sopra indicati, la Commissione ha inteso procedere all'audizione dei principali soggetti competenti in materia (Ordini professionali, società scientifiche, operatori sanitari).

In questo quadro, la Commissione ha ascoltato, in particolare, i seguenti soggetti:

- Società italiana di cure palliative (SICP) (*seduta del 27 settembre 2018*)
- Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) (*seduta del 27 settembre 2018*)
- Società italiana di pediatria (SIP) (*seduta del 3 ottobre 2018*)
- Federazione italiana medici pediatri (FIMP) (*seduta del 3 ottobre 2018*)
- Associazione culturale pediatri (ACP) (*seduta del 3 ottobre 2018*)
- Vittorio Andrea Guardamagna, *direttore della Divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO)* (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI) (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) (*seduta del 9 ottobre 2018*)
- Associazione europea di cure palliative (EAPC) (*seduta del 18 ottobre 2018*)

- Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI) (*seduta del 18 ottobre 2018*)
- Franca Benini, *responsabile del Centro regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche* (*seduta del 24 ottobre 2018*)
- Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) (*seduta del 24 ottobre 2018*)
- Istituto superiore di sanità (*seduta del 24 ottobre 2018*)
- Marcello Orzalesi, *membro del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio onlus* (*seduta del 6 novembre 2018*)
- UNIAMO-Federazione italiana malattie rare (*seduta del 6 novembre 2018*)
- Federazione italiana associazioni genitori oncematologia pediatrica (FIAGOP) (*seduta del 6 novembre 2018*)
- Associazione genitori oncologia pediatrica (AGOP) (*seduta del 6 novembre 2018*)
- Gianlorenzo Scaccabarozzi, *direttore della rete cure palliative di Lecco, già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute* (*seduta del 21 novembre 2018*)
- Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) (*seduta del 21 novembre 2018*)
- Armando Bartolazzi, *Sottosegretario di Stato per la salute* (*seduta del 5 dicembre 2018*).

Complessivamente, la Commissione ha audito 21 soggetti i quali hanno fornito, a corredo della loro audizione, una corposa documentazione, acquisita tra gli atti dell'indagine conoscitiva.

Inoltre, due delegazioni della Commissione, rispettivamente in data 1° febbraio e 15 febbraio 2019, hanno svolto due missioni, presso gli *hospice* per cure palliative pediatriche di Padova e di Napoli, per constatare direttamente due realtà considerate di particolare interesse.

### **3. I temi di maggiore interesse emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione**

#### **Il bisogno di cure palliative nella popolazione adulta e pediatrica.**

Da un documento depositato dalla **Società italiana di cure palliative (SICP)** in occasione dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione (*seduta del 27 settembre 2018*) emerge che, in base a dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, oltre che da altre recenti stime internazionali, si può ipotizzare che ogni anno in Italia muoiano fra le 300 mila e le 500 mila persone adulte con bisogni di cure palliative nel loro ultimo periodo di vita. A livello europeo l'incidenza del bisogno di cure palliative nella popolazione può essere calcolata in circa 560 persone morte per anno ogni 100.000 adulti residenti, con una percentuale che va dal 70 all'85% di tutti i morti registrati nell'anno.

L'incidenza di pazienti pediatrici con bisogni di cure palliative nel loro ultimo anno di vita, si può invece stimare intorno ai 1.600 individui (la stima dell'OMS è di 20 persone ogni 100.000 residenti con età inferiore ai 15 anni).

E' stato inoltre ricordato dalla **SICP** come le cure palliative siano nate soprattutto per patologie oncologiche e, ad oggi, ancora, l'assistenza verso i malati non oncologici è molto ridotta: soltanto il 15% circa riesce ad avere un'assistenza adeguata in cure palliative attraverso le strutture o l'assistenza domiciliare.

La **Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)** (seduta del 24 ottobre 2018) ha evidenziato che, per quanto riguarda lo sviluppo delle cure palliative, oggi i pazienti che possono essere considerati terminali sono il 40% pazienti oncologici e il 60% pazienti affetti da patologie come le gravi broncopatie, le gravi cardiopatie, le malattie neurologiche. Tuttavia, mentre la cura dei pazienti oncologici in fase terminale si è sviluppata e ha avuto una maggiore affermazione, il 60% dei pazienti che, comunque, ha bisogno di cure palliative, è stato generalmente ignorato, ed è principalmente su di essi che va prestata l'attenzione.

Secondo i dati riportati in un rapporto elaborato dalla Federazione italiana di cure palliative (FICP) e dalla **SICP**, depositato da quest'ultima nel corso dell'audizione svolta, con riferimento specifico alla popolazione pediatrica, l'OMS ha proposto una stima del bisogno specifico di cure palliative non soddisfatto, per quanto riguarda l'Europa, in circa 20 bambini ogni 100.000 residenti con età inferiore ai 15 anni. Di questi pazienti, circa l'85% è affetto da patologie diverse da quelle di origine neoplastica e rappresenta una popolazione di malati con caratteristiche cliniche e necessità assistenziali del tutto diverse da quelle degli adulti. I cambiamenti degli scenari demografici che vedono un progressivo invecchiamento della popolazione che, secondo accreditati studi statistici, porteranno ad un aumento dell'aspettativa di vita di 2,5 anni in più ogni 10 anni, determinano delle importanti implicazioni sullo sviluppo delle cure palliative, in quanto le persone anziane rappresentano oggi più dei due terzi di tutti i pazienti assistiti dai servizi specialistici di cure palliative.

In base a dati elaborati negli Stati Uniti, i cambiamenti demografici in atto stanno avendo effetti di incremento, rispetto agli anni '90, delle percentuali degli "hospice users", ad esempio per quanto riguarda i malati di Alzheimer. In base ad alcune valutazioni effettuate dagli specialisti, un'attenzione particolare deve essere posta al riconoscimento delle fasi di passaggio da una relativa stabilità al momento nel quale queste malattie sviluppano un andamento progressivo e instabile, che condurrà il paziente alla morte. Diversi studi hanno definito una stima del bisogno di cure palliative per una data percentuale di morti l'anno. Per l'Italia, in base ad uno studio del 2014, è stato calcolato un bisogno di cure palliative in circa il 42% dei casi di successivo evento di morte; la stessa percentuale sale al 47% per i casi che abbiano riguardato persone con età superiore agli 80 anni. In uno studio del 2016 riguardante 12 Paesi non solo europei, che comprendeva anche l'Italia, sono stati calcolati i bisogni di cure palliative nella popolazione analizzando le schede di morte del 2008 per adulti maggiorenni: per il nostro Paese è risultato che, su un totale di 575.000 morti nel 2008, il 29,9% ha vissuto una fase finale della propria vita secondo una curva "a declino rapido" (prevalentemente per cancro), il 37,6% secondo una curva di peggioramento "a declino variabile" (per insufficienze d'organo) e il 5,6% secondo una curva "a declino lento nel tempo" (per demenze, morbo di Alzheimer, ecc.).

Uno dei temi più ricorrenti nel corso dello svolgimento delle audizioni è quello della generale **scarsa attenzione verso le cure palliative e la terapia del dolore, in primis a livello culturale.**

In proposito, la **SICP** (seduta del 27 settembre 2018) stima che due italiani su tre ancora non sappia con esattezza quali siano i propri diritti in ordine all'accesso alle cure palliative. Occorre organizzare campagne informative di tipo sociale – questione che emerge non soltanto per il caso italiano – finalizzate a far conoscere la legge n. 38 del 2010 ai cittadini e agli stessi operatori sanitari, atteso peraltro che tra gli specialisti, come è emerso da alcuni sondaggi, soltanto il 15% dichiara di conoscere approfonditamente questa legge. Si ricorda,

inoltre, che la legge n. 38 definisce l'informazione fra le priorità assolute da garantire. Da alcuni dati di lavori specialistici che hanno coinvolto realtà operative e l'Istituto superiore di sanità, su un campione rappresentativo della popolazione italiana, è emerso che meno del 7% si è dichiarato a conoscenza delle cure palliative e una bassa percentuale di questi sapeva che potessero essere adatte a pazienti pediatrici. Ne emerge che non solo la popolazione generalmente intesa non conosce le cure palliative, ma non ne ha una conoscenza approfondita neanche lo stesso personale medico, considerato che per quanto riguarda le cure palliative pediatriche solo il 18% dei pediatri conosce con esattezza in cosa consista tale tipologia di cure.

La SICP, inoltre, sottolinea che, riguardo al tempo da dedicare all'informazione, soccorre la legge n. 219 del 2017 la quale, all'articolo 1, comma 8, prevede che "Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura". Pertanto, auspica lo stanziamento di risorse per accompagnare il malato verso cure più giuste e adeguate.

La **Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** (seduta del 27 settembre 2018) rileva che in Italia è presente un *gap* culturale da colmare. Ad avviso di tale società scientifica, rispetto agli altri Paesi europei l'Italia è in ritardo, in merito ai temi in oggetto, di circa venti anni: non si insegna la medicina palliativa nelle facoltà di medicina e nei percorsi formativi. Sottolinea, pertanto, che il tema di carattere culturale non deve essere considerato come ultimo, in quanto richiede tempi lunghi per il cambiamento, soprattutto all'interno delle Università, dove il tema della morte non sembra essere affrontato in modo chiaro, in quanto non si considera adeguatamente il fatto che non tutte le malattie devono essere considerate come curabili.

Sempre sul tema delle campagne informative, l'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (seduta del 3 ottobre 2018) osserva che i dati raccolti sono alquanto sconcertanti, sia per quanto riguardata la conoscenza di questa tipologia di cure, sia per l'informazione più generale presente nei cittadini: le famiglie interessate non sanno di quali servizi potrebbero far uso e non sono adeguatamente informate da pediatri di famiglia e medici di medicina generale. Pertanto, le stesse non sanno a chi rivolgersi, facendo in tal modo un cattivo uso, ad esempio, del pronto soccorso.

Anche Marcello Orzalesi, della **Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio** (seduta del 6 novembre 2018), ha segnalato le criticità connesse alla scarsa conoscenza della legge e del concetto di cure palliative, soprattutto pediatriche, spesso confuse con l'eutanasia o l'abbandono terapeutico, e ha ricordato che è ancora diffusa l'opinione che il dolore non venga percepito al di sotto di una certa età e che comunque non abbia effetti dannosi sull'organismo.

Tra i principali temi affrontati nel corso delle audizioni, si segnalano quelli attinenti agli **aspetti organizzativi delle reti di assistenza e all'uniformità nell'erogazione delle cure palliative sul territorio nazionale.**

**Gianlorenzo Scaccabarozzi**, direttore della rete cure palliative di Lecco, già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute (seduta del 21 novembre 2018) osserva che la legge sulla terapia del dolore e le cure palliative investe, in particolare, tre temi. Il primo è relativo alla modalità di allocazione delle risorse. Il secondo riguarda il mutamento del paradigma organizzativo, perché se si cambiano i contenuti non è detto che l'organizzazione sia già adeguata ai nuovi contenuti. Il terzo è rappresentato dalle novità circa le competenze professionali. Le criticità della legge n. 38 vengono individuate da tale soggetto audito non tanto nel recepimento -

considerato che nessuna regione risulta formalmente inadempiente - quanto nell'effettiva attuazione a livello territoriale.

La **Società italiana di cure palliative (SICP)** (*seduta del 27 settembre 2018*) evidenzia, oltre a questioni di tipo clinico, anche quelle di tipo organizzativo-sanitario e di allocazione delle risorse. In proposito, si sottolinea che la legge n. 38 aveva previsto l'accreditamento delle reti locali di cure palliative, su cui è stato trovato l'accordo nell'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 febbraio 2015, che però risulta tuttora non attuata.

Con riferimento all'allocazione delle risorse, la **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) nel corso dell'audizione ha sottolineato che le stesse andrebbero stanziare per la rete, in quanto la medicina non è solo ospedaliera, bensì del territorio "in rete". Infatti l'accesso al centro *hospice* dovrebbe essere consentito solo nei casi di ricovero per il sollievo e per mettere a punto una terapia del dolore. Pertanto, allo scopo di attuare pienamente la legge n. 38 sono necessarie grandi reti e un continuo monitoraggio delle attività svolte, anche da parte dell'Osservatorio istituito con la medesima legge.

Sul piano delle risorse, **Gianlorenzo Scaccabarozzi** ha chiarito che in prospettiva l'assistenza domiciliare o in *hospice*, rispetto a quella ospedaliera, può portare a notevoli risparmi. Appare in ogni caso essenziale adottare al più presto un piano tariffario specifico per le cure palliative, per il quale i tecnici hanno fornito i dati necessari. Analogo concetto è stato espresso in sede di replica dal rappresentante della **Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio** (*seduta del 6 novembre 2018*).

I rappresentanti della **Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** (*seduta del 27 settembre 2018*) osservano che gli anestesisti rianimatori, in quanto specialisti con competenze di supporto alle funzioni vitali, rimangono i soli, nell'ambito delle reti territoriali, in grado di dare una risposta per i pazienti ricoverati in ospedale, benché gli interventi riguardino in netta prevalenza la fase terminale. Tali medici interagiscono, all'interno del territorio e negli *hospice*, e rappresentano un gruppo di circa 15.000 specialisti in Italia. Tali specialisti sono gli unici che nel proprio curriculum formativo possono ascrivere il titolo di operatore in terapia del dolore. La SIAARTI, inoltre, fa presente la carenza delle reti di assistenza palliativa e dell'integrazione tra i soggetti che operano all'interno di tali reti, nell'ambito della connessione ospedale-territorio-*hospice*. In Italia ci sono pochissimi *hospice* pediatrici: quello di Padova ("La casa del bambino" presso l'azienda ospedaliera di Padova, il primo *hospice* pediatrico in Italia aperto nell'autunno 2008), Torino (presso l'Ospedale Regina Margherita) e Genova (presso l'Ospedale Gaslini). Poi si devono citare quelli di Firenze (presso l'Ospedale pediatrico Meyer dal 2010 è a disposizione una "struttura residenziale di leniterapia"), uno in costruzione a Milano, uno in progettazione a Roma (che verrà realizzato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio) e il nuovo *hospice* pediatrico, pronto ma non attivo, a Lagonegro (PZ) in Basilicata, specializzato per la presa in carico di pazienti in età pediatrica con patologia inguaribile in un rapporto di partnership con l'AORN Santobono Pausilipon di Napoli, dove peraltro sono disponibili due posti letto dedicati presso il P.O. Pausilipon. La persistenza di una notevole frammentazione sul territorio nazionale delle reti di cure palliative, per adulti e pediatriche, è stata segnalata anche da parte della **Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), che ha citato l'esperienza di regioni più avanzate (come la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto) accanto ad altre regioni, specialmente quelle del centro e sud Italia, che non possono contare su una rete strutturata. Pertanto, il paziente fa fatica a trovare una risposta alle sue esigenze assistenziali attraverso un'*équipe* multidisciplinare.

Dati particolarmente significativi sulla rete di cure palliative pediatriche e le relative carenze sono riportati anche nel documento presentato dalla **Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio**. Il documento segnala che su circa 30.000 bambini potenzialmente coinvolti, meno di 3.000 hanno pieno accesso alle cure palliative pediatriche e che, rispetto a circa 2.000 bambini in fase terminale, meno di 200 ricevono le cure adeguate a cui avrebbero diritto per le loro particolari condizioni.

La **Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha invitato a superare, in particolare per le cure palliative pediatriche, la prospettiva medicocentrica. Bisogna coinvolgere anche infermieri, psicologi, farmacisti, assistenti sociali, tutte le figure che ruotano intorno a un bambino e spiegare, negli aspetti clinico-assistenziali, che non abbiamo bisogno di curare il dolore solamente tramite un farmaco, ma che abbiamo bisogno di un sostegno psicologico rivolto al bambino per una visione olistica del suo benessere. Nei protocolli assistenziali bisogna operare in piccoli gruppi, possibilmente con professionalità diverse, che possano produrre documenti che costituiscano linea guida condivise e operative. Le linee guida falliscono quando vengono percepite come cadute dall'alto e non condivise. Basta che un componente del gruppo – perché si tratta di un lavoro di *équipe* – sia in qualche modo poco coinvolto perché le linee guida falliscano nei fatti.

La **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), in merito al coordinamento regionale, propone di costituire, all'interno delle aziende sanitarie, gruppi interdisciplinari con la presenza stabile di un pediatra di famiglia, volti ad attuare direttive regionali e definiti percorsi assistenziali in relazione a cure palliative. Al riguardo, si sottolinea che occorrerebbe scindere i ruoli del pediatra e del palliativista. Si suggerisce di evitare, per quanto possibile, l'accentramento delle cure palliative in grossi centri regionali, in quanto il paziente sarebbe costretto a spostarsi, comprimendo il proprio diritto a rimanere vicino al proprio domicilio. Per tale motivo è necessario che l'ospedale periferico (*spoke*) cui deve riferirsi il paziente sia in rete con l'ospedale centrale (*hub*), chiamato a svolgere un ruolo di centro di riferimento.

Sul tema dell'organizzazione delle reti, la **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), individua nel Centro di riferimento regionale una chiave per il coordinamento degli *hospice*, oltre che per la formazione di personale specializzato e di valutazione specialistica dei bisogni del bambino eleggibili a cure palliative e terapia del dolore. In tal modo in ogni regione si potrebbero raccogliere bisogni e i conseguenti diritti alle prestazioni, al fine di garantire l'equità a livello nazionale, a parità di risorse disponibili.

Si sottolinea anche la necessità di organizzare un *network* nazionale, che regolamenti ad esempio i casi di dimissioni dai centri più richiesti. In proposito, si ricorda l'esistenza della *Joint Commission International* (associazione promossa da pazienti negli Stati Uniti), cui è possibile accreditarsi per la corretta identificazione di alcuni standard minimi degli ospedali, come l'inserimento nella cartella clinica del paziente pediatrico di una scala del dolore dal pronto soccorso fino alla terapia intensiva. Attualmente ciò è previsto su base volontaria, mentre, se fossero previsti uniformemente livelli di individuazione del dolore, potrebbe ad esempio far intervenire il medico del posto senza attivare direttamente l'unità di terapia del dolore.

Ultimo punto rilevato, ma sicuramente non meno importante, è l'assistenza telefonica pediatrica alle famiglie per fornire adeguato supporto nel prendere decisioni operative, riguardanti, ad esempio, il luogo dove sia possibile risolvere l'urgenza: il domicilio, l'*hospice* o l'ospedale, nei casi più gravi.



Rispetto al buon funzionamento delle reti, la **FIMP** rileva l'ulteriore criticità dello scarso coinvolgimento dei pediatri, con particolare riferimento alla presenza stabile di un pediatra all'interno del gruppo di coordinamento regionale (laddove è stato costituito). Si segnalano sporadici coinvolgimenti locali - che tuttavia non appaiono strutturati - ed eventi formativi obbligatori programmati per i pediatri di libera scelta sul tema della gestione delle cure palliative e della terapia del dolore, svolti anche tramite formazione a distanza nei percorsi di educazione continua in medicina.

**Gianlorenzo Scaccabarozzi**, in fase di replica, a proposito delle iniziative prioritarie da adottare per sanare le criticità nell'applicazione della legge n. 38, ha segnalato l'esigenza di incidere sulla programmazione e sull'organizzazione nell'ambito delle politiche regionali. In proposito, ha citato l'esempio della regione Lombardia, che ha fatto un investimento sulle cure palliative, affidando un mandato forte ai direttori generali e inserendo lo sviluppo delle reti di cure palliative tra i criteri che concorrono alla valutazione dell'operato di questa figura professionale.

La **Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)** (seduta del 21 novembre 2018) ha sottolineato l'esigenza di un'*équipe* multiprofessionale, multispecialistica, basata su tre attori fondamentali (medici, infermieri e psicologi) i quali devono definire insieme i percorsi di cura, i PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali). Viene rappresentata, quindi, l'esigenza degli infermieri di partecipare alle decisioni, in qualità di soggetti che tutti i giorni operano sul campo e sono formati per questo. Si segnalano anche le difficoltà di comunicazione tra medici e infermieri e, quindi, la necessità che la formazione (quella continua in medicina e quella dei master) sia fatta non in modo separato, ma coinvolgendo tutte le professionalità interessate.

Con riferimento al **tema dell'uniformità dei livelli di cura e di assistenza nelle diverse regioni**, la **SICP** ricorda che la legge n. 38 aveva previsto la determinazione omogenea delle tariffe per le cure palliative, ma le stesse non sono state ancora aggiornate. Per l'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (seduta del 3 ottobre 2018) i problemi sono da ravvisarsi in un contesto politico-organizzativo piuttosto farraginoso, data la complessità dell'applicazione, a livello regionale, della normativa nazionale in materia di cure palliative.

La **SIP** evidenzia che l'assistenza domiciliare in Italia non appare equa, uniforme e quindi giusta. Anche all'interno della stessa regione Lazio vi possono essere pazienti con la stessa patologia e gli stessi bisogni assistenziali, ma, a causa di un mal funzionamento della rete, il centro di assistenza domiciliare (CAD) offre un diverso numero di ore di assistenza infermieristica. L'*hospice* pediatrico rappresenta una parte della rete e pertanto deve essere presente in ogni regione, in quanto previsto nei LEA e tuttavia, dei quattro *hospice* pediatrici che esistono in Italia, solo uno presenta interamente le caratteristiche previste dalla legge. Pertanto, il problema della erogazione delle cure palliative non è solo di carattere sanitario, ma diventa anche di carattere socio-sanitario, in quanto molto spesso si ravvisano questioni di assistenza e presa in carico, al punto che sarebbe necessaria la figura di un garante per l'infanzia a livello locale.

Riguardo alle questioni sopra indicate, la **FIMP** sottolinea la carenza di protocolli che possano definire con esattezza le attività da mettere in atto nelle diverse procedure, anche le più banali (come le vaccinazioni nell'ambulatorio del pediatra di famiglia). Sottolinea come cure domiciliari e *hospice* non devono presentarsi come alternative, piuttosto dovrebbe esservi l'obbligo di effettuare percorsi contestualizzati nel territorio per l'appropriata valutazione di chi è eleggibile e verso quali cure questi possa essere indirizzato, cercando di offrire, a seconda delle risorse disponibili, una preferenza per le cure domiciliari, considerato

che queste rimangono la migliore soluzione alle problematiche delle cure palliative, soprattutto pediatriche.

L'**ACP** sottolinea l'importanza dei protocolli terapeutico-assistenziali, considerato che ogni bambino ha le sue esigenze e che i pediatri, con l'adeguata formazione, devono interpretare quali siano le diverse richieste (ad esempio, respiratorie, gastroenterologiche) di ogni paziente, mentre la **FIMP** sottolinea la carenza, nel territorio, di personale specializzato per l'assistenza pediatrica e la mancanza di una reperibilità (anche soltanto telefonica) per interventi diversi dall'attività assistenziale programmata.

Un **ulteriore elemento di criticità**, strettamente connesso ai temi della organizzazione delle reti e dell'uniformità delle prestazioni in materia di cure palliative, è dato dalla **carenza di dati affidabili** che non consentono una programmazione sanitaria adeguata in quanto non ci sono flussi di dati strutturati, come è stato sottolineato dalla **SICP** (*seduta del 27 settembre 2018*). Anche **Gianlorenzo Scaccabarozzi** ha evidenziato che la trasmissione dei dati sulle cure palliative avviene in maniera incompleta e che pertanto ciò influisce sulla possibilità di effettuare valutazioni sui risultati conseguiti.

Riguardo alla questione dell'attendibilità dei dati, il **presidente della SICP** propone l'istituzione di un ufficio ministeriale, per le cure palliative, quale punto di riferimento, in sostituzione del precedente ufficio, ora decaduto. Un ufficio specializzato in quest'ambito sarebbe in grado di affrontare le questioni dedicate alle cure palliative per portare a termine le iniziative da intraprendere nel settore. Infatti, i dati sono necessari per la programmazione, se si vuol conoscere entità e farmaci utilizzati nelle terapie del dolore, altrimenti si è in grado di dire soltanto che è stata fatta assistenza in cure palliative, attraverso i flussi informatici dell'assistenza domiciliare integrata.

Quasi tutti i soggetti auditi sono intervenuti sul **tema della formazione, anche accademica, in materia di cure palliative**.

La **Società italiana di cure palliative (SICP)** (*seduta del 27 settembre 2018*) ha sottolineato che, dopo la conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute in materia di cure palliative e terapia del dolore, la Conferenza dei Presidi delle facoltà di medicina ha raccomandato l'inserimento di crediti formativi obbligatori nelle università con riferimento sia ai corsi di laurea sia a quelli di specializzazione. Si ricorda inoltre come la legge n. 38 abbia previsto interventi (non ancora attuati) relativi alla formazione del volontariato e all'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture del Terzo settore. Tali interventi potrebbero consentire anche a questo settore di partecipare alle reti locali di cure palliative, rispettando gli standard qualitativi necessari ad uniformare il sistema. I rappresentanti della **Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** (*seduta del 27 settembre 2018*) hanno rilevato la forte criticità che risiede nella formazione pre e post-laurea, in particolare riguardo alla formazione dei medici rianimatori che accompagnano i pazienti nella fase terminale, più della metà dei quali non ha una formazione specifica in medicina palliativa. Viene segnalata la presenza di soli due *master* in cure palliative pediatriche, uno a Padova e uno a Bologna. La formazione specialistica in cure palliative offerta dall'università potrebbe dare i propri frutti nel tempo, attesa l'introduzione di programmi pre-laurea per poter formare specialisti nel settore (medici, infermieri e psicologi) più competenti in futuro, in grado di sapere indirizzare al meglio, e in una fase precoce, i propri pazienti. Si ritengono, pertanto, maturi i tempi perché venga istituita una scuola di specializzazione in medicina palliativa, con formazione non soltanto in ambito universitario, considerato che la medicina palliativa pediatrica e la terapia

del dolore pediatrico attualmente sono praticate principalmente in ambienti extrauniversitari, nei grandi centri di cura, dal centro di Padova, al Gaslini di Genova e a quelli di Torino, Milano e Roma. Peraltro, si ritiene opportuna la valorizzazione del medico di medicina generale che deve affiancarsi allo specialista soprattutto nella capacità di *screening*, selezione e individuazione dei pazienti con questo tipo di bisogno.

In proposito, anche la **SICP** considera molto importante anche la formazione extra universitaria, argomentando che le cure palliative sono nate fuori dall'università e pertanto si ritiene che non sia possibile ritrovare, nell'ambito universitario, adeguate professionalità in grado di insegnare una materia così specifica, che in primo luogo necessita di esperienza sul campo. Con specifico riferimento alla formazione del medico di medicina generale, la **SICP**, insieme alla Società italiana di medicina generale (SIMG), ha proposto un pacchetto formativo indirizzato a tali medici, con appositi percorsi formativi organizzati dalle regioni al di fuori delle università. Il medico di medicina generale viene così considerato come il fulcro dell'assistenza, riferita in particolare all'approccio palliativo, per indirizzare il malato verso cure palliative specialistiche. Infatti, si deve scongiurare il rischio che i malati arrivino alle cure palliative specialistiche troppo tardi.

La **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) ricorda che, dal punto di vista della formazione, ha chiesto e ottenuto dal MIUR che crediti formativi pre-laurea siano dedicati a preparare tutti i laureati in medicina, così come i laureati in scienze infermieristiche e gli psicologi, con l'obiettivo di estendere tali crediti formativi alla formazione accademica di altri operatori, in modo da garantire una competenza in materia di cure palliative a coloro che conseguono una laurea. Con riferimento alla formazione post laurea, che peraltro è auspicabile abbia un carattere di continuità per gli operatori interessati, viene evidenziata la forzatura rappresentata dall'ordinamento attuale delle scuole di specializzazione rispetto a quanto previsto dalla normativa europea, in quanto l'indirizzo attualmente esistente in cure palliative per i pediatri nell'ultimo biennio del percorso di 5 anni, non ha carattere professionalizzante, ma rappresenta solo un titolo curricolare e, pertanto, non specificamente richiesto per lavorare nel campo delle cure palliative.

Ulteriore criticità, secondo quanto rilevato dalla **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), è la formazione di base, intesa non solo come laurea o specializzazione, ma anche come intero percorso di formazione. Infatti, si deve considerare il fatto che molti operatori che si occupano delle cure palliative per i bambini non sono pediatri o non hanno mai avuto una formazione pediatrica.

Un'altra questione rilevata dalla Federazione è la programmazione di eventi formativi per i pediatri di libera scelta. In alcune regioni, in proposito, è stata avviata un'attività di formazione a distanza (cosiddetta FAD), benché limitare questo tipo di formazione a una sola regione potrebbe essere uno spreco di risorse, visto che tale strumento formativo potrebbe essere fruibile contemporaneamente in diversi contesti regionali. Si ricorda, inoltre, che una specifica formazione, per quanto non strutturata visto che viene svolta *a latere* di congressi o di corsi autogestiti a livello territoriale e senza la condivisione di protocolli specifici, è stata avviata con riferimento al trattamento del dolore scisso dalle cure palliative.

L'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) evidenzia che esiste un'applicazione della legge "a macchia di leopardo", che causa discriminazione in base al luogo di residenza regionale, nonostante il diritto alla salute sia garantito come diritto fondamentale dall'articolo 32 della Costituzione. Viene fatto l'esempio della regione Lazio, in cui la formazione obbligatoria come prevista dalla legge n. 38, non è mai partita, con la

conseguenza che i pediatri hanno dovuto approntare un'organizzazione a carattere autonomo. Secondo l'ACP, è molto importante che la formazione riparta in maniera organizzata, in base a normative di carattere legislativo e a livello centrale, con una declinazione che si snodi nelle diverse regioni allo scopo di fornire i dati di quanto attuato e svolto in materia.

**Danila Valenti**, in rappresentanza dell'**Associazione europea di cure palliative (EAPC)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha focalizzato il proprio intervento sul tema della formazione. Nel primo semestre del 2017 è stato istituito il tavolo tecnico misto MIUR-Ministero della salute, per l'individuazione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici relativi all'articolo 8 della legge n.38. Il tavolo tecnico ha elaborato delle proposte e ha recepito anche la proposta della Conferenza dei Direttori di Master, di integrare l'offerta formativa universitaria, a partire dall'anno accademico 2017-2018, con due crediti formativi di tirocinio professionalizzante, ricompresi nei 60 CFU (crediti formativi universitari), denominando un CFU-F cure palliative e un CFU-F terapia del dolore, associandoli ai diversi settori scientifici e disciplinari più opportuni. Ha citato esplicitamente un documento della Conferenza: «L'inserimento delle cure palliative e della terapia del dolore nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia pone inevitabilmente la necessità di un confronto del mondo universitario, che si responsabilizza nella formazione in tali ambiti su cui è ancora un po' acerbo, con quello delle professioni che, soprattutto nell'area delle cure palliative, ha sviluppato temi di applicazione clinica e organizzativa importanti, ma che deve avviare una riflessione interna per definire quale idoneità scientifica e didattica è in grado di offrire a supporto di una formazione universitaria di qualità». Tale documento dimostra l'opportunità che l'insegnamento su temi su cui l'università – per sua stessa ammissione – ancora non è in grado di portare una formazione di qualità, sia affidato a chi possiede questa competenza.

D'altra parte, la formazione in cure palliative e in cure palliative pediatriche richiede un cambiamento di paradigma, prevedendo una medicina e una cura della persona, non una cura della malattia, in modo profondamente diverso da quello che è stato in passato. La multidimensionalità dell'approccio, la comunicazione, il superamento dell'approccio paternalistico della medicina "vecchia", la multiprofessionalità dell'intervento e la necessità di una formazione di base di mantenimento, che tiene conto quindi non solo degli aspetti tecnici, ma di quegli aspetti emotivi che inevitabilmente interferiscono in maniera sostanziale sull'applicazione della competenza tecnica.

La **SIP**, inoltre, sottolinea la sfida che i pediatri stanno portando avanti relativamente alla definizione, su richiesta del MIUR, del profilo dei docenti che potranno insegnare la disciplina delle cure palliative a diversi livelli. Si tratta di medici che conoscono singole specialità, inclusi i pediatri, ma anche personale infermieristico, specialisti dei diversi organi e apparati chiamati a stabilire le regole e i limiti dell'accanimento e degli interventi necessari, e non ultimi i rappresentanti delle associazioni di volontariato che si occupano di bambini con questo tipo di bisogni.

Secondo la **Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)** (*seduta del 9 ottobre 2018*) dovrebbe essere portata avanti un'opera di modifica dei corsi pre-laurea allo scopo di approfondire gli aspetti della palliazione e della terapia del dolore quali strumenti base che ogni medico dovrebbe avere e che ad oggi non possiede. Anche se qualcosa si sta muovendo nei corsi pre-laurea e soprattutto nelle specializzazioni post-laurea, l'orientamento per il futuro dovrebbe essere quello di creare una mentalità da approccio palliativo in tutte le professionalità mediche. Ad oggi, per i professionisti già formati non si

può fare altro che formazione sul campo, mentre per le future generazioni occorre lavorare sul percorso formativo universitario.

Dello stesso avviso sono i rappresentanti **della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO)** intervenuti in audizione (*seduta del 24 ottobre 2018*).

**Gianlorenzo Scaccabarozzi**, direttore della rete cure palliative di Lecco, già presidente della Sezione cure palliative-terapie del dolore del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute (*seduta del 21 novembre 2018*), ha segnalato che presso il MIUR è al lavoro un gruppo tecnico, di cui egli stesso fa parte, che sta entrando nel merito dei contenuti formativi in cure palliative: uno dei temi più rilevante è quello della individuazione di quale professionista sia in grado di trasferire questo sapere.

La **Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)** (*seduta del 21 novembre 2018*) ha segnalato che dal 2017 sono stati attivati all'interno dei corsi di laurea per infermieri e infermieri pediatrici due crediti formativi universitari, uno sulle cure palliative e l'altro sulla terapia del dolore, come indicato nella legge n. 38. I master non sono sufficienti a coprire queste competenze, ma sono già un passo avanti. Serve anche la formazione continua e una vigilanza e uno standard chiaro, che richieda per l'accesso a lavorare negli hospice e nelle cure domiciliari il possesso di un master o di un corso di formazione in cure palliative, perché non ci si improvvisa nella cura e nell'assistenza al bambino e alla sua famiglia nell'erogazione delle cure palliative.

Il rappresentante della **Fondazione Maruzza Lefebvre d'Ovidio** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha denunciato l'insufficiente formazione degli operatori nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore pediatriche nonostante l'avvio di alcune iniziative per colmare tale lacuna. La stessa Fondazione ha contribuito ad avviare un percorso di formazione dei formatori che, pur essendo stato avviato in tutte le regioni, è stato però completato solo in Liguria, Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la formazione a livello universitario il documento ricorda che il tempo medio dedicato alla formazione in cure palliative è di quattro ore per studente all'interno del corso di laurea di sei anni e che, per quanto riguarda le scuole di specializzazione in pediatria, il modulo didattico di ore palliative e terapia del dolore è stato attivato solo in due terzi di tali scuole e con un numero insufficiente di ore di insegnamento. Nessuna scuola ha attivato l'indirizzo elettivo biennale di cure palliative e terapia del dolore pediatriche e sono meno di cinque i master attivati in tale campo, con meno di un centinaio di diplomati.

In sede di replica, il rappresentante di **UNIAMO-Federazione italiana malattie rare** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha segnalato l'esigenza di una adeguata preparazione delle famiglie, con le necessarie cautele, alla fase terminale della malattia dei loro figli, anche al fine di rendere concreto il percorso di presa in carico.

Analogamente la **Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica (FIAGOP)** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha evidenziato l'esigenza di formare gli operatori rispetto ad una comunicazione attenta nei confronti delle famiglie.

Molti dei soggetti auditi hanno sottolineato la peculiarità delle cure palliative per i pazienti pediatrici. La **Società italiana di cure palliative (SICP)** (*seduta del 27 settembre 2018*) osserva, in particolare, che mentre nei pazienti adulti il bisogno di cure palliative può essere soddisfatto anche con personale sanitario non specialistico - soprattutto se si tratta di un approccio precoce a tale tipo di cure – i bambini sottoposti a trattamenti palliativi,

poiché fanno registrare tempi di sopravvivenza più lunghi, hanno bisogno di interventi più complessi.

**Franca Benini, responsabile del Centro regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche** (*seduta del 24 ottobre 2018*) ha affrontato il tema del dolore nei bambini, specificando che i feti, dalla ventitreesima settimana di gestazione, provano già dolore. Si tratta di un sintomo pericolosissimo, perché un dolore non trattato nelle prime età della vita può modificare la struttura del sistema nervoso centrale e periferico.

Il rappresentante della **Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha segnalato che il dolore nel bambino è diverso e le cure palliative pediatriche sono diverse da quelle dell'adulto. Il bambino è un organismo in via di evoluzione. Le sue esperienze dolorose rischiano di segnarlo in maniera determinante nel corso della sua vita e di condizionare le esperienze dolorose future. Questo vuol dire anche che più probabilmente svilupperà dolore cronico. Preservare un bambino da un'esperienza dolorosa significa investire sul presente, ma anche sul futuro della sua salute. Spesso per le cure palliative pediatriche non si parla di terminalità e di fine vita; si parla, invece, di patologie inguaribili che, però, spesso, grazie anche ai progressi e alla tecnologia, possono consentire una sopravvivenza di mesi o di anni.

In sede di replica, **Gianlorenzo Scaccabarozzi** (*seduta del 21 novembre 2018*) ha segnalato che nell'ambito pediatrico sussistono notevoli difficoltà a recepire il modello organizzativo introdotto dalla legge n. 38, tanto che nell'ultima fase dei lavori nell'ambito della Sezione da lui presieduta presso il Ministero della salute si è posto il tema del ripensamento del modello nell'ambito pediatrico. Ha inoltre ricordato che c'è un dibattito a livello internazionale sulla separazione tra cure palliative pediatriche e cure palliative dell'adulto e sui modelli da applicare.

La **Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI)** (*seduta del 21 novembre 2018*) ha osservato che, rispetto alle strutture per adulti, l'*hospice* pediatrico richiede una costruzione ben pensata: non si possono improvvisare queste strutture, perché i bambini hanno bisogno della continuità con la scuola. Inoltre, c'è una grande varietà di esigenze legate all'evoluzione del bambino: un conto è assistere un bambino di zero anni, altro è assistere un adolescente che ha altri bisogni.

Con riferimento alla specificità delle cure palliative pediatriche, i rappresentanti della **Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)** sottolineano (*seduta del 27 settembre 2018*) che esse spesso non riguardano la fase terminale e, per questo, necessitano di una più specifica organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Inoltre, la **SIAARTI** ravvisa una notevole disparità territoriale sia nella distribuzione delle reti di assistenza, sia nell'accesso alle cure. Infatti, rispetto a quanto contenuto nell'Accordo Stato-regioni del 2012, si rileva sia una carenza di *hospice* pediatriche - che peraltro devono essere visti come luoghi "di sollievo" e non di cura terminale - sia di centri di riferimento che trattano la terapia del dolore cronico nel bambino, in quanto tale condizione ha un grave peso sulle famiglie, non soltanto nell'ambito delle malattie oncologiche.

In particolare, con riferimento al lavoro svolto dai rianimatori pediatrici, viene lamentato il fatto che non si può contare sull'aiuto delle unità di cure palliative pediatriche. L'assenza di consulenti specialistici, associata al fatto che la maggior parte dei rianimatori di terapia intensiva dichiara di non aver avuto una formazione in cure palliative, rappresenta una ulteriore criticità da risolvere.

Peraltro, stando ad alcuni dati presentati sul tema, nei Paesi occidentali attualmente l'84% dei bambini permane in ospedale nella fase terminale pre-morte. Si tratta di un trend in costante aumento, quindi la maggior parte dei bambini muore oggi nei reparti di terapia intensiva e non nell'ambito familiare, luogo che sarebbe più idoneo per la fase terminale della malattia.

Sempre la **SIAARTI**, evidenzia che in terapia intensiva vengono assistiti sempre più bambini con patologia cronica. Il 45% di questi, come risulta dai dati della rete italiana delle terapie intensive, presenta comorbidità severe, spesso con malattie neurologiche degenerative, genetiche o sindromiche. Per tali pazienti è più evidente la mancanza di cure palliative, dopo una terapia intensiva in fase acuta.

Se si confrontano i dati provenienti dagli Stati Uniti, dove circa il 60% degli ospedali ha un programma di cure palliative pediatrico, si deve considerare l'assoluta importanza di poter fare ricorso a una consulenza di medicina palliativa, considerato che in tal modo sarebbe possibile ridurre gli interventi invasivi, le degenze in ospedale e le stesse morti in terapia intensiva.

Oltre al fatto che le cure palliative in ambito pediatrico si presentano più protratte rispetto a quelle della medicina dell'adulto, in quanto non sono semplicemente cure del fine vita, la SIAARTI rileva una sempre maggiore prevalenza di patologie non oncologiche nei bambini. Si tratta di più di due terzi delle patologie pediatriche che vengono prese in carico dalla medicina palliativa, presentando le stesse un carattere di tipo neurologico, come malattie degenerative, genetiche, quadri sindromici, ovvero patologie respiratorie, cardiache o renali. Pertanto, il carico più elevato si sposta sui familiari che diventano veri e propri *caregiver*. La situazione italiana presenta pochissimi *hospice* pediatrici con un'enorme irregolarità di distribuzione, essendo il centro-sud quasi del tutto scoperto. In proposito si sottolinea la necessità di creare connessione ed integrazione tra ospedale (che comunque deve avere un ruolo limitato), la rete di cura domiciliare e l'*hospice*.

Anche la **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (seduta del 3 ottobre 2018) ribadisce la peculiarità delle cure palliative pediatriche, sottolineandone la sempre crescente durata nel tempo, da cui deriva un maggiore impegno dal punto di vista sia della terapia, sia dell'assistenza.

L'**Associazione culturale pediatri (ACP)** (seduta del 3 ottobre 2018) sottolinea, oltre alla peculiarità del bambino sottoposto eventualmente a terapia del dolore e cure palliative, l'importanza della famiglia – considerata anche dalla legge n. 38 - su cui rimane comunque la responsabilità principale di chi è chiamato a prestare le cure. Da questo punto di vista, si ritiene ancor più necessario che la famiglia del paziente pediatrico sia aiutata e sostenuta, come previsto dalla legge n. 38, con la quale peraltro si differenziano e separano le reti dell'adulto e del bambino. Anche questa associazione effettua una stima dei bambini eleggibili alle cure palliative (15.000), ai quali si sommano i pazienti pediatrici eleggibili per una terapia del dolore (non solo con riferimento al dolore grave ospedaliero chirurgico, ma anche al dolore dell'ambulatorio del pediatra di famiglia), per un totale di 30.000 pazienti pediatrici.

Si sottolinea inoltre la diversità, evidenziata peraltro anche dalla legge n. 38, dell'*hospice* pediatrico rispetto a quello dell'adulto, che nella maggior parte dei casi rappresenta un passaggio alla lunga fase della terminalità. Nel caso di cure pediatriche, invece, l'*hospice* rappresenta un tramite tra le esigenze della famiglia e del bambino, il lavoro dei genitori, la scuola e la quotidianità, nonché le esigenze legate alle terapie da effettuare. In un contesto dove il bambino è seguito anche presso il domicilio familiare, con l'*équipe* medica che

eventualmente si sposta a casa, il pediatra di famiglia, per le sue competenze, assume un ruolo centrale di snodo per la gestione domiciliare del paziente pediatrico, mentre l'urgenza, l'emergenza o la situazione grave, possono essere gestite con il supporto dell'équipe sia a domicilio, anche in un'ottica di riduzione dei costi, sia presso l'*hospice*, come avviene ad esempio in Veneto o in Emilia-Romagna.

In una stima riportata dall'**ACP**, si sottolinea la criticità del deficit assistenziale relativamente alle cure palliative pediatriche, in quanto solo il 5% dei bambini ha reale accesso a queste cure presso gli *hospice*. Per la **Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), se, per il paziente pediatrico, la rete di cure palliative è ancora carente, la situazione appare ancora più critica per quanto attiene all'assistenza domiciliare poiché spesso per il piccolo paziente che magari vive a distanza da una grande città, e in presenza di una forte motivazione da parte dei genitori a curarlo a domicilio, mancano gli strumenti a disposizione dei pediatri e dei medici di base. Manca infatti la possibilità di svolgere un lavoro in "équipe" multidisciplinare ed anche la risposta in termini di farmaci per il dolore diventa difficile in quanto la maggior parte degli analgesici non hanno un'indicazione in scheda tecnica per il paziente pediatrico. Ribadiscono che ci sono pochissimi *hospice* pediatrici sul territorio nazionale e che in parte la ragione di questo numero esiguo di strutture può essere trovata nella mancanza di formazione universitaria e di scuole di specializzazione. Manca ancora la diffusione di un "approccio palliativo", inteso come un approccio che in alcune situazioni qualunque sanitario dovrebbe avere e che richiede specifiche abilità maturate nel percorso formativo, meglio ancora se universitario.

Il rappresentante di **UNIAMO-Federazione italiana malattie rare** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha indicato come punto fondamentale la necessità di iniziare le cure in ambito pediatrico già alla diagnosi della patologia perché da questo dipende una corretta presa in carico. L'altro punto caratterizzante il suo intervento ha riguardato l'esigenza di contemplare fattivamente la presenza della famiglia, specialmente in ambito pediatrico, per quanto riguarda i percorsi di cura, seguendo il modello adottato in Veneto. Ha ricordato, in proposito, che secondo la definizione di «cure palliative» dell'OMS per il cancro in età pediatrica, si estendono anche alla famiglia le cure palliative a livello psicologico, in tutte le forme necessarie.

La **Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica (FIAGOP)** (*seduta del 6 novembre 2018*) ha comunicato di avere svolto un'indagine, tramite appositi questionari destinati sia alle strutture che ai genitori, condotta insieme all'Associazione italiana di ematologi e oncologi pediatri (AIEOP). Secondo i risultati di questo questionario solo il 25% dei centri in Italia, undici su quarantaquattro, ha la presa in carico del paziente, quindi coinvolge nell'équipe anche personale formato in cure palliative pediatriche specialistiche. Il 57% dei centri, invece, non prevede affatto questo coinvolgimento e il restante 18% si avvale di personale non specializzato. Questi risultati preoccupano i genitori. Un altro dato allarmante è rappresentato dalla percentuale dei centri che ritengono adeguata per i medici una formazione sul campo, senza una preventiva formazione specifica, che sono pari al 25% delle strutture totali. Il questionario rivolto ai genitori ha evidenziato l'insufficienza e la disomogeneità del supporto psicologico ai piccoli pazienti e ai loro fratelli e genitori nelle varie fasi del percorso di cura.

Secondo la **FIAGOP**, i genitori chiedono che ogni famiglia possa concordare con l'équipe curante quale sia il luogo più adatto per il fine vita del proprio figlio in base a una serie di fattori, contemperando le esigenze del bambino, quelle della famiglia e quelle assistenziali.



Pertanto, la scelta fra ospedale, domicilio e *hospice* deve essere fatta in relazione alle singole esigenze.

I rappresentanti del **Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP)** (*seduta del 9 ottobre 2018*) hanno riportato essenzialmente l'esperienza del Centro regionale di terapia del dolore e cure palliative pediatriche del Veneto (Padova), visitato successivamente da una delegazione della Commissione nell'ambito delle missioni svolte. E' stato il primo *hospice* pediatrico creato in Italia dove il bambino e la famiglia vengono accolti nel momento del bisogno in continuità di cura, di riferimento, di obiettivi, di scelte. Occorre mettere al centro i bisogni sia del bambino che della famiglia: si tratta di bisogni clinici, psicologici, sociali, spirituali. Occorre ripensare il modello di cura dei bambini e delle loro famiglie passando dal concetto di "guarire a tutti i costi", a quello di "cura del bambino e della sua famiglia", prestando molta attenzione a quella che è la qualità di vita ma anche la qualità di morte del bambino.

La malattia del bambino diventa malattia familiare ed è essenziale che l'*équipe* sia affiancata da psicologi in grado di riconoscere i bisogni spesso inespressi sia della famiglia che del bambino: ne consegue una presa in carico globale che coinvolge tutta la famiglia – e non solo il bambino – ma soprattutto deve svilupparsi lungo tutto il percorso diagnostico terapeutico.

Anche l'*équipe* spesso ha necessità di aiuto perché deve essere sostenuta nell'imparare ad affrontare lo stress che inevitabilmente si genera quando ci sono malattie che frequentemente conducono anche alla morte. Il compito dello psicologo è accompagnare il paziente e la sua famiglia lungo il percorso della malattia, fornendo il proprio sostegno, eventualmente anche nella gestione della terminalità; anche se ormai, con i progressi della scienza rispetto a 10 o 15 anni fa, questi bambini hanno una vita molto più lunga, per cui si cerca di garantire loro una buona qualità di vita.

Tuttavia il lavoro psicologico in quest'ambito richiede un *curriculum* specifico. Occorre lavorare non solo con il bambino ma con tutto il contesto che lo circonda. Esistono sicuramente dei momenti nei quali anche l'*équipe* deve fare i conti con le proprie emozioni. E' essenziale che non sia lo psicologo all'interno dell'*équipe* a gestire questi momenti, ma deve esserci un'ulteriore supervisione, vale a dire un altro psicologo, un'altra risorsa.

Va anche sottolineato che soltanto il 30% degli psicologi che lavorano in cure palliative, sia per adulti che pediatriche, è strutturato, vale a dire assunto regolarmente. Vi è una prevalenza della tipologia contrattuale libero-professionale.

Un ulteriore aspetto, rilevato dalla **FIMP**, è quello di **scindere le cure palliative dalla terapia del dolore**, in quanto il dolore in pediatria deve essere affrontato indipendentemente dalle cure palliative e, invece, è ancora affrontato con pochi protocolli, esclusivamente post operatori, che non tengono conto di alcune metodiche e di tipologie di dolore che il bambino deve sopportare, in taluni casi fin dai primi anni di vita. Anche la **FIMMG** ha rilevato che occorre distinguere - come fa la legge n. 38 - il contesto delle cure palliative da quello della terapia del dolore. Si assiste ad un'attuazione non uniforme della legge nelle diverse realtà regionali italiane. Attualmente, tuttavia, sia nel settore della terapia del dolore che in quello delle cure palliative mancano percorsi di presa in carico che a livello regionale garantiscano l'accesso equo ai due ambiti e molto viene a dipendere dalla singola struttura, dal singolo medico e dalla capacità della singola persona di individuare le strutture preposte.

L'obiettivo principale delle cure palliative - come è stato evidenziato dalla FIMP - deve essere quello di **superare la logica degli hospice e puntare sulla gestione domiciliare**

**delle cure palliative.** In questo contesto, il pediatra di famiglia acquisisce un ruolo importante, in quanto è l'operatore a più stretto contatto con la famiglia in grado di coordinare i vari interventi, anche se sconta la mancanza nel territorio di personale infermieristico che possa attuare una terapia pediatrica a domicilio. Occorre, inoltre, pensare anche alla reperibilità telefonica dei medici pediatri, in modo che il genitore possa non essere costretto a portare il proprio bambino in ospedale.

Tra le criticità specifiche, la **SIAARTI** sottolinea l'identificazione di pazienti eleggibili per cure palliative pediatriche e loro presa in carico: ciò è quasi assente nella maggior parte delle regioni, nonostante fosse previsto dall'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2012 che doveva attuare la legge n. 38 del 2010. In Italia possono considerarsi eleggibili 30.000 soggetti in età pediatrica, ma solo il 5% vi accede. Numeri elevati di pazienti eleggibili sono determinati, soprattutto nel mondo occidentale, dalla diffusione di terapie intensive neonatali e dalla maggiore capacità degli operatori sanitari di mantenere in vita pazienti che presentano malattie inguaribili. Uno schema fornito dalla stessa SIAARTI classifica gli assistiti pediatrici nelle seguenti categorie:

- minori con malattie per le quali c'è un trattamento specifico, ma che può fallire, come nel caso di neoplasie, in cui la morte è precoce e inevitabile (in questo caso intervengono le cure palliative) ovvero con patologie in cui la morte precoce è inevitabile ma cure appropriate possono prolungare una buona qualità di vita (fibrosi cistica);
- minori con patologie progressive, che non prevedono specifici trattamenti curativi, ma soltanto cure palliative che possono durare anche molti anni;
- minori con patologie irreversibili ma non progressive, che causano disabilità severa e morte prematura (es. paralisi cerebrale severa).

Il grande *misunderstanding*, per cui parlare di cure palliative pediatriche non equivale a dire che "un bambino sta per morire" è stato fatto presente anche da **Franca Benini**. Gli *hospice* pediatrici, quindi, si occupano del tempo che il bambino e la sua famiglia vivono nella fase di inguaribilità.

Anche secondo l'**Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), gli *hospice* non dovrebbero essere finalizzati soltanto alla terminalità ma configurarsi anche – lavorando sulla formazione e sulla cultura del personale – come luoghi di rientro di pazienti con cronicità gravi (si pensi ad esempio a patologie quali la SLA) nonché come ricoveri di sollievo per la famiglia poiché talvolta, per problemi contingenti, non c'è possibilità di delegare a terzi l'assistenza complessa di questi malati.

Nel documento consegnato dalla **Società italiana di pediatria (SIP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*), si riportano alcuni dati relativi al confronto dei decessi alla fine degli anni Settanta, epoca in cui la maggior parte degli assistiti erano eleggibili alle cure palliative, in quanto morivano 9 pazienti in età pediatrica su 10 entro tre mesi dal ricovero, potendo quindi assicurare loro soltanto una buona qualità della vita nella fase terminale. A distanza di quarant'anni, le cifre attestano che guariscono dal tumore 9 pazienti su 10 e solo alcuni di loro devono affrontare una recidiva e una fase terminale della vita. Pertanto, oggi, i pazienti oncologici rappresentano solo il 20% della quota di pazienti eleggibili alle cure palliative, mentre la restante parte sono assistiti per malattie croniche. Considerato che la questione prevalente diventa quindi come affrontare la cronicità delle malattie, con sempre maggiore difficoltà si riesce a capire quando un paziente diventa eleggibile per le cure palliative: nel paziente adulto tale momento è determinabile all'avvicinarsi del fine vita (in ospedale o in *hospice*). Per il bambino, questa prospettiva di lento avvicinarsi del fine vita è molto più lunga e complessa, mentre il soggetto interessato continua a svilupparsi e a crescere.

Per quanto riguarda specificamente il **tema del dolore**, l'**Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)** (*seduta del 9 ottobre 2018*), con il progetto "Piper week-end" – al quale hanno aderito circa una trentina di ospedali in tutta Italia, pediatrici o di pronto soccorso pediatrico – ha messo a punto uno studio sulla percezione del dolore nei pronto soccorso, partendo dal dato per cui si parla generalmente di terapia del dolore pensando alla terminalità o a problematiche legate all'ambito chirurgico o post-chirurgico. Quello che emerge dallo studio citato è che, pur rilevandosi una forte attenzione e sensibilizzazione al dolore, anche all'interno delle aziende, non si registra tuttavia una pratica clinica costante. Spesso, nonostante l'esistenza in molte aziende di linee di indirizzo e percorsi diagnostico-terapeutici, l'utilizzo e la pratica della terapia del dolore viene lasciata alla sensibilità personale.

Non tutte le regioni hanno attuato quanto previsto in relazione all'obbligo di raccogliere all'interno delle cartelle cliniche i dati relativi al dolore percepito all'interno degli *hospice* pediatrici. Si tratta di un tema verso il quale, secondo l'opinione di diversi auditi, andrebbe compiuta un'opera di sensibilizzazione, soprattutto in settori diversi da quello oncologico.

La **Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha fatto presente che, senza la misurazione, il dolore non esiste perché, non venendo riportato nelle cartelle, finisce per essere "trasparente". Ha inoltre segnalato che esiste una certa fascia di popolazione, costituita da pazienti pediatrici con deficit cognitivo. Si tratta di bambini che, paradossalmente, hanno esperienze dolorose quanto e più dei loro coetanei, ma che per la loro difficoltà di comunicazione rimangono inespressi. Esistono delle scale per misurare la capacità di dolore anche per questi bambini, che altrimenti resterebbero doppiamente penalizzati. Andrebbe promossa, quindi, la cultura della misura del dolore, anche per tali tipologie di pazienti pediatrici.

Un altro tema sul quale sono intervenuti i soggetti auditi è quello della diffusione dei **farmaci per il controllo del dolore**. **Vittorio Andrea Guardamagna**, *direttore della Divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO)* (*seduta del 9 ottobre 2018*), fa presente che gli oppiacei a disposizione in Italia sono circa una decina e nel 90% dei casi riescono a dare una buona risposta. Nel 10% restante dei casi, è necessario ricorrere a tecniche alternative, più invasive – come ad esempio infiltrazioni o iniezioni – sino ad arrivare a nuove molecole, quali ad esempio trattamenti a base di *cannabis* terapeutica. Per quanto riguarda questi ultimi, si tratta in realtà non di un vero e proprio farmaco ma di un trattamento di supporto di sintomi, che accompagna il paziente in fasi particolari della propria malattia. Essi vengono soprattutto utilizzati per il trattamento di forme di dolore cronico di sintomi correlati all'evoluzione di malattie oncologiche, e difficilmente vengono utilizzati quale farmaco unico per il controllo del dolore: nel 95% dei casi la *cannabis* viene utilizzata quale terapia adiuvante rispetto al farmaco analgesico maggiore – che il più delle volte è l'oppioide – determinando un'azione sinergica che riduce anche il dosaggio dell'oppioide e, conseguentemente, gli effetti collaterali di quest'ultimo. Il soggetto audito osserva che, pur riscontrandosi in quest'ambito un grande bisogno formativo da parte degli stessi medici, mancano ancora dati scientifici di valore e studi controllati in letteratura scientifica.

Con specifico riferimento agli ospedali pediatrici, è stato fatto notare dai rappresentanti dell'**Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)** (*seduta del 9 ottobre 2018*) che la morfina è certamente utilizzata in oncologia nella terminalità mentre per quanto attiene alla *cannabis* ad uso terapeutico si registrano alcune esperienze a Genova e a Firenze ma non

su scala nazionale, anche perché la produzione avviene esclusivamente presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. In ogni caso, essa sarebbe utilizzata poco nel dolore, molto nelle spasticità e per uso compassionevole nella terminalità.

La **Società di anestesia rianimazione neonatale e pediatrica italiana (SARNePI)** (*seduta del 18 ottobre 2018*) ha parlato di “oppiofobia”, che, tra i medici, sarebbe diffusa soprattutto tra i pediatri, che hanno meno dimestichezza con questi farmaci, ma anche, più in generale, presso la popolazione.

Secondo la **Federazione italiana medici pediatri (FIMP)** (*seduta del 3 ottobre 2018*) una forte criticità è rappresentata dalla disponibilità di farmaci appropriati per il trattamento del dolore, in quanto ve ne sono di utili a contrastare il dolore medio-alto, come gli oppioidi, e di leggeri, come i FANS, per contrastare il dolore lieve. Per il primo tipo di farmaci, la legge ha aperto anche alla prescrivibilità con il ricettario ordinario, ma c'è ancora una certa resistenza al trattamento, considerando poi che molti di questi farmaci antidolorifici devono essere usati *off-label* in quanto privi di specifiche indicazioni come farmaci per l'età pediatrica.

Il direttore del Centro nazionale ricerca e valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'**Istituto superiore di sanità** (*seduta del 24 ottobre 2018*) ha rappresentato che l'ISS, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ha analizzato i dati relativi all'uso dei farmaci per la terapia del dolore ed ha potuto constatare che, sebbene negli anni successivi alla promulgazione della legge n. 38 si sia assistito a un aumento abbastanza importante nel consumo di oppioidi, tuttavia i dati sembrano indicare una sottoutilizzazione di questi farmaci. L'ultimo rapporto OsMed, che è il rapporto sull'uso dei farmaci, testimonia che nel 2017 l'uso di questi farmaci è rimasto sostanzialmente identico a quello dell'anno precedente. Se è vero, infatti, che, ad esempio, il numero di nuovi casi di tumore negli ultimi anni è rimasto abbastanza costante, o perlomeno con incrementi abbastanza contenuti, è anche vero che il numero di pazienti che restano in vita e, quindi, in terapia, è in costante aumento. Inoltre, se si confronta la prescrizione degli oppioidi nel nostro Paese con quella degli altri Paesi europei, i dati aggiornati al 2018 mostrano che l'Italia si posiziona nella parte bassa della classifica, con valori superiori soltanto a quelli di alcuni Paesi dell'est e nettamente inferiori a quelli di altri Paesi, come il Regno Unito, la Germania, l'Austria ed altri. E' stato sottolineato che, oltre a raccogliere e analizzare i dati relativi all'uso dei farmaci, l'Istituto potrebbe anche contribuire a campagne di informazione e comunicazione sulla terapia del dolore, soprattutto perché gli oppioidi sono gravati da una sorta di stigma sociale, per cui il loro uso non sempre è visto con favore. Un elemento interessante, emerso nel corso dell'audizione, è che l'approccio terapeutico corrente, soprattutto per i pazienti oncologici, è di tipo convintamente interventistico, anche nei casi in cui, in effetti, non c'è nessuna reale possibilità di avere un impatto con un trattamento farmacologico curativo sulla sopravvivenza del paziente.

#### **4. Il quadro sulle cure palliative e la terapia del dolore fornito dalla Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, riferita al triennio 2015-2017**

Dall'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, trasmessa dal Ministro della salute al Parlamento il 22 gennaio 2019, emergono diversi dati di grande interesse, che, in generale, suffragano le principali considerazioni sul tema, formulate dai diversi soggetti che hanno partecipato alle audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine

conoscitiva che ha avuto luogo presso la XII Commissione della Camera dei deputati. Le parti più rilevanti della relazione sono state anticipate dal Sottosegretario per la salute, Armando Bartolazzi, nel corso dell'audizione svolta dinanzi alla predetta Commissione parlamentare il 5 dicembre 2018. Complessivamente, emerge un quadro «caratterizzato da luci e ombre, con forti disomogeneità a livello regionale e locale che evidenzia, complessivamente, un lento e progressivo miglioramento della qualità delle cure, una crescita dell'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e un progressivo sviluppo delle reti regionali e locali sia di cure palliative sia di terapia del dolore».

Entrando nel merito dei singoli aspetti, un passo avanti sembrerebbe essere stato compiuto in relazione all'aumento del numero totale degli *hospice* e del numero dei posti letto. In particolare, il numero totale di *hospice* ha raggiunto il totale di 240 strutture (erano 231 nel 2014) mentre il numero dei posti letto risulta pari a 2.777 (226 posti letto in più rispetto al 2014). A livello nazionale, nell'anno 2017, risulterebbe ancora una carenza di 244 posti letto in *hospice* (il fabbisogno teorico è fissato in 1 posto letto in *hospice* ogni 56 deceduti per causa di tumore) ma, come sempre, la situazione appare fortemente disomogenea, con Regioni in *surplus* (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio) e Regioni in grave deficit (Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia). Inoltre - segnala la Relazione - con l'auspicabile progressivo incremento del numero di pazienti con malattie non oncologiche assistite in *hospice*, lo standard dovrà essere prossimamente rivisto.

Un dato importante è costituito dal numero delle persone decedute che hanno trovato assistenza in *hospice*: nel 2017, sono state 42.572 le persone ricoverate in *hospice*, il 12,53% in più rispetto al 2014; su 100 persone decedute in Italia, 7 hanno trovato assistenza in *hospice*. Per quanto riguarda la durata del ricovero, i dati disponibili evidenziano che essa è mediamente inferiore a quanto dovrebbe essere, in quanto la richiesta di ricovero avviene spesso solo negli ultimi giorni di vita. Un altro dato rilevante è quello concernente la “sedazione terminale/palliativa”, che viene erogata al 21% circa dei pazienti oncologici e al 15% circa dei pazienti non oncologici.

Un certo miglioramento si registra per quanto riguarda il numero totale di pazienti assistiti a domicilio, che nel 2017 ha raggiunto le 40.849 unità: rispetto all'anno 2014, in base ai dati rilevati dal flusso SIAD (Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare), si registra un aumento del numero totale di pazienti assistiti pari al 32,19%. Nel 2017, i pazienti in fase terminale assistiti a domicilio sono stati 10,02 ogni 10 mila abitanti; di essi, i malati oncologici sono stati 8,63. Nel 2017 sono state erogate 326.086 giornate di cure palliative a domicilio contro le 125.695 del 2012, ma lontanissime ancora dalle 4.158.223 fissate dal decreto ministeriale n. 43 del 2007.

Si può, quindi, affermare che nonostante i miglioramenti intervenuti rispetto alla situazione pregressa, non sono completamente superate le criticità inerenti alla durata media delle cure palliative domiciliari e delle cure erogate in *hospice*.

Ulteriori criticità evidenziate riguardano, rispettivamente: lo sviluppo delle reti locali di cure palliative, l'identificazione dei requisiti minimi per l'accreditamento e l'adozione di modelli organizzativi uniformi tra le varie regioni; i percorsi assistenziali di presa in carico del paziente con bisogni di cure palliative, non essendo ancora sviluppata e diffusa una metodologia “proattiva”, con il coinvolgimento del paziente e della sua famiglia, oltre alle forti differenze che si registrano tra le regioni; l'offerta formativa per gli operatori sanitari di cure palliative, sia relativamente alla formazione universitaria che al conseguimento dei crediti in educazione continua in medicina (ECM) è ancora abbastanza disomogenea sul territorio nazionale.

Una delle criticità maggiori che emerge dalla citata relazione, forse la prima per la gravità della situazione, riguarda le reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale. Secondo la relazione, una rete di assistenza domiciliare pediatrica specialistica strutturata è presente in 5 regioni: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano e Veneto. L'assistenza domiciliare specialistica e dedicata in cure palliative e terapia del dolore pediatrica risulterebbe assente nel resto del panorama nazionale.

##### **5. Le missioni svolte da delegazioni della XII Commissione presso strutture preposte all'erogazione di cure palliative e terapia del dolore pediatriche**

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, la XII Commissione ha ravvisato l'opportunità di integrare la fase dedicata allo svolgimento delle audizioni e all'acquisizione degli atti forniti dai soggetti uditi, con un'attività di carattere conoscitivo compiuta direttamente sul territorio, attraverso due missioni effettuate da altrettante delegazioni della medesima Commissione.

In questa fase, la Commissione ha ritenuto opportuno conoscere da vicino due realtà: quella della struttura indicata come un'eccellenza italiana nel campo delle cure pediatriche palliative da parte di tutti gli esperti auditi – l'*hospice* pediatrico di Padova - Centro regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative – e, parallelamente, quella di una struttura in fase di sviluppo – l'*hospice* presso il presidio Pausilipon di Napoli.

La prima missione ha avuto luogo il 1° febbraio 2019: la delegazione parlamentare ha avuto modo di confrontarsi con gli operatori sanitari – medici, infermieri, psicologi - del Dipartimento di pediatria dell'azienda ospedaliera-universitaria di Padova e di porre loro specifici quesiti, quindi si è recata in visita presso l'*hospice* pediatrico "Casa del bambino", dove ha incontrato familiari di pazienti presi in carico da tale struttura. Dall'incontro sono emersi diversi stimoli e spunti di riflessione, anche ai fini della predisposizione del documento finale dell'indagine.

La delegazione ha avuto modo di constatare come l'*hospice* pediatrico abbia trovato la propria sede, a partire dal 2008, in un edificio che si trova ai margini dall'azienda ospedaliera di Padova, pur essendo in una posizione di contiguità con essa. L'ubicazione è indicativa della funzione stessa dell'*hospice*: trattasi di una struttura intermedia, alternativa all'ospedale, in cui i piccoli pazienti presi in carico dalla rete di cure palliative pediatriche – strutturata nel 2003, con l'istituzione del Centro di riferimento regionale di terapie del dolore e cure palliative pediatriche - e le loro famiglie vengono accolti nei momenti di bisogno. E' una struttura residenziale di altissima specializzazione, che garantisce cure a patologie per definizione inguaribili. I posti letto a disposizione dell'*hospice* pediatrico sono tre per i ricoveri, cui si aggiunge un posto letto per i *day hospital*. In ogni stanza di degenza – si tratta di stanze singole, con bagno - si trova un secondo letto dove può dormire un genitore e una poltrona. Sono a disposizione, inoltre, strumenti che consentono la preparazione di cibi. Nella medesima struttura, che si articola su più piani, sono presenti una cucina per le famiglie che intendono utilizzarla, un salottino, una "sala musica" per i momenti di svago. Sono incluse, inoltre, aree dedicate all'attività ambulatoriale.

I ricoveri sono più di 250 l'anno e hanno una durata media non superiore a tre giorni, con un tasso di occupazione superiore all'80%. Il ricorso al ricovero può dipendere dalla necessità di effettuare la preparazione alla domiciliazione (organizzazione della rete, formazione degli operatori e della famiglia, definizione dei presidi necessari), per un aggravamento della

situazione clinica, nella fase terminale della malattia oppure per consentire alla famiglia un momento di sgravio nella gestione quotidiana, considerato che le malattie croniche richiedono il più delle volte l'assistenza continua di una persona dedicata.

Oltre ai ricoveri, è importante sottolineare come ogni giorno l'*équipe* multidisciplinare specialistica dell'*hospice* abbia in carico ben 130 pazienti pediatrici residenti nel territorio della regione Veneto, garantendo, in particolare: reperibilità medica e infermieristica continuativa 24 ore su 24, coordinamento per la fornitura dei presidi a domicilio, monitoraggio dei risultati ottenuti, ricerca e formazione continua rivolta a tutti coloro che condividono l'assistenza dei bambini.

Dall'esperienza veneta, la prima regione in Italia a dotarsi di una vera e propria rete di cure palliative pediatriche, emerge che, affinché il sistema delle cure palliative pediatriche possa funzionare, si rende necessaria la presenza di un centro di riferimento regionale ma, soprattutto, è indispensabile l'integrazione e la collaborazione della struttura specializzata con i servizi territoriali già esistenti (quali, ad esempio, pediatra, ospedali periferici, istituti di riabilitazione, servizi di volontariato). In sostanza, il Centro funge da coordinatore e da consulente specialista per il pediatra, per l'infermiere del distretto e per il personale dell'ospedale periferico, garantendo visite a domicilio programmate e una reperibilità telefonica continuativa per problemi urgenti. Il Centro, inoltre, è il punto di riferimento per la formazione di base e specialistica in terapia del dolore e cure palliative pediatriche per tutti gli operatori sanitari della regione Veneto. Organizza, altresì, percorsi formativi per genitori, volontari e operatori scolastici.

L'obiettivo, quindi, verso il quale l'organizzazione della rete è finalizzata, è favorire le cure domiciliari nella gestione della malattia, limitando la permanenza del ricovero in *hospice* e considerando il ricovero in ospedale come *extrema ratio*. Tra i risultati ottenuti attraverso l'applicazione di questo modello, si sottolineano: l'elevata frequenza scolastica dei bambini in carico (73% dei casi); la ripresa o la continuazione dell'attività di lavoro o di studio da parte delle madri dei bambini in carico (circa il 64%); il luogo di morte dei bambini in carico (il 75% muore a domicilio, il 20% in *hospice*, solo il 5% muore in ospedale).

Privilegiare l'erogazione delle cure pediatriche palliative a domicilio nella realtà veneta è reso possibile anche dall'elevato numero di ore giornaliere di assistenza domiciliare per pazienti affetti da malattie inguaribili, ad alta complessità, oncologiche e non: sono, infatti, assicurate fino a nove ore di assistenza quotidiana. Dall'incontro della delegazione con gli operatori sanitari impegnati nel settore delle cure palliative pediatriche è emerso, inoltre, che la regione, eroga 800 euro mensili alle famiglie aventi diritto, oltre ad un assegno di accompagnamento per assumere una *baby-sitter* che sia in grado di assistere un bambino "con bisogni speciali". La regione Veneto ha investito notevoli risorse nella formazione, del personale sanitario in generale ma anche nei confronti di operatori sociosanitari e *baby-sitter* per l'assistenza di piccoli pazienti con esigenze particolari (ad esempio, con problemi motori o di ventilazione, eccetera).

La seconda missione effettuata da parte di una delegazione della XII Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva, si è svolta a Napoli, in data 15 febbraio 2019, presso il presidio ospedaliero Pausilipon dell'azienda sanitaria Santobono-Pausilipon.

Come si è già anticipato, in questo caso l'*hospice* pediatrico è una struttura in fase di costituzione e sviluppo, essendo attiva a partire dal 2015. L'area residenziale "Alma Mater", realizzata grazie ad un finanziamento del *Rotary international*, è stata progettata per ospitare l'*hospice* pediatrico.

L'area residenziale, pur essendo allocata all'interno dell'Ospedale Pausilipon, risponde sia dal punto di vista logistico, sia organizzativo che gestionale, ai requisiti di autonomia e indipendenza. Ha, infatti, un accesso indipendente esterno, che consente l'accesso a familiari e amici senza i vincoli di orario e altre limitazioni che le regole ospedaliere di norma impongono. Al tempo stesso, la sua allocazione garantisce ai piccoli pazienti un accesso rapido a tutti i servizi di diagnosi e terapia presenti nel presidio. Allo stato attuale, dispone di due stanze di degenza, ciascuna con il proprio bagno e con un letto per il paziente e una poltrona letto per un genitore, e servizi dedicati, un soggiorno living, dove possono essere accolti altri familiari in visita, una cucina completamente attrezzata e un'altra camera arredata, che offre la possibilità di pernottamento per l'altro genitore. Nell'insieme, si presenta come un ambiente a basso impatto di medicalizzazione e rispecchia, nelle sue caratteristiche principali, quelle di una abitazione/*residence*.

Anche questa seconda missione si è articolata in una fase di confronto con gli operatori sanitari dell'azienda ospedaliera pediatrica di rilievo nazionale ad alta specializzazione Santobono-Pausilipon, i quali hanno illustrato le funzioni della struttura in ambito pediatrico, fornendo una serie di numeri e di dati e hanno riposto ai quesiti formulati dai deputati, in una visita della struttura e, in particolare, dell'*hospice*, nonché in un incontro con le famiglie dei piccoli pazienti.

Un dato rilevante è che la struttura in oggetto costituisce il centro di riferimento nell'assistenza pediatrica sia nel settore dell'emergenza-urgenza che dell'alta complessità, delle cronicità e della riabilitazione intensiva, non solo della Campania ma anche delle regioni limitrofe. Tra i dati forniti, particolarmente rilevante appare quello che si riferisce agli accessi al pronto soccorso: con 100.000 l'anno, rappresenta il primo pronto soccorso pediatrico in Italia per numero di accessi. Il sovraffollamento di una struttura che dovrebbe essere altamente specializzata e, quindi, rivolgere la propria attività soprattutto verso casi ad alta complessità, può rivelarsi un problema, come è stato evidenziato da alcuni interlocutori nel corso dell'incontro con la delegazione parlamentare. Sarebbe opportuno, quindi, decongestionare i flussi di accesso per casi più "ordinari", che potrebbero riversarsi verso altre strutture, con un minor grado di specializzazione.

Nell'ambito dell'*hospice* vengono eseguiti interventi multidisciplinari a sostegno del paziente e dei familiari, in particolare dei genitori e dei fratelli, che possono essere sinteticamente suddivisi in: trattamenti farmacologici mirati al controllo e alla gestione del dolore e, più in generale, dei sintomi secondari alla specifica patologia (fatigue, dispnea, agitazione, nausea, convulsioni, eccetera); infermieristico rivolto al "care" del paziente e della sua famiglia per l'assistenza clinica e di supporto e la somministrazione delle terapie; interventi psicologici finalizzati alla riduzione dello stress, del disagio psicofisico e di contenimento dell'ansia, soprattutto mediante colloqui clinici rivolti ai familiari più stretti, attività ludico-espressive, l'uso di terapie non farmacologiche e della musicoterapia. L'assistenza viene garantita sette giorni su sette con assistenza medica nelle ore diurne, e di reperibilità 24 ore su 24, e con la presenza infermieristica dedicata nelle 24 ore. L'assistenza psicologica viene strutturata in ragione delle esigenze del paziente e della famiglia e, quando possibile, si estende oltre il periodo di ricovero per l'assistenza ai familiari nell'elaborazione del lutto.

Tra i progetti più interessanti realizzati presso l'*hospice*, sono stati riportati quelli concernenti, rispettivamente: la prevenzione del *burn-out* all'interno dell'*équipe* di cure palliative attraverso gruppi di sostegno, l'attività divulgativa nell'ospedale e nelle scuole, l'applicazione per misurare il dolore nel bambino, la realizzazione di un percorso di cure palliative neonatali.



La regione Campania ha circa 6.000.000 di abitanti. La popolazione pediatrica può essere stimata in 1.000.000 di bambini; il numero atteso di bambini da seguire in cure palliative è oltre 1.000.

L'*hospice* pediatrico "Alma Mater" ha finora accolto 31 pazienti affetti da patologie oncoematologiche in fase palliativa, sia in ricovero ordinario che in *day hospice*.

Sono numeri compatibili con il fatto che si tratta di una realtà di istituzione piuttosto recente. C'è un altro aspetto da non sottovalutare, quello culturale: nel corso della missione, alcuni interlocutori della delegazione parlamentare hanno osservato come permanga una sorta di "resistenza all'*hospice*" in quanto tale struttura evocherebbe la fase terminale della vita e, quindi, da parte di alcune famiglie si preferisca tuttora l'ospedale. Un approccio diverso, dunque, rispetto a quello che si è sviluppato intorno all'*hospice* di Padova, che svolge la propria attività da più tempo e, quindi, si è evidentemente consolidato presso la popolazione. L'altro elemento di differenziazione, connesso al primo, è dato dall'effettiva integrazione che si è realizzata a Padova tra *hospice* pediatrico e altre strutture operanti sul territorio. Un'integrazione che non si ravvisa, almeno non in termini comparabili, nella realtà campana, caratterizzata dalla presenza di un centro regionale di riferimento di eccellenza per quanto riguarda le cure palliative pediatriche che, tuttavia, non fa parte di una vera e propria rete.

Un aspetto che accomuna, invece, le due strutture presso cui si sono svolte le missioni, è dato dall'atteggiamento dei familiari dei piccoli pazienti che sono stati presi in cura per malattie inguaribili. In entrambi i casi, le delegazioni parlamentari hanno potuto constatare la riconoscenza dei familiari, anche nei casi in cui i propri figli sono purtroppo deceduti, per l'alta professionalità e, soprattutto, la totale disponibilità e l'umanità che hanno trovato nel personale sanitario.

## 6. Conclusioni

Al termine di un'indagine conoscitiva decisamente articolata per numero di audizioni svolte, documenti esaminati, visite effettuate presso determinate strutture, la Commissione ritiene necessario evidenziare, a fronte delle criticità rilevate, alcuni obiettivi la cui realizzazione richiede l'intervento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di assicurare una rete di cure palliative omogenea in tutto il Paese ed una migliore specificità per quelle pediatriche. L'intento finale, quindi, è quello di fornire specifiche indicazioni sulle cure palliative, con particolare riferimento a quelle pediatriche.

L'Italia è stata uno dei primi Paesi ad essersi dotato di una legge *ad hoc* che stabilisce il diritto di ogni cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. Ciononostante, siamo in grande ritardo rispetto ad altri Paesi europei nella sua applicazione e, per quanto riguarda le cure palliative pediatriche (CPP), si calcola che solo il 10% dei circa 35.000 bambini italiani bisognosi di cure palliative riescono a trovare una risposta adeguata ai loro bisogni.

**A) Nuova concezione delle cure palliative.** Innanzitutto, le cure palliative (CP) non dovrebbero essere interpretate esclusivamente come cure di fine vita, ma anche come cure da somministrare a un malato inguaribile e complesso. Al riguardo, è in atto un confronto internazionale recente e importante presso l'IAHPC (*International Association for Hospice and Palliative Care*) che ha proposto la definizione di cure palliative come cure destinate ad

un paziente fragile ovvero affetto da una malattia inguaribile o cronica. La complessità dei quadri sanitari è ben visibile non solo negli adulti, ma anche nei bambini, che, anzi, soprattutto quando sono malati non oncologici, anche se inguaribili, hanno maggiori possibilità di sopravvivenza. Affinché si arrivi a questo risultato, è necessario che le regioni applichino i LEA di riferimento. In particolare, si rende necessario, visto che le cure palliative specialistiche presuppongono un coefficiente di intensità assistenziale (CIA) elevato (accessi domiciliari quasi tutti i giorni), che queste si spostino dall'ospedale al domicilio, attraverso anche procedure domiciliari codificate nel rispetto della sicurezza (di operatore e ammalato), della appropriatezza e della *privacy*. Emotrasfusioni, paracentesi, toracentesi, accessi venosi ecoguidati, diagnostica ecografica, emogasanalisi, tutti trattamenti eseguibili a domicilio, renderebbero applicabili le cure palliative specialistiche e consentirebbero di ridurre i ricoveri ospedalieri inappropriati sia per le cure palliative degli adulti che per quelle pediatriche.

**B) Nuova configurazione della struttura chiamata *hospice*.** L'*hospice*, struttura ad elevata complessità assistenziale per la gestione della terminalità e del dolore, si deve configurare non solo come luogo di ricovero ma anche come luogo di rientro di pazienti con cronicità gravi nonché come ricovero "di sollievo" per la famiglia.

**C) Una diversa attenzione alle cure palliative pediatriche (CPP).** L'assistenza pediatrica, seppur definita per legge, rimane ancora frequentemente ferma a livello di attenzione programmatica, organizzativa e sociale, una sorta di "settore minimale". Il confronto con le CP rivolte all'adulto è certamente perdente sia per quantità che per stato di realizzazione: basti pensare che le CPP sono state riconosciute circa venti anni dopo quelle rivolte all'adulto. Questo innesca una proposta di risposte assistenziali non dedicate ma mediate dai servizi per l'adulto, riproponendo una situazione di iniquità di diritto e di "non risposta" nella realtà clinica.

La specificità del paziente pediatrico è inconfutabile e tutta l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN) lo conferma: la delega alla gestione sia in ambito delle CP che della terapia del dolore (TD) a operatori sanitari dedicati all'adulto pone numerosi problemi sia di competenza che di *setting* nonché di metodologia. Per questo, molto spesso la delega non porta a una reale presa in carico assistenziale e fa sì che la presa in carico del paziente pediatrico eleggibile alle CPP non venga per nulla realizzata - i bambini rimangono in ospedale e spesso lontano da casa anche per molto tempo - o venga attuata in casi del tutto eccezionali e quasi sempre limitati alla sola fase di stretta terminalità. L'assistenza pediatrica dovrebbe essere organizzata a dimensione di bambino, in un ambiente molto simile alla casa. Come modello di assistenza pediatrica, si può prendere l'organizzazione dell'*hospice* di Padova, che si presenta come ospedale "liquido", distribuito su tutto il territorio regionale, dove ogni giorno più di 150 bambini gravemente ammalati sono gestiti presso il proprio domicilio.

Da parte di tutti i soggetti auditi è stato, quindi, segnalato come obiettivo principale il perseguimento, nell'ambito delle cure palliative, di una specificità pediatrica nei percorsi di cura e di terapia del dolore, che va riconosciuta e incrementata.

**D) Numero degli *hospice*.** Oltre che rispetto alla configurazione della struttura, si riscontrano forti criticità con riferimento al numero degli *hospice*, soprattutto pediatrici. Dall'indagine risulta una carenza a livello nazionale di 244 posti letto in *hospice* e, come

sempre, la situazione appare fortemente disomogenea, come confermato dalla recente Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010, riferita al triennio 2015-2017. Ci sono, infatti, regioni in *surplus* accanto ad altre regioni in grave deficit. Resta particolarmente critica la situazione delle reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, fortemente carenti in quasi tutto il territorio nazionale.

La disomogeneità della rete delle cure palliative comporta necessariamente il ricorso a cure fuori dalla propria regione di residenza, specialmente per le cure pediatriche. La mancanza di un centro dedicato porta a un'assenza di punti di riferimento chiari e competenti nonché il ricorso a servizi non specifici o a cercare soluzioni alternative fuori regione e fuori dal SSN.

**E) Riorganizzazione della rete.** Occorre, in particolare, intervenire sull'organizzazione e la funzione dei Centri di riferimento regionali e della rete di TD e CPP.

Il primo intervento dovrebbe consistere nell'adozione di una delibera regionale *ad hoc* che preveda (sulla base della legge n. 38 del 2010 e dei successivi atti attuativi) l'individuazione di un Centro ovvero di Centri di riferimento regionale e l'attivazione della rete regionale specifica, dedicata al paziente pediatrico. Allo stato attuale, alcune regioni non hanno ancora deliberato mentre altre hanno deliberato in ordine a determinati servizi dove la specificità pediatrica è poco o per nulla considerata. L'esperienza e la storia di questi anni dimostrano, infatti, che le regioni che hanno previsto più Centri di riferimento, hanno avuto diversi problemi nella realizzazione della rete e nell'avvio dell'attività dei Centri stessi. Pertanto, si rende necessaria la definizione di un progetto regionale o su una macroarea.

Da un punto di vista organizzativo inoltre, proprio per le caratteristiche del paziente e la tipologia di bisogni, è unanimemente riconosciuta la scarsa efficacia del modello "ospedalizzazione domiciliare", che limita ad ambiti territorialmente ristretti l'assistenza e richiede risorse e competenze drammaticamente maggiori rispetto al modello "a rete". La definizione di percorsi assistenziali si reputa necessaria sia per quanto riguarda le cure palliative sia per la terapia del dolore, con un'attività coordinata tra pediatri di libera scelta, servizi territoriali e ospedali.

**F) Continuità delle cure.** E' necessario garantirla attraverso strumenti in grado di gestire al meglio le dimissioni protette. Le unità di valutazione multidimensionale dovrebbero garantirne la funzionalità, anche attraverso la loro attivazione prima della dimissione. L'individuazione precoce del *setting* assistenziale (*hospice*, cure palliative domiciliari) attraverso i suddetti sistemi di valutazione darebbe garanzie sia al malato adulto che al bambino.

**G) Utilizzo obbligatorio di sistemi di valutazione multidimensionale a validazione internazionale,** al fine di dare uniformità al sistema ed aumentare significativamente il livello del sistema di cure nonché del flusso dei dati ministeriali, ponendo fine così a una sorta di "autoreferenzialità" dei singoli soggetti.

**H) Risorse economiche e di personale dedicate adeguate.** Purtroppo le CPP e la TD sono ancora considerate non necessarie alla cura del bambino malato e, pertanto, frequentemente è limitato il riconoscimento di risorse ad esse dedicate, sia a livello economico che di personale. Nel prevedere risorse adeguate, occorre tenere conto anche della maggiore variabilità clinica delle situazioni che occorre affrontare mediante le cure

palliative, con particolare riferimento alle realtà cliniche che non sono di natura esclusivamente oncologica.

L'esperienza di questi anni ha indicato come nelle regioni in cui è stata deliberata una quota economica - di solito limitata a pochissimi anni e non superiore a 300.000-400.000 euro per anno - l'attivazione dell'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni del Centro e della rete di TD e CPP, l'assistenza ai bambini eleggibili e alle loro famiglie è presente e funziona.

Essenziale è anche il riconoscimento di competenze dedicate. Le competenze, il tempo, le relazioni, l'organizzazione, la continuità di risposta e le responsabilità richiedono personale dedicato che possa rispondere in maniera istituzionale a un diritto di salute della persona bambino. Esperienze locali, limitate a un solo ospedale o servizio, sono certamente importanti, ma se persistono in un ambito ristretto tendono ad autolimitarsi. La tipologia di bisogni e la numerosità di pazienti è tale che occorre una risposta multiprofessionale e continuativa, per la quale servono risorse e competenze non disponibili né giustificabili in ambiti ristretti, e solo una risposta da parte di una rete integrata assicura un'assistenza adeguata e sostenibile.

**I) Formazione.** Uno degli aspetti di maggiore criticità emersi nel corso dell'indagine concerne la formazione nell'ambito delle CP, CPP e TD, che durante il percorso curriculare è estremamente carente, per non dire inesistente. In ambito accademico, infatti, non vi è personale preparato in questi campi e l'ingresso di figure adeguate è tutt'altro che scontato. La costante e duratura mancanza di competenze limita a sua volta l'organizzazione di centri dedicati. Da parte di alcuni soggetti auditi, in particolare, è stato evidenziato, come obiettivo da perseguire, l'istituzione di un settore scientifico-disciplinare in cure palliative e di una scuola di specializzazione, alla stregua di quanto avviene in altri Paesi europei. Occorrerebbe garantire che l'insegnamento in materia di CP, CPP e TD sia svolto da personale esperto, che si occupa di tali problematiche, e che i discenti abbiano l'opportunità di frequentare centri in cui questi problemi vengono affrontati in via ordinaria.

In attesa che tali obiettivi siano realizzati, si potrebbe pensare all'introduzione della figura del *professor of practice*, un docente poco utilizzato nelle università italiana, ma ampiamente presente nel mondo anglosassone e nei Paesi europei, che è chiamato a trasmettere le proprie competenze professionali agli studenti in medicina. Occorre parallelamente assicurare una migliore formazione degli operatori interessati: medici ospedalieri, infermieri, medici di medicina generale e pediatri di famiglia.

**L) Telemedicina.** I finanziamenti di questa tipologia di progetti non dovrebbero prescindere dal coinvolgimento delle cure palliative pediatriche. Rilevatori di parametri non sofisticati fornirebbero informazioni strategiche e garantirebbero, con adeguati *alert*, una maggiore sicurezza a domicilio.

**M) Nutrizione e lotta alla malnutrizione durante la malattia.** Tale aspetto è emerso in modo marginale durante le audizioni ma rientra pienamente nella presa in carico del paziente, specialmente in quello pediatrico, poiché con pochi accorgimenti e interventi minimalisti si può evitare una comorbilità seria, in grado di modificare, in peggio, la prognosi di qualunque malattia.

**N) Aggiornamento dei flussi informativi.** L'aggiornamento del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare attraverso la creazione di un flusso amministrativo

per l'Unità di cure palliative domiciliari, separato dal flusso delle informazioni relative all'assistenza domiciliare integrata, consentirebbe di effettuare il monitoraggio in merito allo sviluppo delle cure palliative domiciliari e, quindi, la verifica degli adempimenti previsti dai nuovi LEA.

**O) Adozione del Piano tariffe.** La mancata adozione delle tariffe nazionali di riferimento per le cure palliative obbliga, in caso di mobilità interregionale dei malati, a un *iter* autorizzativo che allunga il tempo di attivazione dei servizi e ostacola la tempestiva presa in carico del malato con bisogni di cure palliative in fase terminale, già prevista dal decreto ministeriale n. 43 del 2007 e ribadita nei successivi provvedimenti normativi adottati in materia.

**P) Informazione e comunicazione.** La conoscenza delle cure palliative presso la popolazione italiana è ancora modesta, nonostante sempre più persone abbiano bisogno di questo tipo di cure. L'assenza di campagne informative istituzionali sistematiche, previste dall'articolo 4 della legge n. 38, impedisce ai cittadini di conoscere i programmi di cure palliative e le modalità di accesso a tali servizi.

Approcci comunicativi più tradizionali possono essere integrati da metodologie informative e comunicative fondate sulla partecipazione delle comunità locali (*compassionate communities*) e sull'integrazione delle reti di servizi, già efficacemente adottate nel contesto europeo.

## ALLEGATO 3

**5-01492 Rostan: Infezioni presso il reparto di terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto comunicare che non appena ricevuta la notizia del decesso dei quattro neonati nell'Unità operativa di terapia intensiva neonatale dell'azienda socio sanitaria territoriale degli Spedali Civili di Brescia, il Ministro della salute ha disposto una visita ispettiva a carattere d'urgenza presso il nosocomio, che è iniziata il giorno 10 gennaio 2019, da parte di una Commissione composta, oltre che da rappresentanti del Ministero della salute, anche da referenti dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Agenas e dai Carabinieri del NAS.

Nel corso dell'ispezione sono stati acquisiti documenti ed auditi tutti gli operatori coinvolti, al fine di rilevare eventuali criticità di tipo clinico/organizzativo e di predisporre le conseguenti, opportune azioni di correzione e miglioramento.

È importante precisare che ancor prima dell'attività ispettiva, già in data 4 gennaio 2019, i Carabinieri del NAS avevano effettuato una prima ispezione presso il reparto di terapia intensiva neonatale, a seguito della segnalazione, da parte della madre di un neonato, poi deceduto in data 5 gennaio 2019, della situazione di criticità in cui versava il proprio figlio.

Inoltre, lo stesso 5 gennaio 2019, a seguito del collegamento, effettuato da alcuni organi di stampa, tra i decessi avvenuti presso il medesimo Ospedale, i Carabinieri del NAS hanno effettuato un'ulteriore ispezione.

Bisogna, peraltro, precisare che sui primi tre decessi è intervenuta anche l'autorità giudiziaria, che ha subito disposto autopsia.

In merito ai decessi dei quattro neonati, fortemente pretermine, avvenuti presso la terapia intensiva neonatale tra il dicembre 2018 ed il gennaio 2019, la Commissione ispettiva, sulla base dell'analisi della documentazione disponibile e dei colloqui con tutti i professionisti dell'*équipe* che ha seguito i quattro neonati, ha potuto escludere – con un ampio margine di certezza – una connessione tra i casi di infezione verificatisi nell'estate 2018 e i casi più recenti.

Peraltro, anche i quattro decessi non sembrerebbero tra loro correlati, in quanto ascrivibili a grave prematurità, a quadri di entercolite necrotizzante e ad infezioni sistemiche da agente ignoto, oltre che a malformazioni incompatibili con la stessa vita.

Va inoltre precisato che la Commissione ha rilevato il progressivo miglioramento delle capacità diagnostico/terapeutiche del reparto, evidenziato dai dati di epidemiologia degli anni 2016-2018, i quali indicano che il numero dei decessi di neonati partoriti a meno di 26 settimane di gestazione è passato dal 56 per cento nel 2016 al 35,3 per cento nel 2018.

Si deve aggiungere, altresì, che anche la Regione Lombardia ha avviato una propria attività ispettiva, dando mandato all'Agenzia di tutela della salute di Brescia di attivare una Commissione d'inchiesta regionale, istituita lo scorso 7 gennaio, al fine di effettuare tutti i controlli necessari per accertare le cause dei decessi.

Quanto all'evento avvenuto nell'estate 2018 presso lo stesso reparto, relativo ad un « cluster » di infezione dovuto a « *Serratia Marcescens* », con interessamento di

nove neonati (colonizzati/infetti) ed il decesso di uno di loro, nel corso dell'ispezione i vertici aziendali, i responsabili dei servizi ospedalieri di prevenzione ed i professionisti operanti nel reparto hanno illustrato le varie misure adottate per delimitare il diffondersi del contagio e per bonificare l'intero reparto.

Sono state sviluppate anche iniziative per prevenire la trasmissione di detto microrganismo, tra cui i corsi di aggiornamento sulle tematiche delle infezioni nosocomiali.

Le misure di prevenzione e controllo per contenere e debellare l'evento epidemico dovuto a « *Serratia Marcescens* » sono culminate, in data 10 ottobre 2018, nelle analisi della Fondazione IRCCS-Policlinico « San Matteo » di Pavia, che ha refertato che l'evento epidemico riscontrato presso la terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia è stato sostenuto da un singolo clone di « *Serratia Marcescens* », rilevabile sia negli isolati clinici che nei campionamenti ambientali analizzati.

La Regione Lombardia ha inteso precisare che, presso l'Unità Operativa di terapia intensiva neonatale dell'ASST « Spedali Civili » di Brescia, a partire dal 20 luglio 2018 ad oggi, sono in corso interventi di intensificazione della pulizia ambientale con bonifica delle sale di degenza, della stanza per le mamme destinata alla « raccolta latte », della « Banca del latte umano donato » e del « Lactarium ».

Tali azioni di prevenzione e controllo delle infezioni in ambito ospedaliero interessano, in particolare, le postazioni letto, i macchinari, gli ausili, i carrelli, i muri ed i pavimenti.

Sempre la Regione ci ha informato, inoltre, che si è provveduto alla sostituzione sia di tutta la rubinetteria, adottando i meccanismi di azione a pedale per i lavandini, sia di tutte le confezioni/erogatori di detergente ogni sette giorni, indipendentemente dal loro effettivo esaurimento.

Inoltre, saranno a breve collocati adeguati filtri in 18 lavandini.

Sono state sostituite anche le dotazioni di « mouse » e tastiere « pc », con strumenti medicali più facilmente sanificabili.

È stata, inoltre, data assicurazione che la struttura ospedaliera tratta direttamente i vestiti, la biancheria, le cuffie e i vari dispositivi tessili dei neonati degenti nelle stanze di terapia intensiva e nelle stanze di isolamento.

A rinforzo delle attività di disinfezione degli ambienti di degenza e di lavoro, si è proceduto all'acquisto di micro nebulizzatore di perossido d'idrogeno e argento solfato per via aerea.

Oltre a tali costanti interventi di sanificazione ambientale, si è provveduto, infine, alla revisione delle procedure mirate alle varie operazioni di bonifica dei locali e delle attrezzature medicali in uso presso la terapia intensiva neonatale.

## ALLEGATO 4

**5-01586 Novelli: Criticità della situazione lavorativa degli operatori della Croce Rossa dell'area metropolitana di Roma****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle criticità relative alla gestione del Comitato della Croce Rossa Italiana dell'area metropolitana di Roma Capitale, richiamate nell'interrogazione parlamentare in esame, il Ministero della salute ha ritenuto di interessare il Segretario generale della Croce Rossa italiana, il quale ha fornito le seguenti informazioni, relative alle singole criticità riportate nell'articolo di stampa del 23 febbraio 2019.

Con riferimento alle asserite «turnazioni estenuanti», è stato data assicurazione che la turnazione viene articolata nel rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro della associazione nazionale pubbliche assistenze, garantendo al personale un minimo di 11 ore di riposo tra un turno lavorativo e l'altro, ed almeno 1 giorno di riposo nella settimana.

Inoltre, le ore di straordinario e gli eventuali cambi di turno vengono preventivamente concordati con il singolo dipendente, ed inseriti solo in caso di accettazione da parte dello stesso.

Quanto alla gestione delle chiamate, occorre ricordare che lo smistamento delle stesse ai singoli equipaggi non è effettuato dal Comitato CRI di Roma, bensì dalla centrale operativa ARES 118, che gestisce il Servizio di emergenza territoriale extra-ospedaliero; la Croce Rossa, infatti, non gestisce l'attivazione dei soccorsi sul territorio, ma mette a disposizione, come da apposita Convenzione, le risorse necessarie affinché la Centrale possa fornire una pronta risposta alle necessità della cittadinanza.

In riferimento alle presunte criticità delle divise degli operatori, la CRI di Roma ha comunicato di aver elaborato e

adottato un protocollo operativo relativo alla «Gestione degli indumenti da lavoro» – diffuso, condiviso e pubblicato su di un sistema di gestione accessibile a ciascun operatore già dal 2016 – che è specificamente rivolto a garantire la tutela degli operatori e dei pazienti trasportati dal rischio biologico.

Tale procedura offre dettagliate indicazioni in merito a: uso e conservazione degli indumenti di lavoro; valutazione dello stato degli indumenti e procedure di sicurezza in ipotesi di contaminazione; cadenze periodiche entro cui procedere alla sanificazione dei vari indumenti utilizzati e non contaminati; procedure per la gestione degli indumenti contaminati; attività di pulizia e sanificazione degli indumenti, e relativi moduli per attivare detti servizi; sostituzione indumenti danneggiati.

In ordine all'asserita omessa sterilizzazione delle ambulanze e dei presidi in dotazione alle diverse unità, la CRI-Roma ha assicurato di utilizzare esclusivamente dispositivi monouso che, venendo smaltiti dopo il loro impiego, non richiedono alcuna attività di sterilizzazione.

Inoltre, CRI-Roma ha adottato una specifica procedura inerente alla «Sanificazione e sanitizzazione dei mezzi di soccorso», volta a disciplinare in modo uniforme e omogeneo le modalità operative per l'igienizzazione e decontaminazione dei vani dei mezzi di soccorso.

Tale procedura descrive in modo dettagliato le diverse operazioni di «sanificazione/sanitizzazione/decontaminazione» che devono essere effettuate con cadenza



giornaliera o settimanale, da parte dell'operatore, in ragione dell'intervento di soccorso realizzato.

Inoltre, le operazioni di sanificazione vengono documentate su un apposito registro indicante: data e ora di avvenuta sanificazione; firma dell'operatore sanitario; targa del mezzo e postazione; azione posta in essere: il tutto al duplice scopo di lasciare indicazioni all'equipaggio del turno successivo e di conservare una tracciabilità dell'operato svolto, in modo da permettere al funzionario responsabile di valutare eventuali negligenze o omissioni del personale in servizio.

CRI-Roma ha, peraltro, acquistato il sistema « Pure-Health » per la sanificazione costante e continua delle pareti interne del vano sanitario.

Circa le criticità nelle sedi romane da dove partono i soccorsi, con particolare riferimento alla Sede di San Pietro, la CRI-Roma ha chiarito che essa è, in realtà, solo un mero locale di deposito di materiali, costituito da due piccoli ambienti, dove insistono una scrivania, delle sedie e taluni armadi contenenti materiale sanitario per l'equipaggiamento delle ambulanze.

Pertanto, tale sede non costituisce una base di partenza per i soccorsi né, tanto meno, un luogo di deposito delle bombole di ossigeno, atteso che il rifornimento di queste viene effettuato direttamente presso la sede principale CRI di Via Ramazzini n. 31, ove il deposito è ubicato in posizione idonea e tenuto in stato di assoluta sicurezza, in conformità con le prescrizioni di legge in materia.

All'interno della struttura di San Pietro è, inoltre, presente una pompa di calore idonea al riscaldamento della sede: pertanto, non corrisponde al vero la circo-

stanza che gli operatori sarebbero costretti ad utilizzare una stufetta per riscaldarsi.

La CRI-Roma, ha, infine, precisato che la sede di San Pietro non costituisce un « luogo di lavoro » – per il quale debbano valere le disposizioni del decreto ministeriale 10 marzo 1998, in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro – trattandosi, bensì, di un mero deposito materiali nonché locale di rifornimento delle autoambulanze. In questa sede, dunque, in conformità al Disciplinare tecnico Servizio mezzi di soccorso ARES 118, è garantita ai dipendenti la sola Postazione di Stazionamento, per tale dovendosi intendere l'area di sosta di mezzi e dei relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del Servizio.

Con riferimento, invece, alla postazione del Nuovo Salario, la CRI-Roma ha comunicato di aver provveduto a rimuovere i materassi citati nell'articolo di stampa di cui si discute, al fine di garantire più adeguate condizioni di igiene per gli operatori.

Da ultimo, circa la Sede di San Basilio, si segnala che essa è stata chiusa per motivi inerenti all'utenza elettrica e non in relazione a presunti interventi della polizia locale a seguito di esposti del vicinato.

Ciò posto in relazione alle dettagliate notizie rese dal Segretario Generale della Croce Rossa Italiana, intendo ringraziare l'onorevole interrogante poiché con il suo atto ispettivo ha consentito al Ministero della salute di acquisire le necessarie rassicurazioni circa la correttezza delle attività e delle procedure seguite dalla CRI di Roma, a garanzia sia della sicurezza e della dignità dei suoi operatori, sia soprattutto della efficienza del servizio che viene da sempre reso a beneficio della collettività.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	155
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	165
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte di riformulazione di emendamenti</i> ) .....	168

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.**

**C. 1718 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la Presidenza ritiene di poter rivedere i giudizi di inammissibilità sulle seguenti proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili:

l'articolo aggiuntivo 10.022 Spena, recante proroga degli interventi a sostegno

delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in quanto, essendo destinato ad aziende agricole colpite da calamità naturali e prevedendo, tra l'altro, il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle aree colpite dal sisma, appare riconducibile all'ambito materiale del decreto-legge;

L'articolo aggiuntivo Cenni 10.05, che reca disposizioni in materia di cessione dei prodotti agricoli, l'articolo aggiuntivo Martina 10.012, che reca interventi volti a favorire la trasparenza nei rapporti di filiera e ad assicurare un prezzo di vendita equo, e gli articoli aggiuntivi Viviani 10.035 e Nevi 10.023 che, analogamente, recano disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari. Evidenza che tali proposte emendative appaiono, infatti, suscettibili di introdurre una disciplina complementare a quella recata dall'articolo 3 con riferimento al settore del latte ovi-caprino, estendendo a tale settore garanzie già previste per il latte vaccino, idonee a prevenire l'insorgere di crisi nel comparto e ad assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali. Tale disciplina, peraltro, risulterebbe applicabile a tutti i settori oggetto del decreto-legge e potenzialmente applicabile a comparti ulteriori con finalità anticrisi. Essa appare pertanto riconducibile alla materia e alle finalità del decreto-legge.

Comunica altresì che la Presidenza ritiene di poter considerare ammissibili gli articoli aggiuntivi Viviani 10.036, Nevi 10.025 e Cenni 10.06 che intervengono in materia di rappresentanza nei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, i quali, analogamente alle proposte emendative prima citate recano interventi destinati a tutti i settori oggetto del decreto-legge e potenzialmente applicabili a comparti ulteriori con finalità anticrisi. Osserva, a tale riguardo che, come emerso nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla Com-

missione in relazione al settore del latte ovi-caprino, l'attività dei consorzi è infatti fondamentale nella programmazione della produzione e funzionale a prevenire la crisi dei comparti. Essa appare pertanto riconducibile alla materia e alle finalità del decreto-legge.

Avverte inoltre che gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11.014 e Gadda 11.020 e gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11.017 e Incerti 11.023 sono stati riformulati – risultando così ammissibili – al fine di escludere le imprese operanti nel settore della suinocoltura dagli interventi da essi recati.

Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Alemanno 10.016 è stato riformulato in termini tali da limitarne la portata applicativa alle sole imprese agricole della regione Puglia, risultando così ammissibile.

La Presidenza ritiene, invece, di dover confermare i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia sulle restanti proposte emendative.

Comunica quindi che gli emendamenti Gadda 3.25 e Benedetti 7.24 sono stati ritirati dalle rispettive presentatrici.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto.**

**C. 1718 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella giornata di ieri erano stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

In tale contesto, questa mattina, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso adottati dai ricorrenti, la Presidenza aveva ritenuto di rivedere i giudizi di inammissibilità su alcune proposte emendative, che devono pertanto considerarsi ammissibili.

A seguito di un'ulteriore valutazione, raccogliendo istanze provenienti da tutti i gruppi parlamentari in Commissione, avverte che devono ritenersi altresì ammissibili: gli identici articoli aggiuntivi Viviani 4.05, Nevi 4.07 e Cenni 4.06, i quali recano disposizioni in merito alla movimentazione degli animali della specie bovina sensibili al *virus* della lingua blu, che colpisce gli ovini. Tali proposte emendative recano infatti risposte ad un'emergenza di carattere sanitario, risultando dunque coerenti con l'impianto e le finalità del decreto-legge, che interviene in relazione a fitopatie e a calamità naturali; gli identici Luca De Carlo 11.013 e Critelli 11.026, nonché Viviani 11.029 recanti misure per

il sostegno del settore suinicolo, in quanto, analogamente agli interventi oggetto dei precedenti articoli aggiuntivi, essi intervengono su un comparto produttivo, la cui crisi è dovuta all'insorgere di emergenze fitosanitarie, risultando dunque coerenti con l'impianto e le finalità del decreto-legge, che interviene in relazione a fitopatie e a calamità naturali. Ne consegue che devono considerarsi ammissibili le parti degli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.01, Ferro 11.014 e Gadda 11.020 e degli identici articoli aggiuntivi Fornaro 11.03, Ferro 11.017 e Incerti 11.023, che si riferivano alle imprese operanti nel settore della suinicoltura e che erano state precedentemente espunte.

Avverte altresì che gli emendamenti Cadeddu 3.40 e Nevi 8.38, identico all'emendamento Ferro 8.26, nonché l'articolo aggiuntivo Cenni 10.06 sono stati ritirati dai presentatori.

Passa quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1. Esprime parere contrario sull'emendamento Lucaselli 1.9, nonché sugli identici emendamenti Incerti 1.8 e Nevi 1.13. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caretta 1.10, Parentela 1.12 e Nevi 1.14. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Nevi 1.15 e Cenni 1.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cadeddu 1.11, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.2.

Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con il parere del relatore, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti di quest'ultimo.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.9.

Maria Chiara GADDA (PD), chiede di conoscere le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Incerti 1.8 che, nella sostanza, presenta analogo contenuto degli identici emendamenti Caretta 1.10,

Parentela 1.12 e Nevi 1.14, su cui è stato espresso parere favorevole. Ritiene pertanto che si sarebbe potuta proporre una riformulazione dell'emendamento Incerti 1.8, volta a renderlo identico agli emendamenti su citati, in modo che potesse essere espresso un parere favorevole.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, anche alla luce delle considerazioni della collega Gadda, propone di riformulare l'emendamento Incerti 1.8, in modo da renderlo identico agli identici emendamenti Caretta 1.10, Parentela 1.12 e Nevi 1.14.

Raffaele NEVI (FI) ritira conseguentemente l'emendamento a sua prima firma 1.13.

Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con la proposta del relatore.

Antonella INCERTI (PD), dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Incerti 1.8 (*nuova formulazione*), Caretta 1.10, Parentela 1.12 e Nevi 1.14 (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento 1.1 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Nevi 1.15.

Susanna CENNI (PD), chiede di conoscere le ragioni del parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 1.7 che si prefigge di fornire una definizione specifica del concetto « *made in Italy* » introdotto dal provvedimento in modo molto generico.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, sottolinea che il successivo emendamento Cadeddu 1.11, sul quale è stato espresso parere favorevole, purché riformulato, si prefigge il medesimo obiettivo. Pertanto propone di riformulare l'emendamento Cenni 1.7 nel senso di renderlo di identico contenuto rispetto all'emendamento Cadeddu 1.11, come riformulato.

Susanna CENNI (PD), dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Cenni 1.7 e Cadeddu 1.11, (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento 1.2 del relatore (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 2.5, Nevi 2.13, Caretta 2.8, Critelli 2.2, Nevi 2.11, sugli identici emendamenti Schullian 2.1 e Caretta 2.7, nonché sugli emendamenti Caretta 2.6, Nevi 2.10 e 2.12 e D'Alessandro 2.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cadeddu 2.9, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.14. Esprime infine parere contrario sull'emendamento D'Alessandro 2.3.

Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con il parere espresso dal relatore, esprimendo parere favorevole sull'emendamento a sua firma 2.14.

Maria Chiara GADDA (PD), interviene per porre una questione di metodo, considerato che è stato espresso parere contrario su emendamenti presentati dall'opposizione che presentano contenuto analogo ad emendamenti della maggioranza sui quali è stato espresso parere favorevole. Evidenzia a titolo esemplificativo che tale situazione si verifica con riferimento all'emendamento D'Alessandro 2.4 che presenta contenuto non dissimile dall'emendamento Cadeddu 2.9. Nel ritenere necessario che vengano chiariti i criteri adottati dal relatore e dal Governo nell'espressione dei pareri, preannuncia l'intenzione di intervenire su ciascuna delle proposte emendative presentate e di allungare di conseguenza i termini dell'esame, nel caso in cui l'istanza da lei posta non dovesse essere presa in considerazione.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nel sottolineare che molti degli

emendamenti riferiti all'articolo 2 perseguono l'analogo obiettivo, pur perseguito in forma diversa, di introdurre sistemi di proporzionalità nella distribuzione delle risorse, manifesta l'intenzione di effettuare un supplemento di valutazione di volta in volta, quando si dovesse verificare la situazione illustrata dall'onorevole Gadda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 2.5, Nevi 2.13, Caretta 2.8, Critelli 2.2, Nevi 2.11, gli identici emendamenti Schullian 2.1 e Caretta 2.7, nonché gli emendamenti Caretta 2.6, Nevi 2.10 e 2.12.

Maria Chiara GADDA (PD), come già anticipato, ribadisce di non capire le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento D'Alessandro 2.4, che persegue un obiettivo sostanzialmente analogo al successivo emendamento Cadeddu 2.9, sul quale è stato espresso parere favorevole, purché riformulato nel senso indicato dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento D'Alessandro 2.4 nel senso di renderlo identico all'emendamento Cadeddu 2.9, come riformulato.

Camillo D'ALESSANDRO (PD), dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 2.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti D'Alessandro 2.4 (*nuova formulazione*) e Cadeddu 2.9, (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) nonché l'emendamento 2.14 del relatore e respinge l'emendamento D'Alessandro 2.3.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, prima di procedere all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.**

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Fornaro 3.1, sugli identici emendamenti Schullian 3.16, Critelli 3.19 e Caretta 3.32, sull'emendamento Nevi 3.43, sugli identici emendamenti Fornaro 3.2 e Schullian 3.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cillis 3.37. Esprime parere contrario sugli emendamenti Squeri 3.41, Incerti 3.20, Cenni 3.29, Schullian 3.9, sugli identici emendamenti Fornaro 3.3, Incerti 3.21 e Nevi 3.45, nonché sugli emendamenti Critelli 3.23, Cenni 3.24 e Squeri 3.42. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cillis 3.38. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cenni 3.30, in quanto reputa migliore la formulazione degli identici emendamenti Fornaro 3.4, Schullian 3.10 e D'Alessandro 3.26, su cui esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Benedetti 3.35 e Incerti 3.22, sugli identici emendamenti Schullian 3.17, Caretta 3.33 e Nevi 3.49, nonché sugli identici emendamenti Fornaro 3.5 e Incerti 3.27, sull'emendamento Schullian 3.11 e sugli identici emendamenti Fornaro 3.7 e Nevi 3.46. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 3.12, purché riformulato al fine di renderlo identico agli identici emendamenti Fornaro 3.6, Critelli 3.28, Cillis 3.39, Benedetti 3.36 e Nevi 3.47, sui quali esprime parere favorevole. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti Schullian 3.15, 3.13, 3.14 e Nevi 3.50.

Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con il parere espresso dal relatore.

Camillo D'ALESSANDRO (PD), sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Fornaro, riferite all'articolo 3.

Raffaele NEVI (FI), ritira gli emendamenti a sua prima firma 3.48. e 3.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fornaro 3.1, gli

identici emendamenti Schullian 3.16, Critelli 3.19 e Caretta 3.32, nonché l'emendamento Nevi 3.43 e gli identici emendamenti Fornaro 3.2 e Schullian 3.8, approva l'emendamento Cillis 3.37 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Squeri 3.41.

Antonella INCERTI (PD), chiede di valutare attentamente il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 3.20, volto a favorire i produttori del settore lattiero-caseario, eliminando gli adempimenti relativi ai prodotti semilavorati. Evidenzia infatti in tema di tracciabilità quanto sia inutilmente gravosa l'introduzione di ulteriori disposizioni come quelle recate dal provvedimento in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni della collega, conferma la volontà politica della maggioranza e del Governo di garantire la massima tracciabilità dei prodotti del settore. Conferma pertanto il parere contrario precedentemente espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Incerti 3.20.

Antonella INCERTI (PD), nell'illustrare le finalità dell'emendamento Cenni 3.29, ribadisce che le disposizioni recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame rischiano di comportare un aggravio ulteriore per i produttori del settore.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, come già dichiarato in merito alla volontà del Governo e della maggioranza, conferma il parere contrario precedentemente espresso.

Raffaele NEVI (FI), nel comprendere le ragioni espresse dalla collega Incerti, ricordando che anche il gruppo di Forza Italia aveva presentato un emendamento di analogo contenuto successivamente ritirato, fa presente che, in assenza degli adempimenti introdotti dalle disposizioni in esame, si potrebbero verificare problemi di tracciabilità dei prodotti, consi-

derato che le dogane non condividono le informazioni contenute nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

La Commissione respinge l'emendamento Cenni 3.29.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.9.

Antonella INCERTI (PD), illustra l'emendamento a sua prima firma 3.21 volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, considerato che la disposizione in oggetto, oltre ad essere troppo onerosa per i produttori del settore, rischia di essere inapplicabile anche dal punto di vista tecnico. Nel sottolineare infatti che la banca dati del SIAN non è adeguata a memorizzare un così elevato numero di informazioni, evidenzia la necessità di effettuare un adeguamento informatico finanziariamente impegnativo al fine di poter applicare la disposizione in oggetto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fornaro 3.3 e Incerti 3.21 e l'emendamento Critelli 3.23.

Susanna CENNI (PD), chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 3.24, volto a sopprimere gli obblighi di registrazione previsti dal provvedimento in esame per le giacenze di magazzino. Rileva che tanto la relazione tecnica allegata al provvedimento quanto la documentazione predisposta dagli uffici evidenziano l'inadeguatezza dell'articolo 3 sia con riguardo alla formulazione del testo sia con riferimento alla mole degli adempimenti introdotti. Segnala a tale proposito come l'articolo in questione, oltre ad introdurre adempimenti già previsti dalla normativa vigente, parifichi produzioni che presentano caratteristiche diverse. Pertanto ribadisce la richiesta di un supplemento di valutazione sull'emendamento 3.24, volto a sostenere le difficoltà del settore.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nel comprendere le preoccupazioni espresse dalla collega Cenni, ribadisce che la scelta politica della maggioranza e del Governo, di cui ci si assume la piena responsabilità, è quella di migliorare il controllo della filiera. Pertanto conferma il parere contrario già espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Cenni 3.24.

La Commissione respinge l'emendamento Squeri 3.42.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento Cillis 3.38, si dichiara stupita del parere favorevole espresso su di esso dal relatore. Osserva, infatti, che, in assenza di criteri che disciplinino la facoltà riconosciuta ai produttori di latte, di accedere alla banca dati del SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, l'emendamento in esame non si coniuga con l'esigenza di tutelare la *privacy* di tali soggetti. Chiede, pertanto, che l'esame di tale emendamento sia accantonato.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cillis 3.38.

Susanna CENNI (PD), ritira l'emendamento a sua prima firma 3.30.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fornaro 3.4, Schullian 3.10 e D'Alessandro 3.26 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Benedetti 3.35.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento Incerti 3.22, di cui è cofirmataria, evidenzia che con tale proposta emendativa si intende prevedere che il decreto ministeriale, attuativo della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge, stabilisca che siano utilizzate le informazioni già trasmesse alla pubblica amministrazione dalle aziende, evitando così oneri eccessivi alle imprese interessate. Osserva, del resto, che l'emendamento si limita a riprodurre una norma

già vigente, contenuta nell'articolo 43, comma 1 del d.P.R. n. 445 del 2000, finalizzata ad evitare inutili appesantimenti burocratici alle imprese. Non comprende, pertanto, le ragioni della contrarietà espressa dal relatore su tale emendamento e chiede che sia accantonato.

Silvia BENEDETTI (Misto), sottolinea che la questione relativa alla gestione da parte della pubblica amministrazione dei dati ad essa già trasmessi dalle aziende è oggetto di una pluralità di emendamenti presentati dai gruppi. Si associa, quindi, alla richiesta dell'onorevole Gadda di accantonare l'esame di tutti gli emendamenti ad essa riferiti.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, precisa di avere espresso un parere contrario sull'emendamento Incerti 3.22 solo in ragione del fatto di avere ritenuto superfluo inserire nell'articolo 3 il riferimento ad un criterio già previsto in una norma di legge, al quale quindi necessariamente il Ministero dovrà attenersi nell'emanazione del decreto attuativo.

Maria Chiara GADDA (PD), osserva che per prassi, nei casi in cui una norma primaria demanda l'attuazione di una disciplina ad un decreto ministeriale, tale norma reca anche l'indicazione dei criteri ai quali il Ministero emanante dovrà attenersi. Propone, pertanto, quanto meno, che nel comma 3 dell'articolo 3, venga inserito il riferimento all'articolo 43, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta degli onorevoli Gadda e Benedetti, dispone l'accantonamento dell'emendamento Incerti 3.22 e degli identici emendamenti Schullian 3.17, Caretta 3.33 e Nevi 3.49.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fornaro 3.5 e Incerti 3.27.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.11, chiarisce



che tale proposta emendativa è volta, tra l'altro, a rendere più chiara la formulazione degli obblighi di registrazione dei dati posti dal decreto-legge in esame in capo ai primi acquirenti di latte. Annuncia comunque il ritiro del suo emendamento 3.11.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fornaro 3.7 e Nevi 3.46.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling) accetta la riformulazione dell'emendamento 3.12 a sua prima firma.

La Commissione approva gli identici emendamenti Schullian 3.12 (*Nuova formulazione*), Fornaro 3.6, Critelli 3.28, Cillis 3.39, Benedetti 3.36 e Nevi 3.47 (*vedi allegato 1*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.15, che è volto ad attenuare l'entità delle sanzioni stabilite dal decreto-legge in caso di mancato adempimento agli obblighi di registrazione dei dati, osserva che, come spesso accade, nei casi in cui il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio eccessivamente punitivo, lo stesso, di fatto, è rimasto inapplicato. Chiede, pertanto, al relatore di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Schullian 3.15, nonché degli emendamenti Schullian 3.13 e 3.14 che hanno ad oggetto le sanzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Nevi 3.50.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 4 sono accantonate.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 5.2, Nevi 5.6, nonché sugli identici

emendamenti Caretta 5.3 e Nevi 5.5 e sugli emendamenti Gadda 5.1 e Cadeddu 5.4.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge gli emendamenti Lucaselli 5.2, Nevi 5.6 e gli identici emendamenti Caretta 5.3 e Nevi 5.5.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.1, fa presente che tale proposta emendativa recepisce le istanze manifestate in sede di audizione dai rappresentanti delle organizzazioni del Terzo settore, con specifico riferimento alla necessità di limitare i mesi di stagionatura dei formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, destinati alla distribuzione gratuita ai soggetti indigenti, nonché di prevedere il porzionamento sottovuoto di tali prodotti.

Sottolinea, peraltro, che la mancata previsione dell'obbligo di porzionamento sottovuoto dei formaggi in capo ai fornitori si traduce in un onere che grava sulle associazioni di volontariato. Ritiene quindi che il parere contrario espresso su tale emendamento denoti un disinteresse da parte del Governo rispetto al tema della solidarietà sociale e delle esigenze di numerose famiglie indigenti, nelle quali, tra l'altro, spesso vi sono minori.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, nel chiarire le ragioni che lo hanno portato ad esprimere un parere contrario sull'emendamento Gadda 5.1, fa presente che le modalità di fornitura ai soggetti indigenti dei formaggi DOP in questione saranno stabilite nei relativi bandi di fornitura. Conviene, invece, sull'opportunità di introdurre un limite alla stagionatura del formaggio, nella misura di dieci mesi. Propone, pertanto, che l'emendamento Gadda 5.1 sia riformulato al fine di renderlo identico all'emendamento Cadeddu 5.4, espungendo, quindi, il riferimento al porzionamento sottovuoto.

Maria Cristina CARETTA (FdI), concorda con l'onorevole Gadda sull'opportu-

nità di inserire al comma 1, dell'articolo 5, del provvedimento in esame, il riferimento all'obbligo del porzionamento sottovuoto dei formaggi destinati agli indigenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, osserva che l'introduzione del vincolo del porzionamento potrebbe rappresentare un discrimine per taluni soggetti fornitori. Fa presente, peraltro, che tale previsione potrebbe risultare eccessivamente dettagliata nell'ambito di un provvedimento normativo di rango primario.

Maria Cristina CARETTA (FdI), ribadisce la necessità di specificare, già in sede di decreto-legge, l'obbligo del porzionamento sottovuoto. Rammenta, infatti, che tale obbligo si riferisce all'acquisto di prodotti destinati agli indigenti e che i rappresentanti delle organizzazioni del Terzo settore, in assenza di tale previsione, hanno rappresentato la difficoltà di immagazzinare grossi quantitativi di formaggio.

Maria Chiara GADDA (PD), con riferimento all'eccessivo livello di dettaglio dell'obbligo di porzionamento sottovuoto dei formaggi DOP, evidenziato dal relatore, osserva che il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge, elenca già in maniera molto dettagliata le caratteristiche dei formaggi DOP che saranno acquistati utilizzando le risorse del Fondo indigenti. Richiama, a tale proposito, la specificazione relativa alla percentuale di cloruro di sodio.

Sottolinea, quindi, che la ragione di tale formulazione del comma 1 risiede nella necessità di evitare che l'incremento di 14 milioni di euro della dotazione del citato Fondo si configuri come un aiuto di Stato. Tuttavia, ritiene iniquo porre a carico delle organizzazioni del Terzo settore l'onere del porzionamento sottovuoto dei formaggi. Stigmatizza, infine, che i rappresentanti di tali organizzazioni non siano stati consultati in ordine alla misura contenuta al comma 1, dell'articolo 5, ricordato, peraltro, che presso il MIPAAFT ha sede il Tavolo degli indigenti.

Luca DE CARLO (FdI), evidenziato che il comma 1 dell'articolo 5 stanziava risorse pubbliche pari a 14 milioni di euro per incrementare la dotazione del Fondo indigenti, destinandoli all'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, osserva che tale misura avvantaggia, sebbene indirettamente, alcuni produttori. Non ritiene pertanto che vi siano ostacoli nell'imporre a tali soggetti l'obbligo di fornire il formaggio già porzionato, considerato che gli stessi già dispongono nell'ambito della loro organizzazione di macchinari a tal fine necessari.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, alla luce delle osservazioni svolte dai colleghi, ritiene di poter riconsiderare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Gadda 5.1, formulando, pertanto, su di esso un parere favorevole.

Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con il parere testé espresso dal relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, chiede all'onorevole Cadeddu primo firmatario dell'emendamento 5.4 se accoglie la proposta di riformulazione volta a rendere il suo emendamento identico all'emendamento Gadda 5.1.

Luciano CADEDDU (M5S), accetta la riformulazione dell'emendamento 5.4 a sua prima firma proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Gadda 5.1 e Cadeddu 5.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Benedetti 6.2 e Fornaro 6.1, Elvira Savino 6.3, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04.

Federico FORNARO (LeU), chiede di conoscere le ragioni per le quali il relatore

ha espresso un parere contrario sul suo emendamento 6.1 che prevede misure a favore delle imprese agricole ubicate nei territori delle regioni Puglia, Lazio ed Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2018. Esprime il rammarico per la scarsa attenzione posta su tale problematica dal Governo ed osserva che, qualora venisse confermato il parere contrario, potrebbe risultare inficiata la valutazione complessiva da parte del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, pur riconoscendo che l'emendamento Fornaro 6.1 recepisce delle istanze rappresentate dai vari soggetti auditi, spiega che il parere contrario è unicamente motivato dalla necessità di evitare il rischio di distogliere le risorse destinate a finanziare le misure a sostegno delle imprese agricole della Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali, rendendo così più incisivo l'intervento a favore di aziende ubicate in una regione già duramente colpita dalla *Xylella fastidiosa*.

Federico FORNARO (LeU), con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore, ritiene che sarebbe allora più corretto rivedere lo stesso titolo del decreto-legge in esame circoscrivendo le misure di rilancio dei settori agricoli in crisi in esso previste alla sola regione Puglia.

Antonella INCERTI (PD), sottoscrive l'emendamento Fornaro 6.1.

Associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Fornaro, rammenta che il Governo aveva assunto un preciso impegno verso gli agricoltori e le imprese agricole dell'Emilia Romagna che hanno subito danni per un ammontare di più di 100 milioni di euro, già in occasione dell'esame della legge di bilancio. Evidenzia inoltre che gli agricoltori emiliani e romagnoli ricorrono sempre alla sottoscrizione di polizze assicurative, ma che, nel caso di specie, ciò non è accaduto in quanto le piattaforme assicurative non

erano ancora aperte alle polizze a copertura del rischio gelo e brina. Sollecita, pertanto, il Governo a riconsiderare il parere espresso sugli identici emendamenti in esame.

Maria SPENA (FI) sottoscrive l'emendamento Benedetti 6.2.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Benedetti 6.2 e Fornaro 6.1 al fine di svolgere sugli stessi un approfondimento in sede di esame degli articoli premissivi all'articolo 10, che recano un contenuto assimilabile a quello delle proposte emendative all'esame.

La Commissione respinge l'emendamento Elvira Savino 6.3.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04 che concerne misure a sostegno dei frantoi oleari, propone che lo stesso sia accantonato ed esaminato insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 8 che anche il suo gruppo ha presentato con riferimento agli operatori della filiera che si occupano della fase di trasformazione del prodotto.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, precisa che l'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04 è stato riferito all'articolo 6 perché riguarda le misure a favore dei frantoi che hanno subito danni a causa delle gelate verificatesi in Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018, mentre le proposte emendative alla quale ha fatto cenno l'onorevole Gadda sono state riferite all'articolo 8 in quanto connesse ai danni generati dalla *Xylella fastidiosa*. Accede comunque alla richiesta avanzata dall'onorevole Gadda e dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 6.04.

Passa quindi a formulare i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7. Al riguardo, esprime parere contrario sugli emendamenti D'Attis 7.26, Gadda 7.8, Nevi 7.34, Caretta 7.21, Lucaselli 7.14, Gem-

mato 7.11, Nevi 7.30, Caretta 7.17, Nevi 7.38, Gadda 7.6, Nevi 7.31, Caretta 7.19 e 7.18, Nevi 7.32. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Benedetti 7.23, purché sia riformulato nel senso di limitarne la portata normativa alla sola parte consequenziale e sull'emendamento 7.3 Critelli, purché sia riformulato al fine di renderlo identico alla parte consequenziale dell'emendamento Benedetti 7.23 (*vedi allegato 2*).

Avverte che, ove i rispettivi presentatori dovessero accettare la proposta di riformulazione delle suddette proposte emendative, esse saranno poste in votazione prima dell'emendamento Cassese 7.25, al quale risulterebbero identiche.

Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Nevi 7.35, Ciaburro 7.42, sull'emendamento Nevi 7.29 e sugli identici Caretta 7.20 e Nevi 7.33, sugli identici Caretta 7.15 e Nevi 7.36 e sugli identici Gadda 7.5 e Nevi 7.39. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 7.41 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Cenni 7.9 e Benedetti 7.22.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Cassese 7.25, nonché sugli emendamenti D'Attis 7.27, Gemmato 7.12 e Fornaro 7.1, purché siano riformulati al fine di renderli identici all'emendamento Cassese 7.25 (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Incerti 7.2, Nevi 7.37, Caretta 7.16, Gadda 7.7 e D'Attis 7.28.

Propone poi di accantonare l'emendamento Cenni 7.4 sul quale il parere è favorevole ma è in corso una verifica in merito all'idoneità della relativa copertura finanziaria, invitando la presentatrice al ritiro dell'emendamento successivo, il Cenni 7.10, che reca un intervento analogo al precedente 7.4. Formula poi parere contrario sull'emendamento Gemmato 7.13 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Nevi 7.40 e Ciaburro 7.43, in relazione ai quali sta effettuando una verifica tecnica.

Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani alle ore 9.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo.**

## PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

## ART. 1.

*Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole:* contratti e agli accordi di filiera *con le seguenti:* contratti di filiera e di distretto.

\* **1. 10.** Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo.

\* **1. 12.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone.

\* **1. 14.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

\* **1. 8.** *(nuova formulazione)* Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

*Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 1, sostituire le parole:* l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovinii a denominazione di origine protetta (DOP) *con le seguenti:* la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovinii a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

**1. 1.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso Art. 23.1, comma 2, sostituire le parole da:*, fra l'altro, fino alla fine del periodo con le seguenti: della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna e dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti *made in Italy*.

\* **1. 11.** *(nuova formulazione)* Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

\* **1. 7.** *(nuova formulazione)* Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

*Al comma 1, capoverso Art. 23.1, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1, devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno

in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

## 1. 2. Il Relatore.

### ART. 2.

*Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, al comma 2 sostituire le parole:* in identico ammontare ad ogni singolo produttore *con le seguenti:* ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo.

\* **2. 9.** (nuova formulazione) Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

\* **2. 4.** (nuova formulazione) D'Alessandro, Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.

*Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, sostituire le parole:* dei massimali stabiliti *con le seguenti:* di tutte le disposizioni stabilite.

## 2. 14. Il Relatore.

### ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* nonché fino alla fine del comma con le seguenti: i quantitativi di latte di qualun-

que specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o Paesi terzi e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza.

**3. 37.** Cillis, Cadeddu, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*Al comma 3, dopo la parola:* adottato *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

\* **3. 4.** Fornaro.

\* **3. 10.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

\* **3. 26.** D'Alessandro, Gadda, Critelli, Cardinale, Cenni, Dal Moro, Incerti, Portas.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola:* quinto *con la seguente:* ventesimo.

\*\* **3. 6.** Fornaro.

\*\* **3. 28.** Critelli, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

\*\* **3. 39.** Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

\*\* **3. 36.** Benedetti.

\*\* **3. 47.** Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

**\*\* 3. 12.** (nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: minima di cinque mesi aggiungere le seguenti: e massima di dieci mesi;

b) aggiungere, in fine, le parole: , con relativo porzionamento sottovuoto.

\* 5. 1. Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Critelli, Incerti, Portas.

\* 5. 4. (nuova formulazione) Cadeddu, Cillis, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

## ALLEGATO 2

**DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto. C. 1718 Governo.**

**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI**

*Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: in identico fino a: produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.*

**7. 23.** Benedetti.

*Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: in identico fino a: produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.*

**7. 3.** Critelli, Incerti, Gadda, Cardinale, Cenni, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Boccia, Bordo, Lacarra, Losacco, Ubaldo Pagano.

*Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: in identico fino a: produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.*

**7. 25.** Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lom-

bardo, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galantino.

*Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: in identico fino a: produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.*

**7. 27.** D'Attis, Labriola, Elvira Savino, Sisto, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano, Paolo Russo, Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: in identico fino a: produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.*

**7. 12.** Gemmato, Luca De Carlo.

*Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: in identico fino a: produttore con le seguenti: ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni,.*

**7. 1.** Fornaro.



## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) ..... 169

#### RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018. Doc. XII-*quater*, n. 16 (Parere alle Commissioni III e IV) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 170

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 171

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 170

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.**

**C. 1074 Ruocco.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 aprile i gruppi hanno concordato sull'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento in attesa della trasmissione da parte della

Commissione di merito del nuovo testo come risultante dalle proposte emendative approvate. Avverte, tuttavia, che la VI Commissione (Finanze) non ha ancora terminato i propri lavori e che, pertanto, l'esame del testo che la Commissione di merito approverà verrà svolto in una seduta da convocare per domani.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.05.

#### RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018.**

**Doc. XII-quater, n. 16.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione NATO in titolo, rinviato nella seduta del 9 aprile 2019.

Sergio BATELLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 9 aprile il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti della risoluzione ed è iniziato il dibattito.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ritiene che, alla luce dei recenti avvenimenti bellici in Libia, dove la lotta tra le diverse fazioni sta evolvendo in modo drammatico, quanto scritto nella risoluzione in titolo assume profili di forte ambiguità non essendo chiaro, in questo momento, da chi e da cosa ci si deve difendere. È dell'avviso che sia piuttosto necessario affrontare un franco dialogo tra Paesi europei senza nascondersi dietro la NATO. In tal senso auspica che si possa avere coscienza del ruolo internazionale che l'Italia e l'Europa sono chiamate a giocare in tale contesto. Restando in attesa dell'informativa urgente che il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, renderà all'Assemblea della Camera nella giornata di domani, per tali motivi preannuncia comunque un voto di astensione.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, replicando alla deputata Rossini, osserva che le questioni da lei sollevate potranno

essere approfondite presso la III Commissione, competente sul merito, nonché in occasione dell'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri prevista per domani e ricorda che i lavori dell'odierna seduta di Commissione riguardano la risoluzione dell'Assemblea parlamentare della NATO in titolo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), ringrazia il relatore per il lavoro svolto e ritiene, peraltro, che la risoluzione in oggetto vada nella direzione giusta. Osserva che l'elemento chiave di quest'ultima è rappresentato dalla richiamata necessità che siano rafforzati i rapporti tra Unione europea e NATO. È dell'avviso che le auspicate maggiori interazioni debbano avvenire anche nella cornice della politica di sicurezza comune e ritiene che quanto contenuto nella risoluzione, relativamente al rafforzamento delle capacità di difesa dei Paesi partner della NATO nella regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) e all'allargamento della collaborazione tra NATO e Unione europea in tale regione, sia estremamente importante.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO

**Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018 (Doc. XII-quater, n. 16).**

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018 (Doc. XII-quater, n. 16);

tenuto conto che la risoluzione esorta, tra l'altro, i Governi e i Parlamenti degli Stati membri dell'Alleanza atlantica a elaborare una politica condivisa verso la Libia nel settore dell'assistenza alla difesa e della costruzione di istituzioni della sicurezza, nonché ad allargare e approfondire la collaborazione tra NATO e Unione Europea nella regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), anche aiutando i partner a rafforzare le loro capacità e a promuovere la resilienza;

considerato che l'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione « non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto »;

rilevato che l'Unione europea e la NATO hanno sottoscritto il 10 luglio 2018 una nuova dichiarazione congiunta sulla cooperazione Unione europea-NATO, che

riprende gli obiettivi della precedente dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016, firmata al vertice NATO svoltosi in Polonia nel 2016;

evidenziato che nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 28 giugno 2018 si è chiesto l'ulteriore approfondimento della cooperazione Unione europea-NATO, nel pieno rispetto dei principi di inclusività, reciprocità e autonomia decisionale dell'Unione europea, anche attraverso una nuova dichiarazione congiunta, muovendo dai progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione congiunta del 2016 e dalle proposte d'azione correlate;

rilevato che nella risoluzione del 14 marzo 2018 « Preparazione della posizione del Parlamento in merito al Quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 », il Parlamento europeo ha approvato una serie di indicazioni con particolare riferimento all'azione esterna dell'Unione europea concernente i Paesi terzi interessati ai flussi migratori, tra i quali un significativo aumento degli stanziamenti, tra l'altro con riferimento alle politiche di vicinato e di sviluppo;

tenuto conto della necessità che anche il nuovo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027 assicuri adeguate risorse per lo sviluppo di adeguate politiche di vicinato e sviluppo rispetto ai Paesi del Mediterraneo, anche al fine di contrastare il fenomeno della migrazione illegale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale. Nuovo testo unificato S. 897 e abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	172
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	183
DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. S. 1165 Governo (Parere alla 6 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	175
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	185
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	178
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e del presidente della regione Veneto, Luca Zaia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	182

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assi-

stenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale.

**Nuovo testo unificato S. 897 e abb.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge in esame ha la finalità, enunciata all'articolo 1, di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. A tal fine, la proposta disciplina anche la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Rileva come in tal senso, il contenuto del provvedimento appaia riconducibile a un intreccio di competenze: la competenza esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento civile e penale » e di « norme generali dell'istruzione » (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *n*), della Costituzione); la competenza concorrente in materia di « istruzione » (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di assistenza.

Osserva che si pone pertanto l'esigenza di prevedere adeguate procedure concertative tra Stato e sistema delle autonomie.

L'articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo sulla formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Tra i principi e criteri direttivi ricorda la previsione che il personale di tali strutture sia in possesso, in aggiunta all'idoneità professionale, di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione che individuerà anche le modalità per la loro valutazione; la previsione che la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulne-

rabilità; la previsione, nel rispetto delle competenze regionali, di appositi percorsi di formazione professionale.

Al comma 2 è disposta un'ulteriore delega al Governo per la revisione della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture di assistenza sociale a ciclo residenziale e semiresidenziale. Tra i principi e criteri direttivi segnala la ridefinizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi e la previsione di ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.

Per entrambe le deleghe è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, la definizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

Rileva al riguardo che, data la natura delle strutture coinvolte, alla cui gestione sono spesso interessati anche gli enti locali, potrebbe risultare opportuno fare riferimento alla Conferenza unificata, anziché alla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 4 prevede l'installazione, nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazioni audio-video a colori le cui immagini sono criptate e conservate per sette giorni dalla data della registrazione, all'interno di un server locale, e per trentasei mesi dalla registrazione sul server di un *cloud storage* nazionale adeguato a gestire la continuità

operativa e il *disaster recovery*. L'individuazione delle modalità attuative del piano è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare previo parere della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali; sullo schema di decreto è previsto anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari. La disposizione prevede anche le sanzioni per la violazione dell'obbligo.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati. Il piano sarà attivato dal Ministro della salute, di concerto con altri Ministri (lavoro, famiglia, istruzione) e d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al riguardo, osserva che occorrerebbe fare esplicito riferimento a un'intesa da stipulare, piuttosto che in Conferenza Stato-regioni, in Conferenza unificata, data la natura delle strutture coinvolte dal piano di ispezioni.

L'articolo 6 introduce nel codice penale il reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative. Le tre fattispecie sono punite, rispettivamente, con le pene già previste per i reati di maltrattamento contro familiari e conviventi (da due a sei anni, articolo 572 del codice); percosse (fino a sei mesi articolo 581) e lesioni (da sei mesi a tre anni, articolo 582), aumentate di un terzo.

L'articolo 7, con un'integrazione dell'articolo 463 del codice civile, esclude dalla successione per indegnità chi, serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta.

L'articolo 8 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo 9 reca le norme finanziarie.

L'articolo 10 specifica che le norme della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara di condividere le osservazioni della relatrice relative alla necessità di coinvolgere la Conferenza unificata e preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto – Min. Ling.), esprime parere favorevole sul provvedimento che è volto a tutelare persone in condizione di fragilità e auspica che il provvedimento non venga interpretato come un segnale di sfiducia nei confronti degli operatori del settore. Segnala anche al riguardo la carenza di personale che si registra nel settore ed auspica che vengano stanziati maggiori risorse per la formazione.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega. Il provvedimento interviene su materia delicata e deve tenere conto della delicatezza del ruolo svolto dal personale, specie negli asili, personale spesso sottoposto a condizioni di stress e al quale devono essere rivolte parole di apprezzamento. Ricorda inoltre che in Veneto la maggior parte degli istituti sono istituti paritari in quanto lo Stato non potrebbe garantire da solo i servizi richiesti. Rileva inoltre di avere acquisito, anche nel suo ruolo di assessore ai servizi sociali, l'assenso degli operatori dei servizi sociali in quanto questo provvedimento è volto a tutelare anche gli operatori.

Il deputato Daniele MANCA (PD) esprime apprezzamento per il parere così articolato formulato dalla relatrice. Auspica che la Commissione di merito accolga le osservazioni fatte perché le ricadute insistono nel rapporto con i comuni e le attività di carattere formativo rischiano di scaricarsi sulle autonomie locali. Sottolinea poi l'importanza di aumentare le risorse stanziare e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo M5S. Ricorda che si tratta di un provvedimento che viene visto di buon occhio anche dagli operatori del settore. I fatti di cronaca che si sono susseguiti in questi anni avevano infatti creato un clima di sfiducia verso questo settore, in particolare perché si tratta di soggetti deboli che hanno anche difficoltà a denunciare eventuali abusi. La sorveglianza serve dunque anche a garantire quelle strutture che hanno sempre bene operato.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

**DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.**

**S. 1165 Governo.**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) relatrice, ricorda che il provvedimento, all'articolo 1 modifica il decreto-legge n. 21 del 2012, recante « norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei tra-

sporti e delle comunicazioni ». I poteri speciali riguardano l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti delle citate operazioni che consenta all'esecutivo il tempestivo esercizio del veto. La norma viene aggiornata in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa nel settore delle comunicazioni, e dei connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, includendo i contratti che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

L'articolo 2 introduce la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto.

L'articolo 3 disciplina la continuazione nel periodo transitorio (definito come il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata, per i soggetti che operano su base stabile in Italia, alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. Per i soggetti che operano in regime di libera prestazione, ferma restando la necessità della notifica, sono escluse alcune attività: per le banche, la possibilità di effettuare la

raccolta del risparmio; per le imprese di investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio.

L'articolo 4 elenca i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati.

L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio.

L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.

L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'articolo 9, relativo al settore assicurativo, dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei li-

miti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Ai sensi del successivo articolo 10 anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: a tali fini, i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito.

L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme in materia di: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e



garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. Ad esito della sottoscrizione, la quota di capitale dell'Italia aumenterà dal 16,1 al 19,2 per cento.

L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. I commi dall'1 al 3 disciplinano, recando le relative coperture, la facoltà di assunzione di personale da parte del Ministero dell'economia connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria.

Gli articoli da 20 a 23 del provvedimento in esame consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che, come già accennato, l'articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute. In particolare, si prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti. La prosecuzione in via transitoria riguarderà tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate e le relative procedure di rimborso tra istituzioni. Tra tali fattispecie rientrano le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, la copertura dei rischi di malattia e le cure programmate.

Come è noto, la materia « tutela della salute » rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, trattandosi nel caso specifico di disposizioni riguardanti cittadini di uno Stato estero, ai quali si continuerà ad

applicare una normativa dell'Unione europea, appare prevalente l'aspetto attinente alla disciplina dei rapporti internazionali dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) e non appare ravvisabile una lesione delle competenze regionali.

Le rimanenti disposizioni del provvedimento sono invece riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella, appena ricordata, dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) quella « immigrazione » (articolo 117, secondo comma lettera *b*), quelle « tutela del risparmio, mercati finanziari » e « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) e quella « cittadinanza » (articolo 117, secondo comma, lettera *i*).

Il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.

Il deputato Roberto PELLA (FI) sottolinea in primo luogo come il provvedimento preveda un periodo transitorio molto lungo, fino al 31 dicembre 2020, e come il costo di questo « divorzio » sia molto elevato, richiamando in proposito i 45 miliardi di euro di mancato contributo del Regno Unito al bilancio dell'Unione. Segnala poi la delicatezza del tema dei diritti da riconoscere ai 3 milioni di cittadini dell'Unione presenti nel Regno Unito e ai numerosi cittadini britannici presenti nel territorio dell'Unione. Ricordato che, in questo complesso quadro, il provvedimento prende le misure necessarie per fronteggiare un'ipotesi di « *hard Brexit* » vale a dire di uscita del Regno Unito senza accordo, segnala che la posizione del suo gruppo è sempre stata di estrema prudenza, alla luce della delicatezza dell'argomento, ferma restando l'esigenza prioritaria di tutelare i diritti dei nostri connazionali presenti nel Regno Unito.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ricorda che una delle que-

zioni cruciali è l'equipollenza dei titoli di studio e il riconoscimento dei periodi di studio svolti in Gran Bretagna. Dichiara di rimanere stupita dal fatto che nel provvedimento non si faccia menzione di questo problema. Chiede pertanto di sapere a che punto sono i lavori rispetto a questa tematica.

Il deputato Dario BOND (FI) dichiara di condividere l'intervento della collega Rossini perché i giovani che vanno a lavorare nel Regno Unito, già oggi, spesso non si vedono riconosciuti i titoli di studio conseguiti in Italia, e presume che la situazione non potrà che peggiorare dopo la Brexit. Chiede pertanto che venga inserito nel testo un riferimento all'esigenza reciprocità del riconoscimento dei titoli di studio perché i giovani che si dovessero trasferire nel Regno Unito non vengano sottopagati; la Commissione dovrebbe rivolgere un richiamo in questo senso alla Commissione di merito o alla Commissione istruzione, perché questa situazione danneggia i giovani.

La senatrice Roberta TOFFANIN (FI-BP) segnala che nella relazione non si fa menzione del fatto che le previsioni dell'articolo 17 in materia sanitaria troveranno applicazione a condizione di reciprocità.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) *relatrice*, rileva che le questioni sollevate dai colleghi riguardano le Commissioni di merito e invita pertanto a sollevare tali questioni in quelle sedi. Dichiara invece di condividere il rilievo della collega Toffanin, sulla reciprocità, e dichiara che la specificazione sarà inserito nella proposta di parere.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto – Min. Ling.), sottolinea che mentre la tutela per i cittadini britannici in Italia è un tema su cui il Parlamento sta lavorando da tempo altrettanto non avviene per la tutela dei cittadini italiani nel Regno Unito. Ricorda che il ministro Mavero sta lavorando sulla questione del

riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio e chiede di acquisire informazioni sull'andamento del negoziato.

Il deputato Dario BOND (FI), insiste sull'opportunità che la Commissione nel suo insieme, attraverso la Presidente, rivolga un richiamo alla Commissione di merito sulla questione dell'equipollenza dei titoli di studio.

La deputata Marialuisa FARO (M5S) *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Il deputato Roberto PELLA (FI) dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI) dichiara l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

**DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto.**

**C. 1718 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, ricorda come in estrema sintesi il decreto-legge rechi interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi. I settori interessati sono l'olivicololeario, l'agrumicolo e il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino Il provvedimento, inoltre, reca, all'ultimo capo, disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicu-

rezza e la bonifica dello stabilimento ex-industriale Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

In particolare, l'articolo 1 istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, per la qualità e la competitività del latte ovino, rinviando a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per le modalità di ripartizione del Fondo stesso.

L'articolo 2 dispone contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore lattiero caseario del comparto ovino caprino. Per la definizione delle modalità di concessione del contributo si rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi e risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Viene stabilito che i primi acquirenti di latte crudo registrino mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Anche le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, sono tenute a registrare nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino. Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, le modalità di applicazione di tali disposizioni. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecunia-

rie in caso di violazione delle norme e l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle infrazioni sono affidate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, fornendo strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo, con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

L'articolo 6, finalizzato ad arginare i danni provocati alle imprese agricole della regione Puglia dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agri-

colo. Tali imprese potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. In particolare, si prevede un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. All'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 reca norme per il contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa*; in particolare, si prevede che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente e che, in casi di emergenza, si attuino tutti i provvedimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate.

L'articolo 9 riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. Anche in questo caso all'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10 prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 mi-

lioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani. Con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede di legge di bilancio 2019, si è determinata l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Ai sensi del comma 2, il Prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie « tutela dell'ambiente », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, « alimentazione », di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e agricoltura, di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

Alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, strumento privilegiato per le quali risulta essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016).

Ricorda che il provvedimento prevede tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7 e che potrebbe risultare opportuno prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3 e chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari.

Roberto PELLA (FI) rileva anzitutto la mancanza di stanziamenti per gli adempimenti previsti da questo provvedimento. Con riferimento all'articolo 1 rileva la necessità di tenere conto, nella ripartizione del fondo, della specificità territoriale, in particolare per le aree di montagna e per le aree svantaggiate. Chiede inoltre alla relatrice di inserire nella proposta di parere la richiesta di un passaggio in Conferenza unificata anziché in Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dagli articoli 2 e 7 dato il coinvolgimento nelle misure previste delle amministrazioni comunali, come si evince anche dal carteggio tra amministrazioni comunali e quelle re-

gionali in materia. Dichiara dunque che il voto del gruppo di Forza Italia sarebbe favorevole qualora fosse accolta tale richiesta.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto – Min. Ling.), ricorda la richiesta proveniente da Confartigianato di esonerare le aziende agricole che distribuiscono latte crudo attraverso distributori automatici dagli obblighi di registrazione previsti nell'articolo 3 del provvedimento. Chiede pertanto di poter inserire un'osservazione a tale riguardo.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (FdI), dichiara l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia su questo provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (FI) insiste perché venga inserita nel parere l'osservazione relativa alla necessità di un passaggio in Conferenza unificata negli articoli 2 e 7 del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, ritiene che la materia affrontata dagli articoli 2 e 7 attenga alla competenza regionale in materia di agricoltura e non ritiene pertanto necessario richiedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni. Si riserva comunque un approfondimento sulla questione e chiede pertanto di poter formulare la proposta di parere nella prossima seduta.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

**La seduta comincia alle 9.30.**

**Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

**Audizione del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e del presidente della regione Veneto, Luca Zaia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Emanuela CORDA, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola ai presidenti Attilio Fontana e Luca Zaia.

Attilio FONTANA, *presidente della regione Lombardia* e Luca ZAIA, *presidente della regione Veneto* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Franco DAL MAS (FI-BP), Rosa Silvana ABATE

(M5S), Sonia FREGOLENT (Lega) e Luciano D'ALFONSO (PD) nonché i deputati Ugo PAROLO (Lega), Diego ZARDINI (PD), Francesco ACQUAROLI (FdI), Dario BOND (FI), Davide GARIGLIO (PD), Roberto PELLA (FI) e Sandra SAVINO (FI).

Attilio FONTANA, *presidente della regione Lombardia* e Luca ZAIA, *presidente della regione Veneto*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, *presidente*, ringrazia i presidenti Fontana e Zaia e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**Testo unificato Proposte di legge S. 897, approvata dalla Camera, e abbinata recante « Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale ».**

**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge S. 897, approvata dalla Camera, e abbinata, recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;

rilevato che:

il provvedimento insiste su un intreccio di competenze: la competenza esclusiva dello Stato in materia di « ordinamento civile e penale » e di « norme generali dell'istruzione » (articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *n*), della Costituzione); la competenza concorrente in materia di « istruzione » (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma);

in presenza di situazioni analoghe di « intreccio di competenze » la giurisprudenza costituzionale ha giustificato l'intervento statale in presenza di adeguate procedure concertative tra Stato e regioni;

al riguardo, il provvedimento prevede, all'articolo 2, l'intesa in sede di

Conferenza unificata ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi in attuazione delle deleghe in materia di formazione del personale dei servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e di riforma della normativa sulle strutture di assistenza sociale di tipo residenziale e semi-residenziale; all'articolo 3, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della predisposizione delle linee-guida sulle modalità di visita alle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali; all'articolo 4, il parere della Conferenza unificata sul DPCM chiamato a definire la disciplina attuativa in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali; all'articolo 5, l'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la predisposizione del piano straordinario di ispezione nelle strutture;

potrebbe tuttavia risultare opportuno, data la natura delle strutture coinvolte, alla cui gestione possono essere interessati anche gli enti locali, prevedere piuttosto, agli articoli 3 e 5, l'intesa in sede di Conferenza unificata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « Conferenza uni-

ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: « d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».



## ALLEGATO 2

**DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. S. 1165 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1165 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019 recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea;

rilevato che:

l'articolo 17 prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, a condizione di reciprocità, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti;

la disposizione appare riconducibile alla materia « tutela della salute » di

legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; tuttavia, trattandosi nel caso specifico di disposizioni riguardanti cittadini di uno Stato estero, ai quali si continuerà ad applicare una normativa dell'Unione europea, appare prevalente l'aspetto attinente alla disciplina dei rapporti internazionali dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*);

le rimanenti disposizioni del provvedimento sono invece riconducibili a materie di esclusiva competenza statale come quella, appena ricordata, dei rapporti internazionali dello Stato e dei rapporti con l'Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera *a*) e quelle « tutela del risparmio, mercati finanziari » e « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera *e*),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 186

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

#### **Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che, la seduta odierna è stata convocata per raccogliere suggerimenti e proposte in ordine ai temi sui quali concentrare l'impegno della Commissione nei prossimi mesi.

Alla luce delle risultanze emerse dal breve ciclo di audizioni svolto e dalla documentazione successivamente fornita da alcuni auditi in risposta alle questioni sottoposte dai componenti della Commissione, ritiene che vi siano elementi sufficienti, per mettere a fuoco l'oggetto di un'indagine conoscitiva, che potrà essere deliberata nelle prossime settimane.

Ricorda come tutti gli auditi abbiano concordato sul fatto che un significativo lavoro di semplificazione normativa e amministrativa sia stato avviato e portato avanti nella scorsa legislatura e come sia al contempo necessario continuare ad operare in tale direzione, al fine di incidere sull'eccesso di oneri burocratici, che an-

cora permane a carico di cittadini e imprese, che per un verso rappresenta un freno oggettivo alla crescita economica del Paese e, per altro verso, alimenta un sentimento di sfiducia diffusa da parte della cittadinanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Come è noto, i predetti fattori penalizzano fortemente il Paese che, nonostante gli sforzi compiuti, non riesce a scalare un numero significativo di posizioni in importanti e qualificate classifiche internazionali quale, ad esempio, il *Doing business*, elaborato dalla Banca mondiale, che classifica i Paesi in base alla « facilità di fare impresa ». Nell'edizione per il 2018 l'Italia occupa la 46<sup>a</sup> posizione su 190 paesi, in salita rispetto alla precedente edizione, in cui risultava 50<sup>o</sup>, ma ancora in posizione arretrata rispetto ai *benchmark* europei.

L'elevato numero di norme, soggette a continue modificazioni, la dispersione della legislazione in numerosissimi provvedimenti, sempre più spesso a contenuto *omnibus* o multisetoriale, la mancata attuazione delle norme approvate, sono tra le principali cause a cui imputare la complessità e la frammentazione del quadro regolatorio vigente in numerosi settori, che genera incertezza e produce in molti casi un cospicuo contenzioso. Ricorda come alle predette conclusioni sia giunta peraltro la Commissione per la semplifi-

cazione, che ha operato nella scorsa legislatura, al termine della prima indagine conoscitiva svolta. È, dunque, in sostanziale continuità e facendo nostre le risultanze del predetto lavoro parlamentare, che auspica possa collocarsi l'attività conoscitiva che la Commissione si appresta ad avviare.

Dal quadro delle audizioni svolte è emerso poi come la digitalizzazione rappresenti una preziosa occasione, per promuovere la concreta attuazione di politiche di semplificazione che mettano al centro i bisogni e le esigenze di cittadini e imprese. L'obiettivo, a suo avviso, più stringente resta quello di fare in modo che le pubbliche amministrazioni si rapportino ai cittadini come un unico soggetto, consentendo, ad esempio, a chi deve fornire dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche di farlo una sola volta, lasciando all'amministrazione ricevente il compito di veicolare, secondo le diverse necessità e competenze, le informazioni ottenute all'interno di tutta la PA. L'effettiva applicazione del principio del c.d. « *once only* », nel senso di un solo invio da parte dei cittadini e di un solo controllo da parte della PA, porterebbe già di per sé alla drastica riduzione di adempimenti ripetitivi da parte dell'utenza e ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività da parte delle amministrazioni. Come è stato riferito e come ciascuno ricava dall'esperienza diretta di fruitore di servizi della Pubblica Amministrazione, ciò non accade e soprattutto non accade in alcune, larghe aree del Paese.

Il quadro dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni pubbliche che è stato delineato nel corso delle audizioni vede, infatti, un fortissimo divario digitale che si somma a quello territoriale, un quadro fatto di amministrazioni virtuose in grado non solo di reggere il confronto internazionale ma addirittura di rappresentare casi di *best practice*, ma anche di amministrazioni che, per ragioni diverse, stentano ad appropriarsi dei nuovi modelli organizzativi e di lavoro, sottesi alla reinquadratura dei processi.

Oltre alla necessità di investire per quelle infrastrutture che rappresentano le autostrade del futuro e gli *asset* strategici del Paese, è di tutta evidenza che bisogna investire sul personale della pubblica amministrazione, come ha dichiarato la Ministra Bongiorno nella sua audizione, riaprendo le assunzioni e soprattutto consentendo l'ingresso nei ruoli della Pubblica Amministrazione di personale con competenze specifiche in grado, in particolare, di dare un supporto qualificato alla trasformazione digitale e all'utilizzo dei fondi messi a disposizione dell'Italia dall'Unione europea, di cui l'Italia non ha saputo fruire fino a questo momento.

I maggiori *gap* tra il nostro Paese e la media europea rispetto all'attuazione dell'Agenda digitale risiedono proprio, come è emerso dalle audizioni, nell'area del capitale umano e nell'uso di internet, e in misura meno significativa nell'integrazione delle tecnologie digitali e dei servizi pubblici digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione.

Questo dato si collega alla più volte richiamata necessità di investire in formazione e informazione, per una piena riuscita delle operazioni di semplificazione. In questo senso appare assolutamente prioritario sviluppare una vera e propria cultura dei diritti digitali, che devono essere correttamente esercitati da parte dell'utenza.

Ricorda, come è stato illustrato in particolare dal Team per la trasformazione digitale, che i progetti che attengono alla cittadinanza digitale: Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID), carta d'identità elettronica e PAGOPA sono in una fase di realizzazione che può considerarsi ormai avanzata su tutto il territorio nazionale. La stessa cosa non può dirsi in ambito sanitario, dove permangono, invece, stridenti divari tra Regioni che rappresentano vere e proprie eccellenze e il resto del Paese.

Ritiene, quindi, che una prima indagine conoscitiva possa avere ad oggetto proprio la semplificazione nel settore della sanità, non solo perché il tema della salute ha

un'evidente priorità nella scala dei bisogni dei cittadini, ma anche perché il modello culturale del nostro servizio sanitario nazionale e la qualità professionale e accademica degli operatori della sanità italiana rappresentano un punto di riferimento nel panorama internazionale, che deve trovare adeguata corrispondenza sul piano digitale. L'indagine potrebbe avere ad oggetto tutte le azioni di intervento dedicate all'ecosistema della sanità digitale, finalizzate a migliorare i servizi sanitari, limitare sprechi e inefficienze, migliorare il rapporto costo-qualità dei servizi sanitari, ridurre le differenze tra i territori.

Oltre al fascicolo sanitario elettronico, che gestisce l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario relativi a eventi clinici presenti o trascorsi, che costituiscono la storia sanitaria dell'assistito, si potrebbero acquisire elementi relativi: al sistema centralizzato informatizzato per la prenotazione unificata delle prestazioni, per favorire l'accessibilità dell'assistenza e la riduzione dei tempi di attesa; al progetto di telemedicina, attraverso il quale si intende offrire servizi per migliorare la fruibilità delle cure, dei servizi di diagnosi e della consulenza medica a distanza, oltre al costante monitoraggio di parametri vitali; alla completa dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche ancora in formato cartaceo, che vanno sostituite su tutto il territorio nazionale con gli equivalenti documenti digitali.

Accanto a questo filone principale di indagine, suggerisce di procedere ad approfondimenti conoscitivi più circoscritti in relazione all'oggetto, relativi ad esempio a specifiche procedure, finalizzate anche alla predisposizione di iniziative di carattere legislativo.

Sulle predette ipotesi di lavoro intende acquisire il punto di vista e le proposte dei colleghi presenti.

Il senatore Mino TARICCO (PD) nel concordare sulla scelta del settore sanitario come oggetto di un'indagine conoscitiva in materia di semplificazione, avverte che si tratta di un settore assai ampio e

connotato da marcate differenze territoriali. Per delimitare il campo dell'indagine conoscitiva suggerisce di audire in prima battuta le associazioni di pazienti, che potranno fornire elementi utili a individuare le questioni più urgenti da affrontare e alla luce di tali risultanze predisporre un programma di audizioni. Ritiene, poi, utile procedere all'audizione della Ministra della salute, al fine di acquisire gli intendimenti del Governo in materia.

La senatrice Agnese GALLICCHIO (M5S) sottolinea come nell'ambito dell'indagine conoscitiva sia necessario approfondire le questioni connesse all'accesso alla prevenzione in ambito sanitario.

Serse SOVERINI (Misto-CP-A-PS-A) nel dichiararsi d'accordo sul carattere prioritario del settore sanitario come oggetto di un'indagine conoscitiva, soprattutto dal punto di vista dell'accesso dei cittadini ai servizi sanitari, sottolinea come dal suo punto di vista sia particolarmente importante mantenere in agenda i temi della semplificazione normativa e amministrativa che riguardano le imprese.

Daniele MOSCHIONI (Lega) suggerisce di affrontare il tema della semplificazione nel settore fiscale e di procedere all'audizione del Ministro competente, per conoscere gli intendimenti del Governo in materia, con particolare riferimento a interventi di semplificazione fiscale in favore delle imprese.

Marco LACARRA (PD) esprime apprezzamento per le audizioni svolte nelle settimane precedenti, che hanno confermato come la semplificazione possa essere perseguita attraverso la digitalizzazione, la formazione e l'informazione dei cittadini e non da ultimo ascoltando l'utenza. Si sofferma in particolare sulla necessità di misure di semplificazione destinate alle imprese, esprimendo viva preoccupazione per il provvedimento recante interventi per la concretezza delle azioni della Pubblica Amministrazione, attualmente all'e-

same dell'Assemblea, che, a suo avviso, va nella direzione contraria all'esigenza di semplificazione. Chiede quindi che venga audita nuovamente la Ministra per la funzione pubblica e il presidente dell'ANCI, in considerazione del fatto che gli enti locali avendo un contatto quotidiano con i cittadini, ne raccolgono i bisogni e le esigenze.

Umberto BURATTI (PD) nel condividere l'impostazione della relazione svolta dal presidente e la scelta del settore sanitario quale oggetto dell'indagine conoscitiva, ritiene di primaria importanza procedere innanzitutto all'audizione di rappresentanti delle Regioni, a partire da quelle che rappresentano casi di eccellenza nell'erogazione dei servizi sanitari, per comprendere tra l'altro il livello di interconnessione dei servizi offerti tra le Regioni stesse. Auspica una standardizzazione dei modelli e delle procedure che potrebbe facilitare l'azione di traino da parte delle Regioni che hanno conseguito migliori risultati nei confronti delle altre.

Quanto alle iniziative di approfondimento concernenti ambiti più circoscritti, suggerisce di approfondire eventuali interventi di snellimento delle procedure in capo ai Comuni per deliberare le zone urbane a traffico limitato.

Il senatore Eugenio COMINCINI (PD) sottolinea la forte necessità di intervenire in materia di semplificazione delle norme che gravano sui Comuni, che si sono stratificate nel tempo e rendono molto complesso l'operato degli enti locali. A titolo esemplificativo fa riferimento ai regolamenti edilizi diversi in ogni Comune. Al fine di far emergere le principali criticità in ordine alle procedure e ai provvedimenti che riguardano i Comuni, ritiene che potrebbe essere utile audire rappresentanti di associazioni e amministratori di Comuni.

La senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S) propone di mettere a fuoco interventi di semplificazione in materia di appalti pubblici.

Cosimo ADELIZZI (M5S) esprimendo apprezzamento per le numerose proposte dei colleghi, afferma tuttavia come, dal suo punto di vista, la Commissione debba concentrare il proprio impegno su alcuni temi. Dichiarò di condividere la proposta del presidente di svolgere un'indagine conoscitiva in ambito sanitario, pur ritenendo altrettanto meritevoli di attenzione i temi che afferiscono alle imprese. Propone, quindi, di fissare un cronoprogramma dei lavori, per poter trattare in una fase successiva le questioni inerenti alle imprese e agli enti locali.

Romina MURA (PD) nel ringraziare il presidente per il lavoro svolto, dichiara di condividere pienamente la proposta di lavoro formulata dal presidente. Conviene che i due comparti sui quali è necessario concentrare l'attenzione sono la semplificazione in materia sanitaria e in materia di attività degli enti locali, condivide comunque la scelta di avviare una prima indagine conoscitiva in ambito sanitario, che rappresenta il principale pilastro dello stato sociale del nostro Paese. Trattandosi per entrambi i settori segnalati di ambiti molto ampi, raccomanda particolare attenzione nella scelta dei temi da affrontare.

Massimiliano DE TOMA (M5S) concordando sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva in materia di semplificazione in ambito sanitario, afferma che bisogna ascoltare innanzitutto le Regioni, in particolare quelle più virtuose nell'erogazione dei servizi sanitari, perché facciano da traino per le altre.

Valentina D'ORSO (M5S) associandosi alla richiesta del collega Adelizzi di definire un cronoprogramma dei lavori, suggerisce di estendere l'impegno della Commissione oltre all'ambito sanitario, anche alla semplificazione di procedure che riguardano imprese ed enti locali, che in alcuni casi richiedono pareri o nulla osta, che appesantiscono inutilmente il procedimento amministrativo.

Il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd'Az) invita a perseguire obiettivi di semplificazione che facilitino concretamente la vita dei cittadini e quindi i cambiamenti devono riguardare, a suo avviso, prevalentemente le strutture amministrative che erogano i servizi all'utenza.

Nicola STUMPO, *presidente*, propone di elaborare una sintesi delle numerose proposte emerse e a tale scopo comunica che intende convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per martedì 30 aprile prossimo. Nella predetta riunione saranno definiti i tempi dell'indagine conoscitiva in materia di semplificazione in ambito sanitario e contestualmente saranno scelte alcune questioni, più mirate, sulle quali svolgere ulteriori approfondimenti.

Concorda sull'opportunità, espressa da alcuni colleghi, di avviare indagini conoscitive in materia di semplificazione a favore delle imprese, che, a suo avviso, potranno avere luogo in un secondo momento, in quanto è necessario svolgere un lavoro accurato senza darsi scadenze eccessivamente ravvicinate. Quanto all'audizione del Ministro dell'economia in relazione ad iniziative di semplificazione in materia fiscale, e in generale rispetto ad ambiti di materia particolarmente ampi, suggerisce come, per il proficuo andamento dei lavori, sia necessario definire con chiarezza le questioni sui quali si intende chiedere l'audizione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.30.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 191

#### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della salute, On. Giulia Grillo, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 191

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.30.

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del Presidente Cristian INVERNIZZI.*

#### La seduta comincia alle 8.30.

**Audizione della Ministra della salute, On. Giulia Grillo, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati

e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giulia GRILLO, *Ministra della salute*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (PD), Angela IANARO (M5S), Roger DE MENECH (PD), Paolo RUSSO (FI) e Alessandro CATTANEO (FI), nonché i senatori Marco PEROSINO (FI-BP), Paolo SAVIANE (L-SP-PSd'Az), Vasco ERRANI (Misto-LEU) e Stefano COLLINA (PD).

Giulia GRILLO, *Ministra della salute*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando la Ministra, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 10.05.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 192

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza  
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.45 alle 16.25.



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	193
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi. <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	193

*Mercoledì 10 aprile 2019. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO, indi della vicepresidente Felicia GAUDIANO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».**

**Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica l'indisponibilità di Giorgio Toschi, Comandante generale della Guardia di finanza, ad essere oggi presente, per motivi di salute. In sua rappresentanza interviene il generale Giuseppe Arbore, capo del III reparto – operazioni, accompagnato dal colonnello Luigi Vinciguerra, capo ufficio

tutela entrate del III reparto operazioni del Comando generale del Corpo.

Giuseppe ARBORE, *capo del III reparto – operazioni del Comando generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, la senatrice Felicia GAUDIANO (M5S), i senatori Claudio BARBARO (L-SP-PsD'AZ), Emiliano FENU (M5S), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Salvatore SCIASCIA (FI-BP) e il deputato Camillo D'ALESSANDRO (PD), ai quali rispondono il generale Giuseppe ARBORE, *capo del III reparto – operazioni* e il colonnello Luigi VINCIGUERRA, *capo ufficio tutela entrate del III reparto operazioni*.

Felicia GAUDIANO *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	194
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma .....	194

*Mercoledì 10 aprile 2019. — Presidenza del vicepresidente PILLON. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Alida Montaldi, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

*Mercoledì 10 aprile 2019.*

**Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.**

**Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma.**

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Montaldi per la sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, sottolinea come in questa sede la Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma sia chiamata a fornire il suo autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

La dottoressa MONTALDI, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, ritiene che le questioni oggetto della indagine conoscitiva in titolo costituiscano tematiche di particolare importanza e delicatezza. Dopo aver svolto alcune considerazioni sugli elementi emersi nelle audizioni già svolte dalla Commissione, si

sofferma sulla legge n. 71 del 2017. Al riguardo osserva come tale legge rechi una molteplicità di misure non solo preventive e di formazione, ma anche di contrasto del fenomeno.

Per quanto concerne il proprio ufficio giudiziario, rileva come la casistica mostri una stretta connessione fra il contesto socio-culturale familiare e scolastico e l'incidenza del fenomeno.

Dopo essersi soffermata sull'istituto dell'ammonimento del questore, dà conto delle statistiche relative ai procedimenti per reato di *stalking* incardinati innanzi al Tribunale dei minorenni di Roma. In proposito rileva come solo una minima parte dei procedimenti arrivi a dibattimento e come nella maggior parte dei casi trovi applicazione l'istituto della messa alla prova.

Osserva quindi come nell'emersione del fenomeno un ruolo di indubbia importanza sia rivestita dalle denunce proprio dei ragazzi.

Conclude soffermandosi sul progetto Educal, che si propone di introdurre negli istituti scolastici dei percorsi di sensibilizzazione-informazione, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sui temi della educazione alla cittadinanza, alla legalità e alla conoscenza del diritto, anche attraverso simulazioni processuali. In proposito sottolinea come nell'ultimo anno tale simulazione abbia riguardato proprio una vicenda di bullismo.

Il presidente PILLON dichiara aperta la discussione.

La senatrice Luisa ANGRISANI (M5S) chiede alla Presidente quale sia il ruolo delle scuole nell'emersione del fenomeno e, con riguardo al progetto Educal, se

esso abbia riguardato anche scuole di periferia.

La senatrice Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd'Az) domanda in quale misura incida sul processo di riabilitazione del minore autore di atti di bullismo l'atteggiamento iperprotettivo o addirittura negazionista delle famiglie.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti in ordine al progetto Educal.

La dottoressa MONTALDI fornisce dapprima elementi di risposta in relazione al progetto Educal. In proposito, osserva come quest'anno la simulazione processuale sia stata svolta in alcune scuole di Ostia, località individuata, a ben vedere, proprio in ragione del particolare contesto sociale. In merito all'articolo 25 del Regio decreto-legge n. 1404 del 1934 osserva come i provvedimenti ivi contemplati non trovino applicazione nella prassi del Tribunale dei minorenni di Roma. Rileva ancora come l'analisi dei fascicoli mostri una scarsa emersione del fenomeno, al quale potrebbero però essere ascritti alcuni dei numerosi casi di dispersione scolastica.

Conclude soffermandosi sul ruolo della scuola nelle politiche di contrasto del fenomeno e dell'importanza di una sinergia fra scuola e famiglie.

Il PRESIDENTE invita l'audita a voler far pervenire per iscritto ulteriori elementi di risposta ai quesiti posti. Dopo aver ringraziato la presidente Montaldi, dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 9.20.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
---	---

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto Marti, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 3) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Doc. XXII n. 17 Palazzotto ed altri e Doc. XXII n. 36 Sabrina De Carlo ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	7
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	8
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	11
7-00072 Acunzo: Per la promozione di forme di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero dei beni e delle attività culturali in materia di spettacoli teatrali ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027</i> ) .....	11
ALLEGATO ( <i>Risoluzione approvata</i> ) .....	13

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 56 Vignaroli, C. 978 Braga, C. 1065 Vignaroli e C. 1224 Muroni, recanti Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore, di	
--	--

rappresentanti di Mercatino s.r.l., della Federazione Mani Tese, dell'Unione Imprese Economia circolare (FISE UNICIRCULAR) e dell'Associazione Bidonville .....	14
<b>I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'avvocato Beniamino Migliucci, Presidente del Comitato promotore della proposta di legge di iniziativa popolare, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura » .....	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino. C. 622 (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23
Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ». C. 1203 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
SEDE REFERENTE:	
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. C. 1585 cost., approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D'Uva ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	18
Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari. C. 1616, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale forense, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ». .....	22
Audizione di Cesare Pinelli, Professore ordinario di Diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura » .....	22
<b>II Giustizia</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
AVVERTENZA .....	27
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione dell'Ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	28
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro con il portavoce della Alleanza per le riforme <i>Al-Sairoon</i> del Parlamento iracheno, Kahtan Al Jubori .....	28

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019. 1660 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	34
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. Testo base C. 875 Corda e abbinata C. 1060 Maria Tripodi, C. 1702 Pagani .....	32

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 684 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i> ) ....	35
Sull'ordine dei lavori .....	36
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .	36
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ..	39
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Atto n. 76 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019. Doc. LIX n. 1 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione</i> ) .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

**VI Finanze**

## SEDE REFERENTE:

Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte di riformulazione</i> ) .....	56
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	62
SEDE REFERENTE:	
Disposizione per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	48
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i> ) .....	71

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015. C. 1648 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	52
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017. C. 1680, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello .....	72
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01886 Muroni: Misure adottate per preservare la falda acquifera del territorio di Alessandria, in seguito alla decisione di localizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	77
5-01887 Ilaria Fontana: Salvaguardia della qualità delle acque del lago di Bolsena e del fiume Marta .....	74
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	78
5-01888 Labriola: Risultato degli accertamenti condotti da Ispra relativi ai livelli di diossina nell'area di Taranto .....	75
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	79
5-01889 Braga e 5-01890 Butti: Misure di controllo della discarica di Mariano Comense, anche alla luce dell'incendio verificatosi lo scorso 25 marzo .....	75
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	80

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. C. 680 Baldelli ...	81
--	----

## INTERROGAZIONI:

5-00063 Anzaldi: Gravi disservizi per i passeggeri della compagnia Ryanair presso l'aeroporto di Palermo il 24 giugno 2018 .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	85
5-00835 Foti: Sequestro preventivo dell'area del cantiere del « Parma Urban District » da parte della procura della Repubblica .....	82

<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	87
5-00992 Ficara: Interventi urgenti per l'ammodernamento della rete infrastrutturale del trasporto su ferro nella regione Sicilia .....	82
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	89
5-01465 Donzelli: Costo del biglietto della linea 2 della tramvia di Firenze per i passeggeri diretti all'aeroporto .....	82
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	95
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea. Atto n. 73 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	83
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1601 Butti, C. 1613 Zanella e petizione n. 38 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1399 Vinci e C. 1400 Vinci</i> ) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
AVVERTENZA .....	84
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	96
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	99
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali », di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci e della Fondazione Altgamma .....	97
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00899 Rosso: Sulle iniziative per tutelare i consumatori dalla obsolescenza programmata degli apparecchi smartphone .....	97
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-00925 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa.	
5-01634 Ferri: Sul futuro industriale dello stabilimento Sanac di Massa .....	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta congiunta)</i> .....	101
5-01135 Galantino: Sul piano industriale della Universo Salute S.r.l. ....	98
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	103

**XI Lavoro pubblico e privato****SEDE CONSULTIVA:**

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale



e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	104
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106
<b>XII Affari sociali</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (ANGSA onlus), dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS onlus) e dell'Associazione Spazio Asperger onlus, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani, in materia di disturbi dello spettro autistico .....	107
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	108
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	112
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	113
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00131 Novelli e 7-00198 Nappi: Iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione n. 7-00227 Carnevali</i> ) .....	110
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-01492 Rostan: Infezioni presso il reparto di terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia .	111
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	150
5-01586 Novelli: Criticità della situazione lavorativa degli operatori della Croce Rossa dell'area metropolitana di Roma .....	111
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	152
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	155
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 27/2019 – Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) .....	165
ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione di emendamenti) .....	168

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale. C. 1074 Ruocco (Parere alla VI Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame) .....	169
---	-----

##### RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI:

Risoluzione n. 451 « Rafforzare il contributo della NATO per affrontare le sfide provenienti da Sud » approvata dall'Assemblea parlamentare della NATO nell'Assemblea Plenaria svoltasi a Halifax (Canada) il 19 novembre 2018. Doc. XII-quater, n. 16 (Parere alle Commissioni III e IV) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	170
--	-----

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) .....	171
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	170
---	-----

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale. Nuovo testo unificato S. 897 e abb. (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	172
---	-----

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) .....	183
---------------------------------------	-----

DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. S. 1165 Governo (Parere alla 6 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	175
---	-----

ALLEGATO 2 (Proposta di parere) .....	185
---------------------------------------	-----

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto. C. 1718 Governo (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e rinvio) .....	178
---	-----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e del presidente della regione Veneto, Luca Zaia (Svolgimento e conclusione) .....	182

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	186
---	-----

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	191
---	-----

##### AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della salute, On. Giulia Grillo, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi	
--	--

---

dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	191
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	192
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	193
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Giorgio Toschi. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	193
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	194
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma .....	194

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0055870\*